

### 276<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 20 NOVEMBRE 1997

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente MANCINO

#### INDICE

<b>CONGEDI E MISSIONI</b> .....	3	TABLADINI ( <i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i> ) .....	Pag. 65, 66
<b>PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO</b> ..	3	MORO ( <i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i> ) .....	66 e <i>passim</i>
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		FUSILLO ( <i>PPI</i> ) .....	68
<b>Seguito della discussione:</b>		* CASTELLI ( <i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i> ) .....	68, 69
(2793) <i>Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica</i> (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):		SARTO ( <i>Verdi-L'Ulivo</i> ) .....	70, 71
PRESIDENTE .....	Pag. 4 e <i>passim</i>	CAMO ( <i>CDU</i> ) .....	71
MORANDO ( <i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i> ), relatore	51 e <i>passim</i>	SPECCHIA ( <i>AN</i> ) .....	71
* CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro .....	55 e <i>passim</i>	NAPOLI Roberto ( <i>CCD</i> ) .....	71, 173
LAURO ( <i>Forza Italia</i> ) .....	58, 70, 72	CURTO ( <i>AN</i> ) .....	71
TAROLLI ( <i>CCD</i> ) .....	59, 71	GUBERT ( <i>CDU</i> ) .....	72
DE LUCA Michele ( <i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i> )	60, 185	PAROLA ( <i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i> ) .....	72
ALBERTINI ( <i>Rifond. Com.-Progr.</i> ) .....	60	THALER AUSSERHOFER ( <i>Misto</i> ) .....	72
DI BENEDETTO ( <i>Rin. Ital. e Ind.</i> ) .....	61, 76	VEGAS ( <i>Forza Italia</i> ) .....	73, 169, 172
STANISCIA ( <i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i> ) .....	61	MANIS ( <i>Rin. Ital. e Ind.</i> ) .....	74, 177
MARCHETTI ( <i>Rifond. Com.-Progr.</i> ) .....	62	* MARRI ( <i>AN</i> ) .....	75
SPERONI ( <i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i> ) ..	62	CARPINELLI ( <i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i> ) .....	77
PELELLA ( <i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i> ) .....	65, 187	TREU, ministro del lavoro e della previdenza sociale .....	166, 194, 197
D'ALÌ ( <i>Forza Italia</i> ) .....	65 e <i>passim</i>	D'ONOFRIO ( <i>CCD</i> ) .....	166
		PASTORE ( <i>Forza Italia</i> ) .....	168
		PINGGERA ( <i>Misto</i> ) .....	172
		MARINO ( <i>Rifond. Com.-Progr.</i> ) .....	173
		COSTA ( <i>CDU</i> ) .....	178
		DUVA ( <i>Misto</i> ) .....	179

MUNGARI ( <i>Forza Italia</i> ) . . . . .	Pag. 179	<i>ALLEGATO</i>
TOMASSINI ( <i>Forza Italia</i> ) . . . . .	180	
DE GUIDI ( <i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i> ) . . . . .	181	<b>VOTAZIONI QUALIFICATE EFFET-</b>
TAPPARO ( <i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i> ) . . . . .	182	<b>TUATE NEL CORSO DELLA SEDU-</b>
GIARETTA ( <i>PPI</i> ) . . . . .	182	<b>TA</b> . . . . .
FUMAGALLI CARULLI ( <i>Rin.Ital. e Ind.</i> ) . . . . .	182	Pag. 199
NIEDDU ( <i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i> ) . . . . .	184	
* DE CAROLIS ( <i>Misto</i> ) . . . . .	186	<b>DISEGNI DI LEGGE</b>
BETTONI BRANDANI, <i>sottosegretario di Stato</i>		
<i>per la sanità</i> . . . . .	196	Annunzio di presentazione . . . . .
Votazioni nominali con scrutinio simulta-		208
neo . . . . .	63 e <i>passim</i>	
Verifica del numero legale . . . . .	65	

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

## **Presidenza del presidente MANCINO**

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,45).  
Si dia lettura del processo verbale.

BRIENZA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### **Congedi e missioni**

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Ayala, Bo, Bobbio, Borroni, Cabras, Carcarino, Castellani Pierluigi, Cecchi Gori, De Martino Francesco, Fanfani, Giorgianni, Lauria Michele, Leone, Manconi, Meluzzi, Miglio, Salvi, Sartori, Smuraglia, Taviani, Toia, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Besostri a Tirana, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Conte, in Serbia e Croazia, per attività dell'Assemblea della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa; Forcieri, a Vienna, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Ascutti e Lasagna, in Piemonte, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite.

### **Comunicazioni della Presidenza**

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

### **Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico**

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**(2793) Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica** (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2793. Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalle Commissioni riunite.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 40:

## Art. 40.

*(Disposizioni varie)*

1. In vista della separazione fra la gestione dell'infrastruttura e l'attività di trasporto delle imprese ferroviarie, di cui agli articoli 6, 7 e 8 della direttiva 91/440/CEE, del Consiglio, del 29 luglio 1991, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone la valutazione, basata su parametri di redditività, del ramo d'azienda «Gestione dell'infrastruttura» della Società Ferrovie dello Stato spa. Le eventuali differenze rispetto alla consistenza patrimoniale netta di bilancio risultante alla data del 31 dicembre 1997, che dovessero scaturire da tale variazione, saranno regolate mediante variazione del patrimonio netto della società.

2. È abrogato, con effetto dal 1° gennaio 1998, l'articolo 10 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556.

3. Con decorrenza dal 1° gennaio 1998 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica definisce i criteri ai quali si attengono gli organi preposti alla determinazione dei prezzi delle forniture dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato alle pubbliche amministrazioni, fino alla trasformazione dell'ente in società per azioni.

4. Al fine di avviare processi di razionalizzazione e di maggiore efficienza produttiva dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, i prezzi delle forniture dell'Istituto alle pubbliche amministrazioni rimangono fissati per il 1998 nella stessa misura stabilita per il 1997, tranne particolari situazioni connesse a imprevedibili incrementi dei costi, che saranno di volta in volta valutate dalla Commissione di cui all'articolo 18 della legge 13 luglio 1966, n. 559.

5. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a:

a) trasferire alle regioni a statuto speciale le funzioni in materia di rifornimento idrico delle isole minori, assegnate dall'articolo 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 861, al Ministero della difesa, fermo restando il concorso del predetto Ministero quando ricorrano particolari necessità nello specifico settore e fermi restando la continuità e il livello qualitativo del servizio;

*b)* disciplinare il concorso di cui alla lettera *a)* sulla base della capacità operativa delle unità di rifornimento idrico in dotazione al Ministero della difesa e dei relativi stanziamenti di bilancio.

6. Il Ministro dell'interno ridetermina, entro quattro mesi della data di entrata in vigore della presente legge, il numero massimo e minimo degli elettori iscritti a ciascuna sezione elettorale con l'obiettivo di ridurre il numero delle sezioni stesse, al fine di operare un contenimento delle spese elettorali nella misura del 30 per cento rispetto a quelle scaturenti dall'applicazione della normativa vigente.

7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con il supporto dell'osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, misure finalizzate a ridurre gradualmente l'utilizzo di immobili presi in locazione da privati da parte delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le predette amministrazioni rinegoziano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contratti di fitto locali attualmente in essere con privati con l'obiettivo di contenere la relativa spesa almeno nella misura del 10 per cento rispetto al canone di locazione vigente.

8. All'articolo 9, terzo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti periodi: «I crediti di difficile ed onerosa esazione, o assolutamente inesigibili, anche per l'inesistenza o l'irreperibilità della necessaria documentazione probatoria, possono essere dichiarati estinti. All'annullamento di tali crediti devono provvedere i dirigenti preposti ai competenti settori di attività liquidatoria». All'articolo 11, secondo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, le parole «si avvale» sono sostituite dalle seguenti: «può avvalersi anche». Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *d)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 560.

9. All'articolo 7, comma 15, lettera *e)*, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è aggiunto il seguente periodo: «Detta aliquota, limitatamente all'investimento relativo alla prima tratta indicata dalla Convenzione di concessione, è elevata all'80 per cento e, contestualmente, è sospesa la realizzazione delle altre tratte».

10. Gli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale e le azioni di sostegno alle attività produttive agricole si esplicano nel quadro degli obiettivi prioritari fissati dal Documento di programmazione economico-finanziaria, con particolare riferimento al contenimento e all'armonizzazione con i costi medi comunitari dei costi di produzione delle imprese agricole, al fine di accrescere la competitività, favorire l'innovazione tecnologica e l'imprenditoria giovanile e garantire la sicurezza alimentare. A tale fine il Governo è delegato ad emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con l'osservanza del seguente principio e criterio direttivo: contenimento e armonizzazione rispetto ai costi dei fattori di produzione medi europei dei costi dei fattori di produzione delle imprese agricole, con particolare riferimento agli oneri fiscali, contributivi e previdenziali, ai costi energetici, ai costi di trasporto e al costo del danaro.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti, ordini del giorno e articoli aggiuntivi, già illustrati nella seduta pomeridiana di ieri:

*Al comma 1, dopo le parole: «del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», inserire le seguenti: «acquisito il parere obbligatorio delle competenti commissioni parlamentari».*

40.500 CASTELLI, PERUZZOTTI, AMORENA, ROSSI, MORO

*Al comma 1, dopo le parole: «del bilancio e della programmazione economica», inserire le seguenti: «acquisito il parere obbligatorio delle competenti commissioni parlamentari».*

40.501 CASTELLI, PERUZZOTTI, AMORENA, ROSSI, MORO

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «basate sui parametri di redditività», con: «basata sulla residua durata economica utile del bene»».*

40.502 MORO, ROSSI

*Sopprimere il comma 2.*

40.503 PALOMBO, PELLICINI, PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, LISI, BEVILACQUA, BONATESTA, DEMASI

*Al comma 4, dopo le parole: «stabilita per il 1997» inserire le seguenti: «ridotta almeno del 10 per cento».*

40.504 LAURO

*Al comma 5, alla lettera a), sopprimere le parole: «a statuto speciale».*

40.505 LAURO

*Sostituire il comma 6 con i seguenti:*

«6. All'articolo 34 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

“La divisione in sezioni è fatta indistintamente per iscritti di sesso maschile e femminile ed in modo che in ogni sezione il numero di iscritti non sia di regola superiore a 1.200, nè inferiore a 500.

Quanto particolari condizioni di lontananza e viabilità rendono difficile l'esercizio del diritto elettorale, si possono costituire sezioni con numero, di regola, non inferiore a 50.

Con decreto del Ministro dell'interno sono fissati i criteri per la ripartizione del corpo elettorale in sezioni".

6-bis. Il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 34 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dal comma 6, è inteso, tra l'altro, a perseguire la riduzione del 30 per cento di tutte le sezioni elettorali con riferimento all'intero corpo elettorale, da effettuarsi in occasione della prima revisione semestrale delle liste elettorali utile.

6-ter. Fermo quanto previsto dai commi 6 e 6-bis le amministrazioni preposte all'organizzazione ed allo svolgimento delle consultazioni elettorali dovranno comunque razionalizzare i servizi al fine di realizzare un ulteriore contenimento delle spese rispetto a quelle scaturenti dalla normativa vigente. A tale scopo in occasione delle convocazioni dei comizi elettorali, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, sarà determinata la misura massima del finanziamento delle spese per lo svolgimento delle consultazioni, ivi comprese le somme da rimborsare ai comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni i cui oneri, a norma dell'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e successive modificazioni, e dell'articolo 55 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono a carico dello Stato».

40.506

IL GOVERNO

*Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «in vigore della presente legge», aggiungere le seguenti: «acquisito il parere obbligatorio delle competenti commissioni parlamentari».*

40.507

PERUZZOTTI, CASTELLI, AMORENA, MORO, ROSSI

*Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: «con il supporto dell'osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali».*

40.508

PERUZZOTTI, CASTELLI, AMORENA, MORO, ROSSI

*Al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.*

*Conseguentemente, «1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 l'aliquota dell'accisa sull'alcol etilico è aumentata da lire 1.249.600 per ettolitro anidro a lire 1.300.000 e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedî da lire 96.000 per ettolitro a lire 100.000»;*

*All'articolo 10, comma 25, sostituire le parole: «lire 100.000» e «lire 200.000», rispettivamente con le seguenti: «lire 150.000», e «lire 250.000»; aumentare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma I, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a copertura totale dell'onere.*

40.509

MORO, ROSSI

*Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'importo del canone di locazione applicato alle pubbliche amministrazioni da parte dei privati non può comunque essere superiore al prezzo medio di mercato relativo ad immobili aventi analoghi usi e destinazioni».*

40.510

PERUZZOTTI, CASTELLI, AMORENA, MORO, ROSSI

*Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso l'importo del canone di locazione da applicarsi alle pubbliche amministrazioni da parte dei privati non può comunque essere superiore al 50 per cento dell'indice di rivalutazione ISTAT».*

40.511

PERUZZOTTI, CASTELLI, AMORENA, MORO, ROSSI

*Dopo il comma 7, inserire i seguenti:*

*«7-bis. Al fine di realizzare, su tutto il territorio, ma soprattutto nelle regioni colpite da terremoto ed in quelle meridionali, opere socialmente utili, e cioè residenze di accoglienza, recupero di edifici di valore storico-artistico, strutture sanitarie o altre strutture di interesse pubblico, gli enti previdenziali sono autorizzati ad investire, in tale campo, con delibera dei propri consigli di amministrazione, gli eventuali fondi di accantonamento per la riserva matematica a copertura delle prestazioni relative agli anni 1997-1998-1999.*

*7-ter. Gli enti, su segnalazioni dei comuni interessati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono, entro i successivi sessanta giorni, e d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro dei lavori pubblici, i piani dei propri interventi da sottoporre all'approvazione della commissione di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1997, n. 270.*

*7-quater. Gli enti diventano proprietari delle opere realizzate con tali finanziamenti che, successivamente, saranno posti a reddito o utilizzati per fini istituzionali».*

40.512

TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto



*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. Al primo comma dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, le parole: "fatturate, sulla base dei relativi decreti" sono sostituite dalle seguenti: «fatturate dai gestori dei servizi».

40.513

IL GOVERNO

*Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:*

«10-bis. L'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 94, si interpreta nel senso che l'assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti, di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è reversibile a favore dei previsti familiari superstiti dell'ex deportato avente diritto all'assegno vitalizio diretto, ancorchè non ne abbia fatto domanda o comunque non ne abbia fruito, ed il requisito dell'età pensionabile, prescritto per la reversibilità, è quello stabilito per l'assicurazione generale obbligatoria. Al maggiore onere finanziario, valutato in un miliardo di lire per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 29».

40.514

DE LUCA Michele, BATTAFARANO, GRUOSSO, PELELLA,  
BRUNO GANERI

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. L'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 94, si interpreta nel senso che l'assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti, di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è reversibile a favore dei previsti familiari superstiti dell'ex deportato avente diritto all'assegno vitalizio diretto, ancorchè non ne abbia fatto domanda o comunque non ne abbia fruito, ed il requisito dell'età pensionabile, prescritto per la reversibilità, è quello stabilito per l'assicurazione generale obbligatoria».

40.515

DE LUCA Michele, BATTAFARANO, GRUOSSO, PELELLA,  
BRUNO GANERI

Il Senato,

considerato che sono sorti dubbi nella interpretazione dell'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 94;

impegna il Governo:

ad interpretare l'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 94 nel senso che l'assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti, di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980,

n. 791, è reversibile a favore dei previsti familiari superstiti dell'ex deportato avente diritto all'assegno vitalizio diretto, ancorchè non ne abbia fatto domanda o comunque non ne abbia fruito, ed il requisito dell'età pensionabile, prescritto per la reversibilità, è quello stabilito per l'assicurazione generale obbligatoria. Al maggiore onere finanziario, valutato in un miliardo di lire per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 29.

9.2793.75 DE LUCA Michele, BATTAFARANO, GRUOSSO, PELELLA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«10-bis. L'articolo 4 "servizi sostitutivi di mensa" della legge n. 77 del 25 marzo 1977 è soppresso.».

40.517

DI BENEDETTO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«10-bis. L'articolo 4 "servizi sostitutivi di mensa" della legge n. 77 del 25 marzo 1977 è così modificato: «Per servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto di cui al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 3 marzo 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 66 del 21 marzo 1994, devono intendersi le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi».

40.516

DI BENEDETTO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«10-bis. Per la realizzazione degli interventi già approvati relativi alle infrastrutture viarie e al consolidamento dei corsi d'acqua danneggiati a seguito degli eventi di cui al decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, il termine di cui all'articolo 12, comma 5-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 1998».

40.518

BRIGNONE, COLLA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«10-bis. Per il completamento degli interventi già approvati relativi alle infrastrutture viarie e al consolidamento dei corsi d'acqua danneg-

giati a seguito degli eventi di cui al decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, il termine di cui all'articolo 12, comma 5-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 1998».

40.519

BRIGNONE, COLLA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«10-bis. L'articolo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194 è soppresso».

40.520

ROSSI, MORO

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente comma:*

«10-bis. È istituito l'Ente italiano per la sperimentazione agraria (EISA) con sede in Roma al quale, dalla data del 1° luglio 1988, sono affidati i compiti di gestione e coordinamento degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica istituiti con la legge 23 novembre 1967, n. 1318; alla suddetta data, l'EISA, ente pubblico con autonomia di bilancio, subentra in tutti i rapporti attivi e passivi di cui è attualmente titolare, per quanto attiene il coordinamento dei suddetti istituti, il Ministero per le politiche agricole. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1998, un decreto legislativo di attuazione del comma precedente definendo: i rapporti amministrativi con il Ministero delle politiche agricole, organo vigilante; il capitale minimo iniziale; la composizione del consiglio di amministrazione il cui presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; poteri e limiti dell'ente, il cui statuto è predisposto dal consiglio di amministrazione ed approvato dal Ministro per le politiche agricole; l'organico dei singoli istituti - nei quali si riunificheranno i profili e le competenze dei ricercatori e dei tecnologi. Nel decreto legislativo, inoltre, saranno previsti un comitato consultivo paritetico a cui partecipano rappresentanti delle organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto il CCNL ed un comitato scientifico che approva i programmi di ricerca e propone al Consiglio di amministrazione gli incarichi di rilevanza da affidare al personale dell'ente nonchè gli incarichi esterni ed i contratti scientifici di consulenza e collaborazione».

40.521

FILOGRANA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«10-bis. L'agenzia di cui all'articolo 18 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 è posta in liquidazione».

40.522

ANTOLINI, BIANCO, ROSSI, MORO

*All'emendamento 40.523, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«9-ter. Al comma 3, dell'articolo 24, della legge n. 126 del 24 giugno 1997 è aggiunto il seguente periodo: "Per il settore agricolo i soci lavoratori di cooperative godono delle suddette prestazioni anche in costanza del rapporto associativo"».

40.523/200

STANISZIA

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. L'articolo 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1979, n. 92, è sostituito dal seguente:

“Art. 6. – 1. Agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza obbligatorie, ivi comprese quelle relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si considerano datori di lavoro agricolo:

a) le amministrazioni pubbliche per i lavori di forestazione;

b) le imprese che effettuano a favore sia di enti pubblici che di privati, lavori, di imboscamento, di creazione, di sistemazione e manutenzione di aree a verde, di riassetto idrogeologico e di sistemazione e manutenzione idraulica, finalizzati al mantenimento, alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio cui si riferiscono i medesimi lavori e servizi, nonchè ogni altro lavoro e servizio che richiedano l'impiego prevalente di competenze, di macchine e di attrezzature proprie delle attività agricole e forestali;

c) i consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonchè i consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboscamento, per le attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e di somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione;

d) le imprese che si dedicano alla cura e protezione della fauna selvatica ed all'esercizio controllato della caccia;

e) le imprese cooperative, di cui all'articolo 18 della legge 1° giugno 1977, n. 285, che svolgono servizi tecnici per l'agricoltura e la forestazione;

f) le imprese non agricole, limitatamente agli operai addetti alle attività di raccolta di prodotti agricoli.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i rapporti previdenziali ed assicurativi in corso, anche se oggetto di controversie che non siano state definite con sentenza passata in giudicato, fatti salvi gli effetti dei rapporti già esauriti. Tuttavia, con riferimento ai periodi di paga antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, restano salvi e conservano la loro efficacia ai fini delle relative prestazioni i contributi e i premi versati dai soggetti di cui al precedente comma con le modalità proprie del settore dell'industria o del commercio.

40.523

PELELLA, BATTAFARANO, GRUOSSO, FIGURELLI, MELE, DONISE, DE MARTINO Guido, MONTAGNINO, CARCARINO

*Dopo il comma 10, è aggiunto il seguente comma:*

10-bis. All'articolo 7 della legge 5 dicembre 1985, n. 170 riguardante la disciplina dell'agriturismo è aggiunto il seguente comma:

“Entro la data del 30 giugno 1998 ciascuna regione istituirà una commissione di controllo sull'attività agrituristica composta da funzionari dell'amministrazione regionale e rappresentanti delle associazioni di categoria con le seguenti competenze:

a) verifica della persistenza dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività agrituristica;

b) sospensione e revoca delle autorizzazioni per gli esercizi non conformi alle normative previste;

c) esercitare un monitoraggio dell'attività agrituristica sul territorio regionale al fine di far emergere le irregolarità e le illiceità nella gestione di tali esercizi;

d) formulare proposte di modifica della normativa regionale.

Le regioni possono prevedere, a favore della commissione, ulteriori competenze”».

40.524

DI BENEDETTO

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis). 1. Il terzo comma dell'articolo 862 del codice civile è sostituito dal seguente:

“I consorzi sono costituiti in persone giuridiche di diritto privato con decreto del Presidente della Repubblica”.

2. Il quarto comma dell'articolo 862 del codice civile è abrogato.

3. Non possono essere costituiti consorzi di bonifica nei territori compresi all'interno delle aree naturali protette previsti da leggi statali e regionali, salvo specifiche disposizioni di legge.

4. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la natura di persona giuridica di diritto privato dei consorzi di bonifica».

40.525

DI BENEDETTO

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

10-bis.. I contributi consortili di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 sono dovuti dai soggetti passivi, identificati applicando l'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, proporzionalmente alla quota di possesso al 1 gennaio di ciascun anno. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione contributiva.

10-ter. I consorzi di bonifica di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, sono obbligati alla revisione periodica dei perimetri consortili, dei ruoli e delle fasce di contribuenza. Si procede alla revisione secondo quanto stabilito con legge regionale, e comunque con periodicità non superiore al triennio. In ogni caso, il perimetro consortile non può comprendere territori completamente urbanizzati, e possono essere inclusi nei ruoli di contribuenza unicamente i proprietari di immobili situati nel medesimo perimetro».

40.800

ROSSI, MORO, AMORENA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

10-bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 1998, la concessione dell'agevolazione prevista al punto 5 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è estesa ai soggetti che esercitano un'attività agro-meccanica e che risultano iscritti al registro delle imprese istituito presso le camere di commercio, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

*Conseguentemente è aumentata l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a copertura totale dell'onere.*

40.526

ROSSI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

10-bis. L'azienda di cui alla legge 19 dicembre 1983, n. 700, è posta in liquidazione. All'espletamento delle relative procedure provvede il Ministero delle politiche agricole, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di loro competenza, hanno facoltà di operare nei settori di intervento della succitata azienda.

40.527

ANTOLINI, BIANCO, ROSSI, MORO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«10-bis. Ai fini della regolarizzazione di cui all'articolo 3, comma 75, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai soci delle società semplici esercenti attività agricole, in possesso della qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, continuano ad applicarsi i diritti e le agevolazioni, tributarie e creditizie, stabiliti dalla normativa vigente per coloro che esercitano l'attività di impresa in forma individuale. I predetti soggetti mantengono la qualifica previdenziale ed ai fini del raggiungimento, da parte del socio, del fabbisogno lavorativo prescritto, si computa anche l'apporto delle unità attive iscritte nel proprio nucleo familiare».

40.529

FUSILLO

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. È abrogato l'articolo 1 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106, e restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione del predetto decreto. Conseguentemente, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, è adeguata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la convenzione 24 marzo 1973 tra l'ANAS e la Società autostrade romane ed abruzzesi per azioni, a ratifica e conferma della qualità giuridica acquisita dalla società medesima, con la gestione per conto ANAS degli itinerari autostradali Roma-L'Aquila-Teramo (A24) e Torano-Pescara (A25)».

40.530

STANISCIÀ, FORCIERI

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. All'articolo unico della legge 15 luglio 1911, n. 749, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sono soppresse le parole da: «e da approvarsi» fino alla fine del comma;

b) al comma secondo, primo periodo, sono soppresse le parole: “entro i limiti massimi della tariffa medesima” e le parole: “mantenendo sempre le proporzioni stabilite dalla tariffa fra le varie categorie”;

c) al secondo comma, secondo periodo, è soppressa la parola: “minima”».

40.531

MARCHETTI, MARINO, ALBERTINI

*Dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:*

10-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, i concorsi per l'attribuzione di borse di studio ai sensi della legge 1° agosto 1988, n. 326, sono estesi a tutte le Regioni del territorio nazionale. All'articolo 1, della citata legge le parole: «in coerenza con gli obiettivi e le finalità del piano generale di intervento nel Mezzogiorno» sono soppresse.

40.532

MORO, ROSSI, SPERONI

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. Il primo comma del comma 4 dell'allegato alla legge 23 dicembre 1996, n. 650, è sostituito dal seguente: “Agli autori spetta un compenso ridotto del 90 per cento quando l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti nonchè delle associazioni di volontariato, purchè destinate ai soli soci ed invitati sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro”».

40.534

FALOMI

*Dopo il comma 10, inserire i seguenti:*

«10-bis. Dal 1° luglio 1998 è istituito un Istituto privatistico di interesse nazionale, con finalità di previdenza e assicurazione sociale per i lavoratori, ad azionariato diffuso, secondo il modello della *public company*. L'Istituto è costituito nella forma di società per azioni, con capitale sociale di 8.000 miliardi di lire ed il Ministero del tesoro detiene il 25 per cento dell'intero capitale sociale collocando sui mercati finanziari la rimanente parte di capitale sociale con il vincolo che ogni soggetto economico può detenere non più del 5 per cento dell'intero capitale dell'Istituto.

10-ter. L'istituto crea un fondo assicurativo obbligatorio per tutti i lavoratori dipendenti, autonomi o parasubordinati, che sono avviati al lavoro o iniziano la propria attività lavorativa in qualsiasi forma, dipendente, autonoma o parasubordinata, successivamente alla data d'inizio dell'attività dell'Istituto. I lavoratori che abbiano iniziato a svolgere le proprie prestazioni lavorative successivamente alla data d'inizio dell'attività dell'Istituto, accedono, di diritto, al sistema contributivo.

10-quater. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1998, un decreto legislativo di attuazione del precedente comma, nel quale si definiscono le modalità di avviamento e funzionamento dell'Istituto nonché le procedure di collocamento delle azioni, il funzionamento di un organo di vigilanza ed il funzionamento generale del nuovo sistema assicurativo per i lavoratori autonomi e per quelli subordinati. Nello stesso decreto legislativo saranno pure definite le categorie di soggetti beneficiari delle prestazioni dell'Istituto, le condizioni di accesso alle indennità, le modalità di corresponsione della prestazione pensionistica, nonché i rapporti transitori con l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale e le procedure e modalità di messa in liquidazione di quest'ultimo».

40.535

FILOGRANA

*Dopo il comma 10, inserire i seguenti:*

«10-bis. A partire dal 1° luglio 1998 gli uffici di collocamento e gli organi ad esso collegati sono trasformati da enti pubblici in società per azioni, assumendo la denominazione di agenzie per l'occupazione ed il collocamento. Tali agenzie avranno un capitale sociale costituito da azioni, con facoltà per il Ministero del tesoro di possederne una quota non superiore al 20 per cento.

10-ter. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1998, un decreto legislativo di attuazione del precedente comma, nel quale si definiscono: il capitale sociale minimo, la proprietà delle azioni, le procedure operative di funzionamento delle liste di collocamento e delle richieste da parte dei datori di lavoro, le procedure di assunzione, i compensi spettanti alle agenzie e le ulteriori attività, strumentali al funzionamento delle agenzie, o comunque attinenti alla loro attività».

40.536

FILOGRANA



*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«10-bis. Le norme contenute nel comma 5, articolo 5, della legge n. 236 del 1993, restano in vigore fino all'entrata in vigore della riforma complessiva degli ammortizzatori sociali».

40.537

PELELLA

*Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:*

«10-bis. L'Ufficio Italiano Cambi è posto in liquidazione entro il 30 giugno 1998. Il patrimonio netto dell'UIC, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legge luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, e dell'articolo 17 dello Statuto, è devoluto al Tesoro dello Stato previa restituzione alla Banca d'Italia del fondo di dotazione.

10-ter. Le funzioni ed il personale dell'Ufficio Italiano Cambi sono trasferiti alla Banca d'Italia.

10-quater. Le entrate rinvenienti dalla liquidazione dell'UIC sono destinate:

a) alla copertura di interventi in conto capitale per lire 1.000 miliardi per l'anno 1998 destinati alla ricostruzione nelle zone dell'Umbria e delle Marche colpite dagli eventi sismici del 1997;

b) all'istituzione, per lire 5.500 miliardi di un fondo destinato alla restituzione sotto forma di credito d'imposta, entro il 31 dicembre 1998, ai contribuenti del contributo straordinario per l'Europa di cui ai commi da 194 a 203 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il predetto importo è iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti negli anni 1998 e successivi dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

c) per la quota residua al fondo ammodernamento del debito pubblico la riduzione del debito pubblico».

40.538

D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI

*Aggiungere il seguente comma:*

«10-bis. Le associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali, non possono erogare servizi a pagamento a soci che non siano iscritti da almeno tre mesi».

*Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 1998 l'aliquota dell'accisa sull'accol etilico è aumentata da lire 1.249.600 per ettolitro a lire 1.300.000 e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi da lire 96.000 per ettolitro a lire 100.000; all'articolo 10, comma 25, sostituire le parole: «lire 100.000» e «lire 200.000» rispettivamente con le seguenti: «lire 150.000» e «lire 250.000» e aumentare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 1993, n. 427, fino a copertura totale dell'onere.*

40.540

MANFROI

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. All'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2-bis. La Commissione, nelle materie di propria competenza, può essere chiamata dai Presidenti delle Camere ad esprimere osservazioni sugli atti legislativi deferiti alle Commissioni permanenti e sugli atti del Governo per i quali sia previsto il parere parlamentare”».

40.542 (Ulteriore nuovo testo II) (p. 432) DE LUCA Michele, BATTAFARANO, GRUOSSO

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. All'articolo 3, comma 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

“11-bis. A decorrere dall'anno 1998, entro il 31 gennaio di ogni anno è corrisposto un importo pari al 50 per cento dei contributi di cui ai precedenti commi 10 e 11, spettanti per l'anno precedente. La liquidazione del contributo residuo verrà effettuata entro tre mesi dalla presentazione del bilancio dell'editore o della testata e dalla necessaria certificazione. Tale certificazione, eseguita a cura di una società di revisione, è limitata alla verifica ed al riscontro dei soli costi a cui si fa riferimento per il conteggio del contributo complessivo relativo ad ogni esercizio”.

b) al comma 10 è soppresso il seguente periodo: «nei limiti delle disponibilità dello stanziamento del rispettivo capitolo di bilancio».

*Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 1998 l'aliquota dell'accisa sull'accol etilico è aumentata da lire 1.249.600 per ettolitro anidro a lire 1.300.000 e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi da lire 96.000 per ettolitro a lire 100.000; all'articolo 10, comma 25, sostituire le parole: «lire 100.000» e «lire 200.000» rispettivamente con le seguenti: «lire 150.000» e «lire 250.000» e aumentare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 1993, n. 427, fino a copertura totale dell'onere.*

40.543

ROSSI, MORO

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. Il termine del 31 dicembre 1995, previsto dai commi 8, primo periodo, e 9 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, prorogato al 31 dicembre 1997 dall'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1998».

*Conseguentemente, è aumentata l'aliquota dell'accisa sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.*

40.544

MORO

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. Il termine del 31 dicembre 1995, di cui al comma 8, primo periodo, e 9 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, prorogato al 31 dicembre 1997 dall'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è differito al 31 dicembre 1998 solo per i territori del Friuli-Venezia Giulia, colpiti dagli eventi sismici dell'anno 1976».

*Conseguentemente, è aumentata l'aliquota dell'accisa sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.*

40.545

MORO

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, all'articolo 52 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "non effettua" aggiungere le seguenti: "entro il 31 dicembre 1998"; e sostituire le parole: "da lire cin-

que milioni a lire trenta milioni” con le seguenti: “da lire cinquecentomila a lire tre milioni;

b) al comma 2, sostituire le parole: “da lire cinque milioni a lire trenta milioni” con le seguenti: “da lire cinquecentomila a lire tre milioni”;

c) al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: “ovvero indica nel formulario stesso dati incompetenti o inesatti” e sostituire le parole: “da lire tre milioni a lire diciotto milioni.” con le seguenti: “da lire un milione a lire sei milioni.”; alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: “L’indicazione nel formulario di dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione da lire trecentomila a lire un milione”».

40.546

ROSSI, MORO, CECCATO, LAGO

*Aggiungere infine il seguente comma:*

10-bis) Al comma 67 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 è aggiunto il seguente periodo: «Le domande e le autorizzazioni per le manifestazioni di cui al presente comma sono redatte esclusivamente in carta semplice».

*Conseguentemente: all’articolo 10, comma 25, sostituire le parole: «lire 100.000» e «lire 200.000» rispettivamente con le seguenti: «lire 110.000» e «lire 220.000»*

40.547

MORO, ROSSI

*Dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:*

«10-bis. Sono considerati validi gli strumenti urbanistici già intesi approvati a seguito dell’applicazione, da parte degli enti che li hanno adottati, delle procedure previste dai decreti-legge 27 settembre 1994, n. 551, 25 novembre 1994, n. 649, 26 gennaio 1995, n. 24, 27 marzo 1995, n. 88, 26 maggio 1995, n. 193, 26 luglio 1995, n. 310, 20 settembre 1995, n. 400, 25 novembre 1995, n. 498, 24 gennaio 1996, n. 30, 25 marzo 1996, n. 154, 25 maggio 1996, n. 285, 22 luglio 1996, n. 388 e 24 settembre 1996, n. 495, i cui effetti sono fatti salvi ai sensi dell’articolo 2, comma 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai fini della presente disposizione, il termine di centottanta giorni previsto per la formazione del silenzio-assenso, non maturato nel periodo di vigenza del singolo decreto-legge, si intende raggiunto nel periodo di vigenza dei successivi decreti-legge».

40.548

MORO, ROSSI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«10-bis. Per le società di fatto, irregolari e società semplici che si regolarizzano ai sensi dei commi da 68 a 76 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e si iscrivono al registro delle imprese entro il 31 dicembre 1997, i termini per l'adempimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, scaduti entro il 31 dicembre 1996, sono riaperti e prorogati al novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge».

40.549

FUSILLO

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

10-bis). È abrogato, con effetto immediato dal 1° gennaio 1998, il comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335».

*Conseguentemente, l'imposta di base sugli alcolici è elevata fino a concorrenza dell'importo dell'onere derivante dalla precedente modifica.*

40.550

PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO,  
MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, DEMASI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«10-bis. Il comma 50, secondo periodo, dell'articolo 1 del decreto legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 1997, n. 81 è soppresso».

40.552

ANTOLINI, BIANCO, MORO, ROSSI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«10-bis. Al comma 50, secondo periodo, dell'articolo 1 del decreto legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81 le parole "e per anni 1998 e 1999" sono soppresse».

40.551

ANTOLINI, BIANCO, MORO, ROSSI

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. Le riserve naturali istituite dallo Stato anche se gestite da enti morali, di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, partecipano al riparto dei fondi stanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549».

40.553 (Nuovo testo) (p. 435)

LUBRANO DI RICCO

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. Alle guardie venatorie volontarie nominate ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, non si applica la norma di cui al n. 7 del primo comma dell'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 733. Ad esse si applica l'articolo 4, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266».

40.554

LUBRANO DI RICCO

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. All'articolo 11, comma 16, primo periodo, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dopo le parole: "società promotrici di centri commerciali all'ingrosso" sono inserite le seguenti: "ai consorzi tra operatori che gestiscono aree pubbliche destinate allo svolgimento dei mercati, anche partecipati da capitale pubblico, per la realizzazione, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aree attrezzate per l'attività mercatale.».

40.555

GIARETTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2793, collegato alla finanziaria, premesso che:

a partire dalla legge finanziaria per il 1993, la prima successiva alla trasformazione in società per azioni dell'ente ferroviario, avvenuta nell'agosto 1992, in ogni legge finanziaria si è disposto un apporto dello Stato al capitale sociale dell'Impresa Ferrovie dello Stato al fine di promuovere gli investimenti della medesima, indicando altresì particolari finalizzazioni. L'apporto al capitale sociale avviene anche nel quadro della direttiva del Consiglio delle Comunità Europee del 29 luglio 1991 (91/440/CEE) che prevede l'adozione, da parte dei singoli Stati, di norme che garantiscano la separazione sul piano contabile delle attività di esercizio, cioè di trasporto ferroviario, da quelle relative alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria, cioè le attività di costruzione e manutenzione della rete ferroviaria;

il Parlamento mediante il disposto di cui alla legge comunitaria per il 1993 (legge 23 febbraio 1991, n.146) ha demandato al Governo l'attuazione della direttiva 440 mediante l'emanazione di un regolamento ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400:

il termine per l'adozione del regolamento fissato in 4 mesi dall'entrata in vigore della legge comunitaria è decorso inutilmente;

impegna il Governo:

ad emanare entro 60 giorni dall'approvazione del presente disegno di legge il regolamento di attuazione della direttiva CEE 440 su indicata.

9.2793.52

LAURO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2793, collegato alla finanziaria,

rispetto l'estrema necessità di potenziare e modernizzare il nostro sistema ferroviario, impegna il Governo a sviluppare il trasporto merci e passeggeri in tutta la rete fondamentale e non tagliare servizi locali e urbani che vanno invece riqualificati nell'ambito del rilancio di questo mezzo di trasporto e di una sua maggiore capacità di attrazione, da perseguire anche attraverso l'attuazione di orari cadenzati e di documenti di viaggio universali che evitino le code agli sportelli e la proliferazione dei supplementi;

per quel che attiene alla verifica ancora in corso dei progetti di Alta Velocità, impegna il Governo a completarla definendo – in rapporto con le competenti commissioni di Camera e Senato – le modifiche conseguenti alla trasformazione dell'alta velocità in alta capacità e dando perciò priorità assoluta nella direttrice trasversale Torino-Milano-Venezia, il cui progetto generale è ancora da approvare, ai quadruplicamenti delle tratte che costituiscono una strozzatura della capacità dell'intera linea. Per questa finalità e per attuare l'obiettivo generale dell'integrazione dei nuovi progetti con la linea e con i nodi esistenti, i finanziamenti riservati per l'alta velocità non possono essere rigidamente separati, ma vanno invece integrati ove necessario con quelli riservati al potenziamento delle linee esistenti;

in questo contesto di reintegrazione dei progetti di «Alta Velocità» con l'indispensabile potenziamento e riqualificazione dell'intera rete ferroviaria fondamentale,

impegna il Governo:

a rivedere radicalmente il ruolo delle società TAV e la relativa convenzione, con la finalità di ricondurre entro il 1998 tutta la questione dell'alta velocità a Ferrovie dello Stato spa, da ristrutturare secondo la direttiva Prodi.

9.2793.53

SARTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2793, collegato alla finanziaria,

impegna il Governo a ridefinire la funzionalità e il ruolo dell'ANAS;

preso atto che il piano decennale della grande viabilità è scaduto, impegna altresì il Governo a procedere con decisione da una parte nel senso di una effettiva integrazione con le competenze e la programmazione regionale, e dall'altra parte nella definizione a livello nazionale delle scelte strategiche e prioritarie sulla mobilità e sulle infrastrutture, mediante l'elaborazione – in collaborazione tra i Ministeri dei trasporti,

dei lavori pubblici, dell'ambiente – di un Piano generale dei trasporti, in grado di riequilibrare anche il rapporto tra il trasporto stradale, ferroviario e per via d'acqua. In particolare lo sviluppo del cabotaggio adriatico e tirrenico con le relative strutture portuali e del trasporto merci per ferrovia va incentivato assieme alle strutture intermodali, ai fini pure del decongestionamento della rete stradale;

ai fini della impostazione e predisposizione di tale Piano generale dei trasporti,

invita il Governo:

ad effettuare una Conferenza nazionale dei trasporti.

9.2793.54

SARTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2793, collegato alla finanziaria,

impegna il Governo a ridefinire la funzionalità e il ruolo dell'ANAS;

preso atto che il piano decennale della grande viabilità è scaduto, impegna altresì il Governo a procedere con decisione da una parte nel senso di una effettiva integrazione con le competenze e la programmazione regionale, e dall'altra parte nella definizione a livello nazionale delle scelte strategiche e prioritarie sulla mobilità e sulle infrastrutture, mediante l'elaborazione – in collaborazione tra i Ministeri dei trasporti dei lavori pubblici, dell'ambiente – di un Piano generale dei trasporti, in grado di riequilibrare anche il rapporto tra il trasporto stradale, ferroviario e per via d'acqua. In particolare lo sviluppo del cabotaggio adriatico e tirrenico con le relative strutture portuali e del trasporto merci per ferrovia va incentivato assieme alle strutture intermodali, ai fini pure del decongestionamento della rete stradale;

ai fini della impostazione e predisposizione di tale Piano generale dei trasporti invita il Governo ad effettuare una Conferenza nazionale dei trasporti;

per quel che riguarda la necessità di potenziare e modernizzare il nostro sistema ferroviario, impegna il Governo a sviluppare il trasporto merci e passeggeri in tutta la rete fondamentale e non tagliare servizi locali e urbani che vanno invece riqualificati nell'ambito del rilancio di questo mezzo di trasporto e di una sua maggiore capacità di attrazione, da perseguire anche attraverso l'attuazione di orari cadenzati e di documenti di viaggio universali che evitino le code agli sportelli e la proliferazione dei supplementi;

per quel che attiene alla verifica ancora in corso dei progetti di Alta Velocità, si impegna il Governo a completarla definendo – in rapporto con le competenti Commissioni di Camera e Senato – le modifiche conseguenti alla trasformazione dell'alta velocità in alta capacità e dando perciò priorità assoluta nella direttrice trasversale Torino-Mila-



no-Venezia, il cui progetto generale è ancora da approvare, ai quadruplicamenti delle tratte che costituiscono una strozzatura della capacità dell'intera linea. Per questa finalità e per attuare l'obiettivo generale dell'integrazione dei nuovi progetti con la linea e con i nodi esistenti, i finanziamenti riservati per l'alta velocità non possono essere rigidamente separati, ma vanno invece integrati ove necessario con quelli riservati al potenziamento delle linee esistenti;

in questo contesto di reintegrazione dei progetti di «Alta Velocità» con l'indispensabile potenziamento e riqualificazione dell'intera rete ferroviaria fondamentale,

impegna il Governo:

a rivedere radicalmente il ruolo delle società TAV e la relativa convenzione, con la finalità di ricondurre entro il 1998 tutta la questione dell'alta velocità a Ferrovie dello Stato spa, da ristrutturare secondo la direttiva Prodi.

9.2793.55

SARTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2793, collegato alla finanziaria,

considerando:

che il reddito agricolo si è ridotto via via negli anni sia per il maggior costo dei fertilizzanti e dei macchinari impiegati in agricoltura, sia per l'inclemenza e l'instabilità del clima, sia per la forte riduzione dei prezzi dei prodotti agricoli sui mercati nazionali ed internazionali, sia per la iniqua ed assurda situazione che vede l'Italia altamente penalizzata soprattutto per quanto concerne il settore lattierocaseario,

impegna il Governo:

ad assicurare aiuti al settore agro-alimentare, a rifinanziare in modo adeguato la Cassa per la formazione della proprietà contadina; ad agevolare l'acquisto dei macchinari impiegati in agricoltura; a rendere possibile, la permanenza nel settore agricolo di quei pochi giovani agricoltori e delle piccole imprese agricole costituite da modesti nuclei familiari soprattutto nel Sud - assicurando loro un reddito seppure modesto che consenta di frenare l'esodo dalle campagne che ha solo l'effetto di incrementare l'esercito dei disoccupati così numeroso nel nostro Paese;

a rimuovere gli ostacoli in sede Europea per realizzare un più giusto equilibrio nella distribuzione delle quote dei prodotti agricoli spettante all'Italia.

9.2793.56

CAMO, GUBERT, FIRRARELLO, FOLLONI, DENTAMARO, CIMMINO, ZANOLETTI, COSTA

Il Senato,

premessò:

che una violenta epidemia di origine virale, sviluppatasi nella primavera del 1997 (virus CMC e TSWV) ha colpito le colture del pomodoro e del peperone in provincia di Brindisi con una riduzione del PLV, di circa il 60 per cento, come stimato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, e con danni economici per oltre 22 miliardi;

che anche le aziende di trasformazione del pomodoro hanno rilevato oltre il 60 per cento in meno di prodotto;

che la manodopera è stata così fortemente penalizzata;

che la virosi sta attaccando anche la coltura del carciofo e sono previsti danni anche per la prossima annata sia per il pomodoro che per il peperone;

che il Ministero dell'agricoltura e il Dipartimento della protezione civile prontamente interessati, hanno dichiarato che l'evento non può essere ricompreso tra quelli per i quali operano le previdenze previste dalle norme sulle calamità atmosferiche e sui danni all'agricoltura,

rilevato,

che per un problema analogo e cioè l'infezione di SHARKA sul pesco nella regione Veneto, è stata recentemente approvata una legge di indennizzo (legge n 206 del 9 luglio 1997),

impegna il Governo:

a) a predisporre un provvedimento legislativo che indennizzi gli agricoltori della provincia di Brindisi per i danni da virosi subiti dalle colture del pomodoro e del peperone;

b) a salvaguardare le quote di trasformazione di pomodoro per le aziende e per le cooperative della provincia di Brindisi facendo riferimento all'anno 1996;

c) ad approfondire con ausili tecnici e scientifici le cause della virosi anche al fine di adottare misure di prevenzione per scongiurare nuove epidemie.

9.2793.57

SPECCHIA, MACERATINI, CURTO

Il Senato,

premessò che:

da tempo si cerca di contrastare a livello europeo l'utilizzo e la produzione di generi alimentari composti da sostanze e materiali manipolati geneticamente;

da quando sono approdate sulle coste europee navi cariche di migliaia di tonnellate di soia mescolata con fagioli della stessa specie sottoposti a manipolazione genetica l'Europa corre seriamente il pericolo che ben presto i prodotti, sottoposti a simili procedimenti si diffondano a macchia d'olio sul mercato e riempiano gli scaffali dei negozi alimentari. Come è noto, la soia viene utilizzata nella produzione di circa

30.000-40.000 prodotti. Inoltre presto saranno commercializzati anche prodotti composti da colza e mais manipolati geneticamente;

in nome di una discutibile intensificazione dei raccolti, in ogni parte del mondo i consumatori vengono esposti a seri rischi per la loro salute, i cui effetti e ripercussioni sono ancora difficilmente calcolabili dal punto di vista scientifico. Tuttavia le indicazioni emerse sin d'ora fanno pensare ad un aumento dei fenomeni allergologici in caso di consumo di alimenti contenenti sostanze geneticamente manipolate. In tal modo l'umanità si esporrebbe a rischi potenziali che ben presto potrebbero diventare difficilmente controllabili. Non è pensabile il tipo di reazione che avrà l'uomo e la natura di fronte a patate contenenti materiale genetico proveniente dal baco da seta o di fronte al mais con materiale genetico dello scorpione;

secondo la larga maggioranza della popolazione europea è necessario intervenire quanto prima attraverso l'uso obbligatorio di determinate indicazioni sull'etichetta di prodotti geneticamente manipolati, per arrivare, preferibilmente, anche al blocco totale delle importazioni, poiché in futuro le indicazioni sull'etichetta potrebbero risultare superflue a causa dell'aggiunta di additivi manipolati;

l'Unione Europea si oppone sin d'ora all'obbligo di un'etichettatura completa e dispone già degli strumenti giuridici necessari per evitare il blocco delle importazioni,

impegna il Governo:

ad esprimersi a favore dell'obbligo di etichettatura totale e completa circa la manipolazione genetica.

9.2793.58

TAROLLI, D'ONOFRIO, NAPOLI Roberto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2793, collegato alla finanziaria,

premessi:

che con il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565 è stata ridisciplinata la Gestione «mutualità pensioni», conosciuta anche come «pensioni alle casalinghe» e che tale decreto prevede cinque classi di contribuzione da definirsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi entro il 31 dicembre 1996;

che a tutt'oggi non è stato emanato alcun decreto ministeriale e non è stato istituito nessun fondo previdenziale a favore delle casalinghe, lasciando che il succitato decreto legislativo n. 565 del 1996 rimanesse lettera morta,

impegna il Governo:

a provvedere per dare esecuzione al decreto legislativo ed a far emanare quanto prima il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale per la definizione delle cinque classi di contribuzione.

9.2793.61

NAPOLI Roberto, TAROLLI, D'ONOFRIO

Il Senato,

premessò:

che il decreto legislativo n. 494 del 1996 prevede l'obbligo della redazione del piano di sicurezza e la nomina del responsabile dello stesso, per gli incarichi conferiti in data successiva al 23 marzo 1997;

che molti sembrano essere i dubbi e le incertezze interpretative soprattutto in rapporto ai tempi e ai termini di decorrenza del predetto obbligo;

che mentre nel caso di lavori pubblici ed Enti pubblici la data del conferimento dell'incarico è facilmente individuabile, così non è nel caso di incarichi conferiti per progetti relativi a lavori privati.

Tutto ciò premesso, impegna il Governo a chiarire se, nel caso di progetti riferiti a lavori privati, è sufficiente:

a) esibire semplicemente lettera di incarico;

b) accompagnare la lettera di incarico da data certa (*probatio diabolica* almeno al momento, stante il fatto che tra privati il conferimento dell'incarico avviene prevalentemente in maniera orale);

c) atto notorio.

9.2793.63 CURTO, BORNACIN DECORATO, MEDURI, RAGNO, PONTONE,  
SPECCHIA, MAGGI, VALENTINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2793, collegato alla finanziaria,

atteso che la privatizzazione delle aziende Poste e Telecom costituisce un fatto positivo, che per questa stessa ragione lo Stato non può più utilizzare tali aziende per realizzare forme di sostegno alle piccole aziende editrici, mediante le politiche di agevolazione tariffaria fino ad oggi perseguite; a difesa del pluralismo, della libertà di diffusione del pensiero, contro le spinte che conducono alla omologazione delle voci; ravvisando nella piccola editoria un bene che lo Stato deve comunque tutelare,

impegna il Governo:

a presentare, entro 60 giorni, al Parlamento un provvedimento che provveda con misure dirette e non più con meccanismi indiretti a dare sostegno alla piccola editoria.

9.2793.65

FOLLONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2793, collegato alla finanziaria,

considerata la direttiva del Governo, contenuta nel documento di programmazione economico-finanziaria 1998-2000, che promuove le intese di programmazione concertate tra il Governo e le regioni allo scopo di sostenere programmi e progetti di innovazione tecnologica e di ricerca applicata al fine di accrescere il livello qualitativo e quantitativo del sistema produttivo ed istituzionale del Paese;

considerato che il sistema nazionale della ricerca-sperimentazione-produzione ha raggiunto in ambito europeo, capacità di competizione soprattutto nei settori riguardanti lo spazio, le tecniche di assistenza e di controllo della navigazione, le telecomunicazioni satellitari, costituendo un importante settore industriale nel panorama del Paese;

considerato che il ricorso alla innovazione tecnologica ed alla ricerca scientifica finalizzata si pone come condizione ineludibile per restare al passo con la evoluzione del settore del trasporto aereo al fine di garantire la sicurezza dei passeggeri, servendosi di sistemi di radionavigazione posizionati nello spazio (e non solo a terra, come è attualmente) e che i suddetti sistemi di radionavigazione possono essere applicati al trasporto terrestre, ferroviario e navale;

rilevato che nonostante ciò l'apporto dell'Italia ai programmi europei, molto rilevante sul piano finanziario o nella erogazione di innovazione e di ricerca, maturato in ambito sia di Eurocontrol sia maggiormente dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA) e della Unione europea (le varie direzioni generali in funzione dei rispettivi settori applicativi), non ha finora ricevuto le attese ricadute sul territorio nazionale, tanto che le varie strutture di promozione, di gestione e di impiego (agenzie o quant'altro) sono dislocate di preferenza nel territorio di influenza delle maggiori industrie e/o delle maggiori strutture di servizio localizzate all'estero con esclusione totale della regione mediterranea e dell'Italia, che di questa rappresenta la base avanzata e primaria;

rilevato che le disposizioni della legge n. 665 del 1996 impegnano l'Ente nazionale di assistenza al volo, in accordo con il Ministero dei trasporti e della navigazione, a prendere parte - assumendo i conseguenti impegni finanziari e tecnologici - ai programmi europei di ricerca e di sviluppo nel campo della navigazione satellitare aerea e delle previste seguenti applicazioni nei settori dei trasporti terrestri e navali, nonchè a presentare, nel contesto dato, la candidatura dell'Italia ad ospitare, sul proprio territorio, la struttura della costituenda agenzia di navigazione satellitare multimodale;

che in conseguenza di ciò l'ENAV, con la delibera del consiglio di Amministrazione, ha già provveduto a stanziare le somme iniziali occorrenti per sostenere la presenza delle industrie nazionali nei programmi GNSS 1 e 2 e per porre le premesse infrastrutturali utili alla realizzazione dell'insediamento della suddetta agenzia,

tutto ciò premesso, impegna il Governo:

a) a decidere le necessarie risorse e a conferire adeguato sostegno ai programmi di ricerca-sperimentazione-produzione nazionali per garantire positiva partecipazione ai progetti tecnologici aerospaziali,

in particolare della navigazione satellitare, per supportare la industria nazionale e le sue prospettive di accesso, particolarmente in Europa;

*b)* a presentare, formalmente ed ufficialmente nelle sedi europee competenti e decisionali, previa l'intesa dei ministeri dei trasporti e della navigazione, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della università e ricerca scientifica e degli affari esteri, la candidatura dell'Italia ad ospitare, sul territorio nazionale, la sede della costituenda agenzia multimodale di navigazione satellitare.

9.2793.70

PAROLA, LARIZZA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2793 recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica»;

considerando:

l'importanza del commercio con l'estero ai fini della formazione del reddito nazionale

impegna il Governo:

a potenziare qualsiasi struttura pubblica o privata nazionale esistente nei paesi esteri, ed in particolare dell'Africa e del Medio Oriente dove lo scambio tra la nostra tecnologia e le materie prime costituisce una grandissima opportunità a beneficio dei livelli occupazionali italiani oltre che della bilancia dei pagamenti.

9.2793.72

FOLLONI, CIMMINO, GUBERT

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2793, collegato alla finanziaria,

considerato che i piccoli comuni non dispongono del servizio Taxi e che tale servizio viene effettuato invece dai veicoli a noleggio con conducente;

invita il Governo:

a considerare la possibilità di equiparare ai «veicoli da piazza» di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 38, anche i veicoli a noleggio con conducente.

9.2793.73

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2793, collegato alla finanziaria,

premessò:

che la regione Campania, con legge n. 3 del 19 febbraio 1996 ha disciplinato, in attuazione dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992,

n. 179, la formazione, l'approvazione e la realizzazione dei programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia residenziale ed ambientale, finalizzati ad una più organica valorizzazione del territorio ed utilizzazione delle infrastrutture, delle residenze e del patrimonio edilizio esistente;

che il programma integrato è rivolto ad ambiti di edilizia preesistente ai fini della riqualificazione urbanistica ed ambientale di aree centrali urbane e di periferie degradate;

che il programma integrato ha, tra i suoi scopi, anche quello del riordino complessivo del sistema insediativo esistente e/o del ripristino di qualità ambientale del territorio interessato:

che il programma integrato, pur presupponendo la vigenza del piano regolatore generale, può essere adottato anche in variante al piano regolatore generale, ai piani attuativi ed ai regolamenti edilizi vigenti, ai soli fini della riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del tessuto urbano,

impegna il Governo:

ad adottare le misure necessarie per rendere immediatamente attuativa la legge regionale n. 3 del 19 febbraio 1996 per sbloccare le problematiche edilizie, urbanistiche e di riqualificazione ambientale nei territori delle isole minori italiane e dell'area flegrea.

9.2793.74

LAURO

*Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

«Art. 40-bis.

*(Delega al Governo per interventi in materia di calamità naturali)*

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare in maniera organica la materia dell'intervento dello Stato per il ristoro dei danni prodotti da calamità naturali ai beni di proprietà di privati attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) limitare l'intervento statale alle sole ipotesi di calamità naturali dichiarate di rilievo nazionale dal Governo;

b) favorire il ricorso all'assicurazione dei rischi da calamità naturali, anche prevedendo misure di carattere fiscale volte a incentivare, senza che ne derivino perdite di gettito per il bilancio dello Stato, l'estensione della copertura assicurativa delle polizze incendio;

c) stabilire i limiti massimi del rimborso assicurativo, prevedendo che l'intervento statale, anche in assenza di copertura assicurativa, non possa comunque superare un importo corrispondente alla differenza tra tali limiti e l'importo del danno;

d) stabilire le modalità per l'integrazione tra intervento statale e copertura assicurativa, operando in particolare sul piano della disciplina delle modalità di determinazione dei premi e di individuazione delle somme assicurate;

e) favorire il coordinamento tra le compagnie di assicurazione ai fini del più proficuo utilizzo dello strumento della riassicurazione catastrofale;

f) individuare i casi e le tipologie di beni, oltre quelli realizzati in contrasto con normative e regolamentazioni ambientali, urbanistiche ed edilizie, in relazione ai quali l'intervento dello Stato resta precluso;

g) definire i parametri cui fare riferimento per la determinazione del valore delle diverse tipologie di beni danneggiati, assumendo quale criterio-limite, per la ricostruzione e riparazione di beni immobili, il valore da ultimo dichiarato ai fini del pagamento dell'imposta comunale sugli immobili;

h) modificare, in coerenza con i principi e criteri direttivi di cui al presente comma, le disposizioni di cui al decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni, e alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni e integrazioni;

i) avvalersi delle compagnie di assicurazione per l'accertamento dell'entità dei danni e la relativa liquidazione;

l) attribuire all'ISVAP il compito di vigilare sull'attuazione della normativa.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi stessi.

3. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti legislativi di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1998 previo parere delle Commissioni di cui al comma 2».

40.0.200

MUNGARI

*Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

«Art. 40-bis.

*(Delega al Governo per snellire e flessibilizzare il mercato del lavoro)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto, al fine di snellire e flessibilizzare il mercato del lavoro, sopprimendo gli organismi pubblici preposti al



collocamento dei lavoratori, e di consentire, in deroga alla vigente legislazione, la prestazione dell'attività lavorativa secondo le modalità, tempi e trattamenti più convenienti per i lavoratori e le imprese, al fine dell'incremento dell'occupazione. Dall'applicazione del presente articolo dovranno derivare economie non inferiori a lire 50 miliardi annui».

40.0.201

VEGAS, PEDRIZZI, TAROLLI, GUBERT

*Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

«Art. 40-bis.

*(Delega per la istituzione del Ministero per le politiche del territorio)*

1. Al fine di una maggiore razionalizzazione dei Ministeri attualmente esistenti il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati alla costituzione del Ministero per le politiche del territorio cui dovranno confluire le competenze, il personale e le risorse del Ministero dei lavori pubblici e per le aree urbane ed il Ministero dell'ambiente».

*Conseguentemente, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di 50 miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997».*

40.0.202

LASAGNA

*Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:*

«Art. 40-bis.

*(Esenzione contributiva per apprendisti artigiani)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 le regioni a statuto ordinario disciplinano l'esenzione dei datori di lavoro dalla corresponsione dei contributi sociali obbligatori per gli apprendisti artigiani entro limiti compatibili con le risorse di cui alla tabella B allegata alla presente legge. Sono comunque fatte salve le esenzioni di cui all'articolo 2, comma 7-bis».

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 11, è elevato di somma pari alla minore entrata l'importo da destinare ad incrementare le risorse previste alla tabella B di cui al comma 10 dell'articolo 26, eventualmente ricomprendendo in tale somma per la quota di competenza anche i fondi da destinare al Fondo nazionale per la montagna di cui alla legge n. 97 del 1994».*

40.0.203

GUBERT

*Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

«Art. 40-bis.

*(Contributi INAIL)*

1. I contributi di cui al decreto-legge 23 marzo 1948, n. 327, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1953, n. 35, e di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2390, a decorrere dal 1° gennaio 1988 sono destinati dall'INAIL:

a) alla copertura assicurativa degli orfani dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale ad esso affidata secondo apposito regolamento approvato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) alla riabilitazione, alla formazione ed al reinserimento degli invalidi del lavoro e dei tecnopatici nel mondo professionale, anche attraverso le sperimentazioni gestionali con le regioni e le aziende sanitarie locali, di cui all'articolo 4, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412».

40.0.204

TAROLLI, BIASCO, D'ONOFRIO, NAPOLI Roberto

*Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

«Art. 40-bis.

1. La domanda di iscrizione nella gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali di cui all'articolo 1, commi da 202 a 208, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere presentata fino al 31 marzo 1998 senza applicazione di oneri accessori sui contributi dovuti.

2. I termini per usufruire del condono previdenziale, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono riaperti fino al 30 aprile 1998; sono sanabili tutti i ritardati od omessi adempimenti verso tutti gli enti previdenziali dovuti fino alla data del 20 ottobre 1997; le somme dovute devono essere maggiorate del 5 per cento annuo dalla data di scadenza del termine precedente.

3. I termini per la chiusura delle partite IVA inattive, di cui all'articolo 2-*nonies* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, sono ulteriormente riaperti fino al 30 aprile 1998; il semplice versamento della somma prevista – integrato con la data di cessazione – è condizione necessaria e sufficiente per la cancellazione della partita IVA, senza bisogno di ulteriori adempimenti, anche per coloro che hanno già provveduto ad effettuare il versamento senza la presentazione della ulteriore richiesta di cancellazione.

4. I versamenti, di imposte e contributi omessi o tardivamente adempiuti, di cui all'articolo 3, commi da 204 a 210, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere utilmente effettuati fino al 30 aprile 1998, con la maggiorazione del 5 per cento annuo dal 1° ottobre 1997.

5. I termini del 30 settembre 1997 e 31 ottobre 1997 per la consegna dei questionari degli studi di settore possono essere adempiuti entro il 31 dicembre 1997, senza applicazione di sanzioni, mediante invio di supporto magnetico che potrà contenere anche un solo questionario.

6. I versamenti e le adesioni al concordato, per gli anni precedenti al 1994, possono essere effettuati fino al 30 aprile 1998; lo stesso termine vale per la presentazione delle istanze per l'anno 1994; tutti gli altri termini previsti dal comma 6-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, devono intendersi differiti di un anno, compresa la regolarizzazione delle scritture contabili; sulle somme risultanti dovute deve essere corrisposto l'interesse annuo del 5 per cento dalla data di scadenza del termine precedente; l'adesione è ammessa anche per quei contribuenti che, nel frattempo, avessero ricevuto accertamenti induttivi di cui non si tiene conto».

40.0.205

MANIS

*Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

*(Riapertura dei termini per il condono previdenziale in agricoltura)*

1. I termini per la presentazione della domanda di condono previdenziale per il settore agricolo di cui all'articolo 4, comma 4 del decreto legge 28 marzo 1997, n.79 convertito con modificazioni con legge 28 maggio 1997, n. 140, sono riaperti dalla entrata in vigore della presente legge sino al 31 maggio 1998, con inclusione anche di tutti i contributi scaduti e non pagati dal 31 maggio 1997 sino al 31 maggio 1998.

2. Il pagamento dei contributi può avvenire in un' unica soluzione entro il 31 maggio 1998 attualizzati al tasso del 20 per cento.

3. Il pagamento può inoltre avvenire in tre rate scadenti il 31 maggio 1998; il 30 novembre 1998 ed il 28 febbraio 1999 nelle misure già

previste al tasso attualizzato della quota capitale contributiva di cui al precedente comma 2.

4. Il pagamento può altresì avvenire in 30 rate semestrali di cui la prima entro il 30 maggio 1998.

5. Coloro i quali hanno aderito al condono entro il 31 maggio 1997 possono ricalcolare il nuovo debito secondo le più vantaggiose norme previste dal presente articolo considerando come acconto quanto già avuto».

6. Agli oneri derivanti dalla applicazione del presente articolo, valutati in circa 200 miliardi si provvede attraverso la riduzione dei trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche, in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposite direttive per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997».

40.0.206 MONTELEONE, RECCIA, CUSIMANO, MACERATINI, BATTAGLIA, CURTO, PEDRIZZI, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, MAGNALBÒ

*Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

«Art. 40-bis.

*(Assicurazione contro gli infortuni in agricoltura)*

1. In materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali in agricoltura, l'agroindustria è soggetta alle disposizioni del testo unico, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, relative alla gestione industria.

2. L'INAIL provvede direttamente alla determinazione e alla riscossione dei premi dell'intero settore.

3. Al lavoro autonomo agricolo non si applica il principio dell'automaticità delle prestazioni».

40.0.207

MANIS

*Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

«Art. 40-bis.

*(Contenimento delle spese del bilancio dello Stato e riduzione delle aliquote IRPEF)*

1. I trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di lire 2.000 miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlati-

vamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro e del bilancio e delle programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.

2. Il fondo ordinario per la finanza locale è ridotto, per l'anno 1998, di lire 1.000 miliardi, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Gli enti locali hanno facoltà di incrementare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili e di applicare addizionali sulle imposte erariali di loro spettanza al fine di incamerare un gettito nel suo complesso non superiore al 60 per cento dei minori trasferimenti di spettanza di ciascun ente.

3. I trasferimenti a carico dello Stato a favore delle regioni destinati alla copertura degli oneri per la medicina specialistica e per la spesa ospedaliera finanziati con il Fondo sanitario nazionale sono ridotti di lire 3.000 miliardi per l'anno 1998 e successivi, previa rideterminazione dei relativi parametri, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Le regioni hanno facoltà di aumentare la quota dell'accisa sulla benzina di loro spettanza al fine di ottenere entrate nel complesso non superiori all'80 per cento dei minori trasferimenti di spettanza di ciascun ente.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per l'anno 1998 sono ridotti di complessive lire 4.000 miliardi, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. I trasferimenti destinati all'Ente poste italiane, come determinati dalla presente legge, sono sospesi.

6. Le aliquote dell'imposta sui redditi delle persone fisiche per l'anno 1998 sono proporzionalmente ridotte per gli scaglioni relativi ai redditi sino a lire 150 milioni annue in modo da assicurare una diminuzione del gettito pari a lire 9.999 miliardi.».

40.0.208

VEGAS, PEDRIZZI, TAROLLI

*Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

«Art. 40-bis.

*(Contenimento delle spese del bilancio dello Stato  
e riduzione delle aliquote IRPEF)*

1. I trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di lire 2.000 miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro e del bilancio e delle programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.

2. Il fondo ordinario per la finanza locale è ridotto, per l'anno 1998, di lire 1.000 miliardi, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Gli enti locali hanno facoltà di incrementare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili e di applicare addizionali sulle imposte erariali di loro spettanza al fine di incamerare un gettito nel suo complesso non superiore al 60 per cento dei minori trasferimenti di spettanza di ciascun ente.

3. I trasferimenti a carico dello Stato a favore delle regioni destinati alla copertura degli oneri per la medicina specialistica e per la spesa ospedaliera finanziati con il Fondo sanitario nazionale sono ridotti di lire 3.000 miliardi per l'anno 1998 e successivi, previa rideterminazione dei relativi parametri, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Le regioni hanno facoltà di aumentare la quota dell'accisa sulla benzina di loro spettanza al fine di ottenere entrate nel complesso non superiori all'80 per cento dei minori trasferimenti di spettanza di ciascun ente.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per l'anno 1998 sono ridotti di complessive lire 4.000 miliardi, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. I trasferimenti destinati all'Ente poste italiane, come determinati dalla presente legge, sono sospesi.

6. Per i contribuenti il cui reddito complessivo familiare suddiviso per ciascun componente del nucleo familiare sia inferiore al valore medio *pro capite* del totale dei redditi dichiarati si applica una riduzione delle aliquote dell'imposta sui redditi delle persone fisiche per l'anno 1998 in misura uguale per ogni scaglione di reddito, in modo da assicurare una diminuzione del gettito pari a lire 9.999 miliardi.».

40.0.209

VEGAS, PEDRIZZI, TAROLLI, GUBERT

*Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

«Art. 40-bis.

*(Contenimento delle spese del bilancio dello Stato e incremento dei minimi pensionistici)*

1. Gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l'anno 1998, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, per la parte di competenza e di cassa e fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge. Il 98 per cento delle economie così realizzate è destinato all'aumento dei trattamenti minimi di pensione».

40.0.210

VEGAS, PEDRIZZI, TAROLLI, GUBERT

*Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

«Art. 40-bis.

*(Norme in materia di pensionamento)*

1. I lavoratori dipendenti hanno diritto a mantenere, a domanda, il rapporto di lavoro successivamente al raggiungimento del limite di età per il conseguimento del pensionamento di vecchiaia, mantenendo l'iscrizione nei rispettivi istituti pensionistici.

2. Ogni anno di iscrizione successivo a quello del raggiungimento del limite di età dà diritto ad un incremento aggiuntivo del trattamento pensionistico in ragione di 0,5 punti percentuali.

3. A decorrere dalla data di raggiungimento del limite di età il rapporto di lavoro è trasformato a tempo determinato per la durata contrattualmente pattuita e illimitatamente rinnovabile».

*Conseguentemente, all'articolo 26, comma 2, le parole: «all'1 per cento» sono sostituite dalle altre: «al 2 per cento».*

40.0.211 VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI

*Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

«Art. 40-bis.

*(Limite di reddito per pensioni di reversibilità)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, il limite di reddito di cui all'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è quello previsto dall'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per la concessione della pensione di reversibilità a favore degli orfani, dei collaterali maggiorenni e dei genitori del dipendente o del pensionato statale, totalmente inabili a proficuo lavoro.

2. Il limite di reddito di cui al comma 1 è rivalutabile annualmente secondo gli indici di rivalutazione dei lavoratori dell'industria, rilevati dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari.

3. È abrogata la lettera g) dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342».

40.0.212

LORETO, UCCHIELLI, ROBOL

*Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

«Art. 40-bis.

*(Finanziamento dei patronati)*

1. La misura percentuale di cui all'articolo 4, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947,

n. 804, e successive modificazioni, da applicarsi sul gettito dei contributi incassati dagli Istituti che gestiscono le varie forme di previdenza sociale, ai fini del finanziamento del fondo patronati, non può risultare superiore, con riferimento al gettito accertato per ciascun anno, a 0,05 punti percentuali».

*Consequentemente aggiungere il seguente articolo:*

«Art. ...

1. Coloro che hanno usufruito della rateizzazione del debito ai sensi del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, possono attualizzare il debito totale al tasso di interesse legale con pagamento in unica soluzione da effettuarsi entro il 15 dicembre 1997».

40.0.214

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI

*Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

«Art. 40-bis.

*(Finanziamento dei patronati)*

1. La misura percentuale di cui all'articolo 4, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni, da applicarsi sul gettito dei contributi incassati dagli Istituti che gestiscono le varie forme di previdenza sociale, ai fini del finanziamento del fondo patronati, non può risultare superiore, con riferimento al gettito accertato per ciascun anno, a 0,05 punti percentuali».

40.0.213

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI

*Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

«Art. 40-bis.

*(Contributi ai floricoltori)*

1. Il Ministro per le politiche agricole procede, su istanza dell'Unione cooperativa Floricoltori della Riviera s.c. a r.l., destinataria dei contributi di cui ai decreti ministeriali n. 10244 in data 4 ottobre 1983 e n. 1324 in data 2 agosto 1989 per la realizzazione e gestione, in esecuzione del disposto dell'articolo 5, primo comma, lettera *a*), della legge 1° luglio 1977, n. 403, e dell'articolo 4, comma 3, lettera *c*), della



legge 8 novembre 1986, n. 752, del “centro di commercializzazione di prodotti floricoli, mercato dei fiori” di proprietà del comune di Sanremo, alla liquidazione finale dei contributi medesimi in conto capitale.

2. La liquidazione è subordinata alla concessione, da parte del comune di Sanremo, per un periodo non inferiore a venti anni, della gestione dell’opera alla Cooperativa destinataria dei contributi.

3. Il vincolo di destinazione a centro di commercializzazione di prodotti floricoli, mercato dei fiori, previsto dall’articolo 3, comma 108, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, si intende esteso all’intera opera pubblica e relative infrastrutture e pertinenze».

*Conseguentemente, l’aliquota del contributo di cui all’articolo 25 del presente disegno di legge è aumentata nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente comma.*

*Conseguentemente, ancora, l’imposta di base sugli alcolici è elevata fino a concorrenza dell’importo dell’onere derivante dalla precedente modifica.*

40.0.215

BORNACIN, RECCIA, FLORINO, MULAS, BONATESTA

*Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:*

«Art. 40-bis.

*(Modifica dell’articolo 10  
del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494)*

1. Al comma 1, lettere *a)* e *b)* dell’articolo 10 del decreto-legislativo 14 agosto 1996, n. 494, dopo la parola “architettura” sono aggiunte le seguenti: “, in scienze agrarie o in scienze forestali,” e al medesimo comma, lettera *c)*, dopo le parole “o perito industriale” sono aggiunte le seguenti: “o perito agrario”.

2. Al comma 2 del citato articolo 10 del decreto legislativo n. 494 del 1996, dopo le parole: “degli architetti” sono aggiunte le seguenti: “dei dottori agronomi e dei dottori forestali, o dal Collegio nazionale dei periti agrari”».

40.0.216

MINARDO

*Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:*

«Art. 40-bis.

*(Disposizioni in materia di beni comuni)*

1. I commissariati per la liquidazione degli usi civici di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono soppressi. Le relative competenze sono trasferite ai pretori.

2. L'inclusione delle terre civiche in piani territoriali ed urbanistici di qualsiasi livello e in altri piani dotati degli stessi effetti determina di per sè l'estinzione degli usi civici incompatibili con la destinazione di piano, salva diversa espressa previsione di legge.

3. I comuni, con deliberazione della giunta, individuano entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge i terreni soggetti ad uso civico e stabiliscono per quelli privati la liquidazione dell'uso civico, determinando il pagamento, a carico del proprietario del terreno, di una somma pari al reddito dominicale moltiplicato per quindici. Il pagamento di detta somma estingue l'uso civico. Trascorso detto termine, si estingue qualsiasi azione diretta all'accertamento dell'uso civico da chiunque proponibile.

4. Gli atti di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale su beni civici, stipulati dai comuni, dalle frazioni, dalle università agrarie o da altri organismi rappresentativi della collettività senza l'osservanza delle norme prescritte, sono convalidati se risultano stipulati prima della data del 30 settembre 1997, trascritti almeno entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e purchè l'acquirente entro tale termine versi alla Conservatoria dei registri immobiliari competente una somma pari a 15 volte il reddito dominicale, a titolo di convalida.

5. L'affrancazione dai canoni previsti dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, può avvenire offrendo il pagamento di una somma pari al reddito dominicale moltiplicato per quindici. Con il pagamento sono sanate tutte le invalidità derivanti dall'inosservanza dell'articolo 21 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

6. In caso di contestazione il procedimento di affrancazione e di liquidazione si svolge innanzi al pretore secondo le norme previste dagli articoli 2 e seguenti della legge 22 luglio 1996, n. 607.

7. Sono abrogate tutte le norme, legislative e regolamentari in contrasto con i commi 1, 2, 3, 4, 5, e 6».

40.0.217

DI BENEDETTO

*Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

«Art. 40-bis.

*(Riprogrammazione dei programmi a cofinanziamento comunitario e inclusione di nuovi interventi)*

1. A carico delle risorse rese disponibili attraverso la riprogrammazione disciplinata dall'articolo 2, commi 97 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei programmi relativi alle infrastrutture sono incluse le seguenti opere:

a) realizzazione ponte sul Fiume Liri in località Campo Larino (comuni di Arce e Monte San Giovanni Campano).

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sollecita, secondo le rispettive competenze, il Ministero dei lavori pubblici e, tramite lo stesso, l'Anas, nonchè l'amministrazione provinciale di Frosinone per la definitiva messa a punto e l'inoltro dei progetti, relativi alle predette opere, all'esame istruttorio e al CIPE, per la loro inclusione nei programmi pluriennali di realizzazione della viabilità».

40.0.218

DIANA Lino

*Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

«Art. 40-bis.

*Riprogrammazione dei programmi a cofinanziamento comunitario e inclusione di nuovi interventi)*

1. A carico delle risorse rese disponibili attraverso la riprogrammazione disciplinata dall'articolo 2, commi 97 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei programmi relativi alle infrastrutture sono incluse le seguenti opere:

a) superstrada di collegamento tra Atina ed Isernia (completamento dorsale appenninica);

b) collegamento tra la superstrada Frosinone-Sora e la superstrada Avezzano-Sora;

c) bretella S.S. Casilina sud - S.S. Maria (completamento anello attorno a Frosinone);

d) collegamento tra la S.S. n. 156 Frosinone-Latina ed il realizzando casello autostradale di Ferentino.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sollecita, secondo le rispettive competenze, il Ministero dei lavori pubblici e, tramite lo stesso, l'ANAS, nonchè l'amministrazione provinciale di Frosinone per la definitiva messa a punto e l'inoltro dei progetti, relativi alle predette opere, all'esame istruttorio e al CIPE, per la loro inclusione nei programmi pluriennali di realizzazione della viabilità».

40.0.219

DIANA Lino

*Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

«Art. 40-bis.

*(Riprogrammazione dei programmi a cofinanziamento comunitario e inclusione di nuovi interventi)*

1. A carico delle risorse rese disponibili attraverso la riprogrammazione disciplinata dall'articolo 2, commi 97 e seguenti, della legge 23

dicembre 1996, n. 662, nei programmi relativi alle infrastrutture sono incluse le seguenti opere:

a) superstrada Fiuggi-campi di neve per il collegamento stazione termale di Fiuggi con i campi sciistici di Campocatino e Campo Staffi.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sollecita, secondo le rispettive competenze, il Ministero dei lavori pubblici e, tramite lo stesso, l'ANAS, nonché l'amministrazione provinciale di Frosinone per la definitiva messa a punto e l'inoltro dei progetti, relativi alle predette opere, all'esame istruttorio e al CIPE, per la loro inclusione nei programmi pluriennali di realizzazione della viabilità».

40.0.221

DIANA Lino

*Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

«Art. 40-bis.

*(Destinazione introiti derivanti da sovrapprezzo sulle tariffe della rete autostradale)*

1. Una quota parte, pari alla metà della somma prevista, del sovrapprezzo sulle tariffe della rete autostradale in concessione previsto dalla lettera b), comma 5, della legge 12 agosto 1982, n. 531, è finalizzata al completamento dell'autostrada Siracusa-Gela e dell'autostrada Catania-Siracusa».

40.0.220

FIRRARELLO

*Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

«Art. 40-bis.

*(Divieto di vendita sottocosto)*

1. Al fine di evitare l'alterazione dei valori dell'offerta e le distorsioni competitive nel circuito della produzione e commercializzazione di generi di largo consumo nonché di salvaguardare i livelli occupazionali, la tutela del consumatore e la correttezza nei rapporti tra gli operatori economici, è vietata la vendita sottocosto di prodotti ad un prezzo inferiore al prezzo effettivo d'acquisto. Per prezzo effettivo d'acquisto si intende quello risultante dalle fatture di acquisto:

a) maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto, di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e dell'eventuale prezzo di trasporto fino ai magazzini o ai locali dell'impresa acquirente;

b) diminuito degli eventuali sconti connessi al prodotto purchè, in ogni caso, contrattualmente certi e definiti, nonchè degli eventuali sconti fuori fattura purchè documentati, riconducibili al prodotto, non condizionati e non legati a controprestazioni da parte dell'acquirente.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le deroghe, le sanzioni, consistenti nel pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 20 milioni, e le modalità per l'attuazione delle presenti disposizioni. I proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi del presente comma sono devoluti ai comuni, ivi compresi quelli riscossi per oblazione. I trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997».

40.0.222 PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, CURTO, COLLINO, DEMASI, MANTICA, PONTONE, BONATESTA, FLORINO, MULAS, MARRI, SERVELLO, LISI, BONATESTA, BEVILACQUA

*Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

«Art. 40-bis.

*(Divieto di vendita sottocosto)*

1. Al fine di evitare l'alterazione dei valori dell'offerta e le distorsioni competitive nel circuito della produzione e commercializzazione di generi di largo consumo nonchè di salvaguardare i livelli occupazionali, la tutela del consumatore e la correttezza nei rapporti tra gli operatori economici, è vietata la vendita sottocosto di prodotti ad un prezzo inferiore al prezzo effettivo d'acquisto. Per prezzo effettivo d'acquisto si intende quello risultante dalle fatture di acquisto:

a) maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto, di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e dell'eventuale prezzo di trasporto fino ai magazzini o ai locali dell'impresa acquirente;

b) diminuito degli eventuali sconti connessi al prodotto purchè, in ogni caso, contrattualmente certi e definiti, nonchè degli eventuali sconti fuori fattura purchè documentati, riconducibili al prodotto, non condizionati e non legati a controprestazioni da parte dell'acquirente.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le deroghe, le sanzioni, consistenti nel pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 20 milioni, e le modalità per l'attuazione delle presenti disposizioni. I proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi del presente comma sono devoluti ai comuni, ivi compresi quelli riscossi per oblazione. Il predetto importo è iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti negli anni 1998 e successivi dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al precedente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

40.0.223

D'ALÌ

*Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

«Art. 40-bis.

*(Proroga dei termini)*

Il termine del 31 dicembre 1995, previsto dai commi 8, primo periodo, e 9 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, prorogato al 31 dicembre 1997 dall'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1998».

*Conseguentemente, all'articolo 19, comma 1, sostituire le parole da: «a lire 2.500 miliardi» fino alla fine del comma, con le altre: «a lire 2.550 miliardi per l'anno 1998, a lire 3.050 miliardi per l'anno 1999 e a lire 3.550 miliardi per l'anno 2000».*

40.0.224

D'ALÌ, VEGAS

*Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

«Art. 40-bis.

*(Mattatoi e impianti di macellazione)*

1. Il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo del 18 aprile 1994, n. 286, è differito al 31 dicembre 1998 per gli stabi-

limenti che hanno beneficiato del periodo supplementare concesso dal Ministero della sanità in applicazione del comma 9 dell'articolo 13 del citato decreto legislativo del 18 aprile 1994, n. 87, a condizione che gli interessati dimostrino di avere iniziato, entro il termine dello stesso periodo supplementare, a conformarsi ai requisiti fissati dal citato decreto legislativo e di non avere potuto rispettare il medesimo termine supplementare per motivi che non sono loro imputabili.

2. Relativamente ai mattatoi e impianti di macellazione pubblici dei comuni che dovranno adeguarsi in base al citato decreto legislativo n. 286 del 1994, se alla data del 30 giugno 1986 non avranno risolutivamente provveduto, i prefetti delle competenti circoscrizioni territoriali sono tenuti a nominare appositi commissari *ad acta* incaricati a provvedere con l'assunzione dei poteri sostitutivi per l'adeguamento strutturale a norma del citato decreto legislativo n. 286 del 1994 entro il 31 dicembre 1998».

40.0.226

MORO, ROSSI

*Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

«Art. 40-bis.

1. Il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, fissato al 31 dicembre 1997 dall'articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, per gli stabilimenti che hanno beneficiato del periodo supplementare concesso dal Ministero della sanità in applicazione del comma 9 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 9, del decreto 23 novembre 1995 del Ministro della sanità, pubblicato nel supplemento ordinario n. 157 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, a condizione che gli interessati dimostrino di avere iniziato, entro il termine dello stesso periodo supplementare, a conformarsi ai requisiti fissati dal citato decreto legislativo n. 286 del 1994 e di non aver potuto rispettare il medesimo termine supplementare per motivi che non sono loro imputabili, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1998.

2. Il termine di cui all'articolo 19, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, fissato al 31 dicembre 1997 dall'articolo 6-ter, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1998.

3. Il termine per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, fissato al 31 dicembre 1997 per gli stabilimenti di macellazione e sezionamento di carni fresche di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, per i quali sia stata presentata istanza di rinnovo dell'autorizzazione rispettivamente entro il 30 settembre 1995 ed il 30 settembre 1994, è prorogato al 31 dicembre 1998».

40.0.227 (Nuovo testo) (p. 461)

D'ALÌ

*Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

«Art. 40-bis.

*(Vittime di eventi delittuosi)*

«2-bis. Le previsioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302, si applicano anche in presenza di effetti invalidanti o letali causati da attività di tutela svolte da corpi dello Stato o comunque da soggetti pubblici, in relazione al rischio del verificarsi dei fatti delittuosi indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 1 della predetta legge o di attentati alla sicurezza di soggetti pubblici o privati.

2-ter. All'articolo 11, comma 1, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, dopo le parole, "l'eventuale involontario concorso" sono inserite le seguenti: " , anche di natura colposa,".

2-quater. La presente legge si applica a tutti gli eventi di cui all'articolo 1 verificatisi dopo la data di entrata in vigore della legge 20 ottobre 1990, n. 302».

*Conseguentemente, all'articolo 19, comma 1, sostituire le parole da: «a lire 2.500 miliardi» fino alla fine del comma, con le altre: «a lire 2.502 miliardi per l'anno 1998, a lire 3.001 miliardi per l'anno 1999 e a lire 3.501 miliardi per l'anno 2000».*

40.0.228

D'ALÌ

*Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

«Art. 40-bis.

*(Riordino degli istituti di ricerca agraria sottoposti alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole)*

1. Gli Istituti di ricerca di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, ed alla legge 6 giugno 1973, n. 306, al regio decreto 10 maggio 1928, n. 1418, alla legge 25 febbraio



1963, n. 258, al regio decreto 16 giugno 1938, n. 1049, e successive modificazioni, gli uffici di cui al regio decreto 26 novembre 1876, n. 3534, ed alla legge 26 marzo 1921, n. 321, nonchè tutti gli altri istituti o centri di ricerca sottoposti alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole sono soppressi ed è abolita ogni loro preesistente struttura organizzativo-funzionale, ivi compresa la distinzione tra sedi centrali e sezioni periferiche.

2. È istituito l'ente per la ricerca scientifica tecnologica e economica agroalimentare e forestale (ERSTEAF), di seguito denominato "Ente", cui sono trasferiti il patrimonio, le strutture ed il personale degli istituti di cui al comma 1. L'Ente è persona giuridica di diritto pubblico, avente grado pari agli istituti scientifici universitari, è dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, è iscritto nella categoria VI della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni ed è sottoposto alla vigilanza congiunta del Ministero delle politiche agricole e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. Con l'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nomina un commissario per ciascun istituto di cui al comma 1. I commissari devono essere scelti tra persone di provata capacità scientifica e tecnico-amministrativa, anche provenienti dalla pubblica amministrazione, purchè estranei sia agli istituti di cui al comma 1, sia alle amministrazioni vigilanti. Ai commissari è affidato il compito di porre in essere tutte le misure per realizzare i necessari trasferimenti all'Ente del patrimonio, delle strutture e del personale degli istituti di cui al comma 1. Sempre con l'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro nomina un collegio straordinario dei revisori dei conti, composto da cinque membri, di cui due indicati dai Ministri vigilanti e tre dal Ministro del tesoro che indica anche chi, tra essi, dovrà svolgere le funzioni di presidente del collegio medesimo. I membri del collegio straordinario dei revisori dei conti devono essere estranei, sia agli istituti di cui al comma 1, sia alle amministrazioni vigilanti ed hanno il compito di affiancare l'opera dei commissari, per quanto riguarda l'esecuzione di accurate verifiche amministrative sugli istituti di cui al comma 1, volte ad evitare il trasferimento all'Ente di preesistenti problemi amministrativi, finanziari e gestionali. Le gestioni commissariali ed il mandato del collegio straordinario dei revisori dei conti hanno termine al momento della nomina degli organi ordinari dell'Ente che deve, comunque, avvenire entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

4. I compiti, gli organi direttivi e di controllo e la strutturazione dell'Ente sono determinati da un decreto legislativo emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, in base ai seguenti criteri:

a) l'Ente è strutturato in più unità territoriali delimitate su base regionale o interregionale che raggruppano uno o più centri di ricerca a carattere interdisciplinare;

b) l'Ente è articolato in più dipartimenti che, per ciascun gruppo disciplinare da essi rappresentato, costituiscono il riferimento scientifico per lo svolgimento delle attività interdisciplinari dell'Ente medesimo;

c) gli organi dell'Ente sono compresi all'interno di una unità centrale di coordinamento e sono costituiti dal Presidente, dal Consiglio scientifico nazionale, dalla Direzione generale, dal collegio dei revisori dei conti. Il Presidente dell'Ente è nominato ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri vigilanti, nell'ambito di una rosa di cinque nomi individuati attraverso una selezione internazionale tra personalità con elevata qualifica scientifica. Il Consiglio scientifico nazionale è l'organo che delibera sulla attività scientifica dell'Ente e che ne approva i bilanci preventivi e consuntivi. I membri del Comitato scientifico nazionale sono nominati di concerto dai Ministri vigilanti e tra essi, ferma restando la partecipazione, in forma paritaria, di rappresentanti delle amministrazioni statali vigilanti, delle regioni e delle province autonome, prevalgono le competenze di carattere scientifico. La Direzione generale è l'organo di amministrazione dell'Ente ed è articolata in tre direzioni centrali che assicurano, rispettivamente, la gestione amministrativa, lo svolgimento di particolari funzioni di supporto all'attività di ricerca quali la gestione dei servizi informatici, della stampa, della divulgazione e dei rapporti con le istituzioni nazionali ed estere, il raccordo tra il Consiglio scientifico nazionale e le unità territoriali di cui alla lettera a). Il Direttore generale è nominato, di concerto, dai Ministri vigilanti, sentito il Presidente dell'Ente tra persone estranee, sia agli istituti di cui al comma 1, sia alle amministrazioni vigilanti. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri nominati di concerto dai Ministri vigilanti e dal Ministro del tesoro che indica chi, tra essi, deve svolgere funzioni di presidente».

40.0.229

ANTOLINI, BIANCO, ROSSI, MORO

*Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

«Art. 40-bis.

*(Soppressione del Ministero delle politiche agricole)*

1. Tutte le competenze in materia di agricoltura, foreste, agriturismo, caccia, acquacoltura e pesca marittima, ad eccezione di quelle di cui al comma 2, sono trasferite alle regioni a statuto ordinario e, nel rispetto dei relativi statuti, alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome. Alle stesse sono, altresì trasferite le competenze in materia di veterinaria, fatte salve quelle attribuite al Ministero della sanità.

2. Nelle materie di cui al comma 1, sono attribuite al Ministero delle politiche agricole, le seguenti funzioni:

a) cura delle relazioni internazionali e partecipazione alla redazione di accordi internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri;

b) svolgimento delle attività necessarie ad assicurare la partecipazione delle regioni e delle province autonome alla elaborazione delle politiche comunitarie;

c) svolgimento delle attività necessarie ad assicurare il coordinamento delle attività amministrative regionali, ai fini dell'attuazione delle politiche comunitarie e nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Per le materie di cui al comma 1, il compito di individuare le linee politiche da sostenere in sede comunitaria e internazionale è demandato alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, con uno o più regolamenti, da emanarsi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede a definire l'organizzazione degli uffici del Ministero delle politiche agricole ed a distribuire, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, l'organico del Ministero delle politiche agricole, tra le regioni, le province autonome ed il medesimo Ministero in relazione alle funzioni assegnate a tali amministrazioni dalla presente legge.

5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo adotta uno o più decreti legislativi, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, per il trasferimento alle regioni ed alle province autonome delle funzioni del Corpo forestale dello Stato, dell'AIMA e dell'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi».

40.0.230

ANTOLINI, BIANCO, ROSSI, MORO

Ricordo che l'emendamento 40.0.200 è stato ritirato dal senatore Mungari.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

MORANDO, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 40.500 (identico al 40.501), 40.502, 40.503 e 40.504. Per quanto riguarda l'emendamento 40.505 mi rimetto al Governo. Ritengo che il mantenimento della dizione: «a Statuto speciale» corrisponda anche ad una richiesta delle regioni a Statuto ordinario, che non intendono farsi carico di questo tipo di servizio; siccome il collega senatore proponente mi ha fatto presente però situazioni diverse, mi rimetto al Governo, anche se a mio parere sarebbe meglio respingere l'emendamento. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 40.506: vorrei far notare ai colleghi che, come era stato chiesto in Commissione, l'emendamento precisa e determina meglio l'intervento di riforma delle sezioni elettorali.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 40.507, 40.508, 40.509, 40.510, 40.511 e 40.512. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 40.513.

Esprimerei parere favorevole sull'ordine del giorno n. 75, se i proponenti lo riformulassero: mi sembra di rilevare una contraddizione tra il primo periodo del dispositivo (si impegna il Governo ad interpretare l'articolo 1 della legge n. 94 del 1994) e l'ultimo periodo che prevede un maggior onere finanziario.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 40.517. Sull'emendamento 40.516 mi rimetto al Governo: non vorrei vi fossero problemi di gestione di tale norma, anche se personalmente sarei favorevole alla sua approvazione. L'emendamento 40.519 si differenzia dall'emendamento 40.518 esclusivamente perchè alla prima riga figura la parola «completamento» anzichè «realizzazione»: il tema è lo stesso. Mi rimetto al Governo, su entrambi, esprimendo una preferenza per l'emendamento 40.518; penso che l'esigenza sollevata dai proponenti sia giusta. Esprimerei parere contrario sull'emendamento 40.519, nel caso fosse approvato l'emendamento 40.518.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 40.520, 40.521, 40.522 e 40.524. Inviterei il proponente a ritirare l'emendamento 40.525 altrimenti il parere è contrario: non mi sembra opportuno infatti sostituire un comma di un articolo del codice civile nell'ambito del disegno di legge collegato. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 40.800, 40.526 e 40.527.

Il problema sollevato dai proponenti l'emendamento 40.530 è reale: effettivamente la concessione è affidata all'ANAS; tuttavia si prevede che la gestisca attraverso l'intervento della SARA. La situazione è confusa; rivolgo un invito al Governo a chiarirla rapidamente. Vorrei però far notare ai senatori Staniscia e Forcieri che l'affidamento di una concessione per legge violerebbe in maniera patente le norme relative alla concorrenza previste sia dall'ordinamento italiano sia dal diritto comunitario. L'emendamento pertanto non è accoglibile, anche se mi auguro che il Governo possa esprimere un indirizzo per superare una situazione effettivamente negativa. Il mio parere è dunque contrario. Sull'emendamento 40.531 (se ho capito di cosa si tratta, perchè non ho sentito l'illustrazione; il senatore Marchetti mi potrà fornire chiarimenti), che tratta di una norma antichissima relativa alla gestione delle cave di marmo, mi rimetto al Governo. Non sono in grado di valutare se oggi sia possibile varare questa riforma.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 40.532. Inviterei il senatore Falomi a ritirare l'emendamento 40.534 e a trasformarlo in un ordine del giorno. La norma così come formulata mi sembra di difficile praticabilità immediata: i diritti d'autore non possono essere ridotti di autorità per legge. Tuttavia il problema è reale: forse con un ordine del giorno, ed in sede di esercizio della delega su questa materia di cui abbiamo già parlato nel collegato e sulla quale abbiamo già preso una decisione, si potrebbe fare qualcosa.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 40.535 e 40.536.

Invito il senatore Pelella a ritirare l'emendamento 40.537: il Governo ha già presentato un decreto-legge che va nel senso della proposta contenuta nell'emendamento.

PRESIDENTE. Ricordo che la lettera b) dell'emendamento 40.538 è inammissibile.

MORANDO, *relatore*. Esprimo parere contrario sulle restanti parti dell'emendamento 40.538: l'attivo dell'Ufficio italiano cambi di cui ci ha parlato ieri sera il senatore D'Alì esiste, non è così grande, ma c'è. È un problema da affrontare con una riforma: il Governo si esprimerà, ma per quanto mi riguarda sono contrario.

Il problema posto dal senatore Manfroi con l'emendamento 40.540 è reale. Certo, con la copertura indicata non posso esprimere un parere favorevole, come del resto comprenderà anche il senatore Manfroi; se il collega lo trasformasse in un ordine del giorno, darei parere favorevole. Effettivamente dietro a questa storia si nascondono abusi intollerabili.

Di fronte al vecchio testo dell'emendamento 40.542 mi ero preparato ad un parere negativo. Muto atteggiamento di fronte all'ulteriore nuovo testo, nel quale si prevede che siano i Presidenti delle Camere a conferire eventualmente questa funzione alla commissione. Infatti appare evidente la differenza tra i due testi: il primo sembrava sovrapporre di autorità questo organismo alle Commissioni parlamentari permanenti, e questa proposta mi sembrava negativa. Nell'ulteriore nuovo testo penso che l'emendamento possa essere approvato.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 40.543 e 40.544. Con la copertura indicata sarei certamente contrario anche all'emendamento 40.545; mi rimetto però al Governo perchè il problema sollevato dalla prima parte dell'emendamento è reale e se fosse possibile trovare un'altra copertura – ma mi rendo conto che su due piedi non si può fare – andrebbe preso in considerazione. Per questo motivo mi rimetto al parere del Governo.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 40.546, 40.547 e 40.548. Per quanto riguarda l'emendamento 40.549, mi rimetto al Governo, con una certa inclinazione favorevole in quanto l'intervento indicato sarebbe opportuno.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 40.552 e 40.551.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 40.553, nel nuovo testo, del senatore Lubrano di Ricco.

Inizialmente temevo che l'emendamento 40.554 ponesse problemi di ordine finanziario. Ho controllato e poichè si tratta di un intervento di carattere puramente ordinamentale esprimo parere favorevole. Ugualmente favorevole è il parere sull'emendamento 40.555.

Passando gli ordini del giorno, esprimo parere favorevole sul n. 52, a firma del senatore Lauro. Non so se i 60 giorni indicati nel dispositivo siano un termine realistico: credo che il termine dovrebbe essere almeno raddoppiato, ma su questo si esprimerà il Governo. Per quanto mi riguarda il parere è favorevole.

Gli ordini del giorno nn. 53, 54 e 55 del senatore Sarto riprendono gli stessi temi, accorpandoli e disaccorpandoli. A causa di questa obiettiva complessità dell'iniziativa del senatore Sarto mi rimetto al parere del Governo su tutti e tre, anche se il dispositivo dell'ordine del giorno n. 54, con il quale si chiede che venga effettuata una Conferenza nazionale dei trasporti, mi trova pienamente d'accordo. Così come penso vada accolto come raccomandazione il dispositivo dell'ordine del giorno n. 55. Il problema è che nelle premesse si trovano argomenti diversi e quindi preferisco rimettermi al parere del Governo su questi ordini del giorno, a parte il primo sul quale sarei favorevole.

Credo che il Governo dovrebbe accogliere come raccomandazione – ma mi rimetto al suo parere – l'ordine del giorno n. 56.

Sul dispositivo dell'ordine del giorno n. 57 sono d'accordo: per questa ragione, immagino che il Governo potrebbe accoglierlo come raccomandazione.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 58, credo che ci siano degli errori nella stesura della premessa; per esempio, all'ultimo capoverso, si dice che «l'Unione Europea si oppone sin d'ora all'obbligo»: se si opponesse fin d'ora, non potremmo fare niente. Immagino che si volesse intendere fino ad oggi. Comunque, sul dispositivo sono d'accordo e pertanto credo che il Governo potrebbe accogliere questo ordine del giorno come raccomandazione.

Mi rimetto al Governo sull'ordine del giorno n. 61. Invece, per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 63, prendendo in considerazione più che altro il dispositivo, penso che potrebbe essere accolto come raccomandazione dal Governo.

Nutro molti dubbi sulla premessa dell'ordine del giorno n. 65. Se venisse riformulato nel senso di prevedere una revisione della normativa a sostegno della piccola editoria, penso che il Governo potrebbe accoglierlo come raccomandazione.

Anche per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 70, sono d'accordo sul dispositivo, e pertanto penso che il Governo potrebbe accoglierlo come raccomandazione. Ho qualche perplessità sulla premessa, per esempio dove si parla – al primo capoverso – di una direttiva del Governo: non so bene a che cosa ci si riferisca.

Sull'ordine del giorno n. 72 mi rimetto al Governo, seppure con una inclinazione favorevole; ritengo che il Governo possa accoglierlo come raccomandazione.

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno n. 73 e mi rimetto al Governo sull'ordine del giorno n. 74.

Esprimo inoltre parere contrario sugli emendamenti 40.0.201 e 40.0.202: per quanto riguarda quest'ultimo, esiste già una delega al rioridino, ma in questa sede sono contrario. Sono ancora contrario sugli emendamenti 40.0.203, 40.0.205 (è una norma di condono) e 40.0.206.

Per quanto riguarda l'emendamento 40.0.207, preferirei rimettermi al Governo: anche se si propone l'inserimento di una norma giusta, non vorrei che si sollevassero troppo delicati problemi di gestione rispetto allo stato delle cose presente.

Successivamente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 40.0.208, 40.0.209, 40.0.210, 40.0.211, 40.0.214, 40.0.213, 40.0.215 e 40.0.216.

Invito il proponente dell'emendamento 40.0.217 a ritirarlo; ho l'impressione che mettere le mani nei cosiddetti usi civici nell'ambito del collegato provocherebbe una marea di problemi difficili da gestire.

Esprimo ancora parere contrario sugli emendamenti 40.0.218, 40.0.219, 40.0.221 e 40.0.220.

Per quanto riguarda l'emendamento 40.0.222, devo dire che il problema dell'intervento sulle cosiddette vendite sottocosto è trattato anche nell'emendamento successivo. Nell'emendamento in esame, però, compare un errore: nel testo è stata inserita una copertura che non servirebbe a nulla. A parte questo, ricordo che alla Camera si sta discutendo un disegno di legge sulla riforma del commercio. Pertanto, penso che sia quella la sede idonea per stabilire una eventuale norma (non dico quindi che questa sia necessaria) sul sottocosto. In questo caso, quindi, esprimo parere contrario sull'emendamento 40.0.222 e anche sul successivo 40.0.223, per la stessa ragione.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 40.0.224, mentre sul nuovo testo degli emendamenti 40.0.226 e 40.0.227, che sono identici a parte il fatto che il primo è diviso in due commi e il secondo prevede un unico comma, esprimo parere favorevole.

L'emendamento 40.0.228 solleva un problema serio, che meriterebbe di essere affrontato; tuttavia con la copertura prevista non posso condividere l'emendamento, visto che già una volta siamo dovuti intervenire in correzione avendo adottato quella copertura per un precedente emendamento. Mi chiedo pertanto se il Governo non possa ipotizzare una copertura diversa per una cifra così modesta. Quindi, mi rimetto al Governo, ma sull'emendamento - con quella copertura - esprimo parere contrario.

Esprimo infine parere contrario sugli emendamenti 40.0.229 e 40.0.230.

PRESIDENTE. Il parere del Governo prevede delle variazioni rispetto a quanto detto dal relatore?

\* CAVAZZUTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. No, rispetto a molte proposte il parere coincide, ma in un certo numero di casi il relatore si è rimesso al Governo. Pertanto annuncerò ora i pareri sugli emendamenti soffermandomi su quelli per i quali il relatore si è rimesso al Governo.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 40.500, 40.501, 40.502, 40.503, 40.504 e anche sull'emendamento 40.505 sul quale il relatore si è rimesso al parere del Governo. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 40.507, 40.508, 40.509, 40.510, 40.511, 40.512.

Sull'ordine del giorno n. 75 esprimo parere favorevole alla condizione che venga eliminata la clausola di spesa.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 40.517, mentre per il 40.516 il Governo è contrario perchè la normativa originaria in materia

di buoni pasto consumati nei pubblici esercizi o anche in altre sedi è frutto della contrattazione tra le parti; quindi, emendare quella norma significherebbe non rispettare gli accordi presi tra le parti per l'utilizzo dei buoni pasto. Per questo motivo il Governo è contrario.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 40.518, che preferisco al 40.519 (praticamente identico) perchè il primo prevede la realizzazione di interventi già approvati e il secondo il completamento.

Esprimo parere contrario per gli emendamenti 40.520, 40.521, 40.522 e 40.524. Invito il presentatore a ritirare l'emendamento 40.525, altrimenti il parere è contrario. Il parere è inoltre contrario sugli emendamenti 40.800, 40.526, 40.527.

Sul 40.530 esprimo parere contrario per le stesse considerazioni espresse dal relatore: per adeguare la convenzione occorre una gara comunitaria. Il Governo si impegna a risolvere un problema che non è risolto ormai da qualche anno; tuttavia è contrario all'emendamento.

Sul 40.531, rispetto al quale il relatore si è rimesso al Governo, esprimo parere contrario; la tassa sui marmi nel comune di Carrara è regolata da una vecchia legge del 1911: seguo la massima einaudiana, per cui una buona imposta è una vecchia imposta. Il Governo è contrario.

Esprimo parere contrario sul 40.532, mentre invito il senatore Falommi a trasformare in ordine del giorno il 40.534; altrimenti il parere è contrario.

Il parere è contrario sugli emendamenti 40.535 e 40.536; sull'emendamento 40.537 invito il presentatore al suo ritiro, altrimenti esprimo parere contrario.

L'emendamento 40.538 riguarda un problema su cui spero mi sia consentito di spendere poche parole: esso concerne la liquidazione dell'Ufficio Italiano Cambi e la sua supposta dote da trasferire al Ministero del tesoro per il risanamento della finanza pubblica. L'Ufficio Italiano Cambi – come molti dei senatori ricorderanno – ha nuove funzioni in base al decreto legislativo sull'antiriciclaggio: gli sono stati attribuiti, infatti, alcuni compiti di antiriciclaggio e, pertanto, esso deve gestire una serie di banche dati (di cui abbiamo discusso anche in una precedente occasione) a questo fine. Esso, quindi, oltre ad interventi sui cambi, ha anche funzioni di antiriciclaggio; pertanto, il suo mantenimento risulta essenziale per quella funzione.

Per quanto riguarda la supposta ricchezza dell'Ufficio Italiano Cambi, se i senatori proponenti hanno la pazienza di esaminare lo stato patrimoniale della Banca d'Italia...

D'ALÌ. Già fatto!

CAVAZZUTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*.... potranno notare che esiste nelle sue poste attive e passive, sia un fondo di 500 miliardi di lire, che la Banca d'Italia ha dato all'Ufficio Italiano Cambi ma che dunque va restituito, sia un conto corrente passivo che l'Ufficio Italiano Cambi ha con la Banca d'Italia. Quindi l'attivo dell'Ufficio Italiano Cambi di fatto si compensa con il conto debitore che lo stesso ha con la Banca d'Italia; la differenza, pertanto, tra attivo e passivo – se-



condo gli ultimi dati che ho potuto verificare – è nell'ordine di un paio di migliaia di miliardi di lire, ma essendo conti correnti sia nell'attivo che nel passivo dell'Ufficio Italiano Cambi, evidentemente essi possono essere soggetti a variazioni improvvise, conseguentemente, non vi è una ricchezza immediata di cui appropriarsi. Il Governo, pertanto, è contrario all'emendamento 40.538.

In merito all'emendamento 40.540, il Governo concorda con l'invito a trasformarlo in ordine del giorno, altrimenti esprime parere contrario.

Esprimo, poi, parere favorevole sull'emendamento 40.542 (Nuovo testo) e parere contrario sugli emendamenti 40.543, 40.544, 40.545, 40.546, 40.547 e 40.548. Per quanto riguarda l'emendamento 40.549, la norma riguarda la riapertura dei termini per le società di fatto che, a questo punto, devono spendere – come mi pare di ricordare – 250.000 lire: il Governo sostanzialmente esprime parere favorevole.

Esprimo inoltre parere contrario sugli emendamenti 40.552 e 40.551. Esprimo, invece, parere favorevole sull'emendamento 40.553, nel nuovo testo.

Con l'emendamento 40.554 – se ho ben compreso – si consente una assicurazione alle guardie venatorie volontarie; mi sembra che il suggerimento sia positivo e, pertanto, il Governo esprime parere favorevole. Esprime il medesimo parere anche sull'emendamento 40.555.

Il Governo, poi, accoglie l'ordine del giorno n. 52, se i 60 giorni previsti nel dispositivo diventano 120.

Il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno n. 53, come impegno il n. 54 e come raccomandazione quello n. 55, in considerazione del fatto che il Governo sta già attuando molte di queste opere (la riforma della TAV, il piano d'impresa delle Ferrovie dello Stato); trattandosi di un *pot-pourri* che il senatore Sarto ha messo insieme, possiamo accettarlo solo come raccomandazione, anche perchè – ripeto – il Governo sta già facendo molte di queste cose.

Accolgo, poi, come raccomandazione gli ordini del giorno nn. 56, 57, 58, 61 e 63. In merito all'ordine del giorno n. 65, non capisco che cosa significano, nel dispositivo, le parole «misure dirette e non più meccanismi indiretti», se le misure dirette siano sussidi a carico del bilancio... Onestamente non riesco a interpretare il senso di questo ordine del giorno e, poichè non riesco a comprenderlo, esprimo parere contrario. Accolgo come raccomandazione gli ordini del giorno nn. 70 e 72. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno n. 73 e contrario sull'ordine del giorno n. 74.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 40.0.201, 40.0.202, 40.0.203, 40.0.205 e 40.0.206. Per quanto riguarda l'emendamento 40.0.207 il relatore si è rimesso, ma io preferirei che venisse trasformato in ordine del giorno perchè l'inserimento di questi settori nell'INAIL – se ho capito bene – richiede anche il pagamento di contributi superiori a quelli attuali. Mi sembra che si vada un pò a scombinare le procedure dell'INAIL. Se venisse trasformato in ordine del giorno il Governo lo accoglierebbe, altrimenti esprimo parere contrario.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 40.0.208, 40.0.209, 40.0.210, 40.0.211, 40.0.214, 40.0.213, 40.0.215 e 40.0.216. Siccome quest'ultimo emendamento è effettivamente criptico, vorrei specificare che le motivazioni della mia contrarietà riguardano i requisiti professionali per progettisti e coordinatori per entrare nei cantieri aperti per dei lavori. Mi pare onestamente di dover essere contrario alla modifica proposta.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 40.0.217, nel caso in cui il proponente non lo ritirasse, e sugli emendamenti 40.0.218, 40.0.219, 40.0.221, 40.0.220 e 40.0.222. Esprimo inoltre parere contrario sull'emendamento 40.0.223 con le stesse motivazioni addotte dal relatore: è in corso la preparazione di un disegno di legge che regolerà la materia in modo compiuto. Esprimo parere contrario sull'emendamento 40.0.224 e favorevole agli emendamenti 40.0.226 e 40.0.227 (Nuovo testo). Sull'emendamento 40.0.228 devo dire che il Governo in questa fase non è in grado di trovare la copertura; se venisse trasformato in ordine del giorno il Governo lo accoglierebbe. Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 40.0.229 e 40.0.230.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento 40.500, presentato dal senatore Castelli e da altri senatori, identico all'emendamento 40.501, presentato dal senatore Castelli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 40.502, presentato dai senatori Moro e Rossi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 40.503, presentato dal senatore Palombo e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 40.504, presentato dal senatore Lauro.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 40.505.

LAURO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO. Signor Presidente, ringrazio il relatore e vorrei chiedere al Governo di fare attenzione su questo emendamento.

Le isole minori localizzate in regioni a statuto ordinario non possono essere considerate «figlie di un dio minore» dal Parlamento italiano per il rifornimento idrico. Si crea una evidente disparità di trattamento.

Invito pertanto i colleghi senatori a riflettere e ad approvare l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 40.505, presentato dal senatore Lauro.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 40.506, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 40.507, presentato dal senatore Peruzzotti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 40.508, presentato dal senatore Peruzzotti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 40.509, presentato dai senatori Moro e Rossi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 40.510, presentato dal senatore Peruzzotti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 40.511, presentato dal senatore Peruzzotti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 40.512.

TAROLLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI. Signor Presidente, desidero sollecitare l'attenzione dei colleghi sull'emendamento in esame anche se, essendo in prima mattina-

ta, noto che i colleghi sono più attenti alla lettura dei quotidiani politici che alla finanziaria. L'emendamento 40.512 propone di dirottare alcuni fondi in modo che le zone colpite dal terremoto e quelle meridionali possano essere beneficiarie di una cospicua somma che l'INAIL avrebbe a sua disposizione. Ricordo che si tratterebbe di circa 150 miliardi per il 1998 e di 400 miliardi per il 1999 utilizzabili per la ricostruzione. Ritengo che questa potrebbe rappresentare un'iniziativa di grande valore non solo simbolico ma che verrebbe a colmare dei vuoti e apporterebbe un contributo serio alla ricostruzione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 40.512, presentato dal senatore Tarolli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 40.513, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Gli emendamenti 40.514 e 40.515 sono inammissibili.

Chiedo ora al senatore De Luca Michele, presentatore dell'ordine del giorno n. 75, se accetta l'invito a ritirare l'ultimo periodo del testo da lui presentato.

DE LUCA Michele. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poichè il rappresentante del Governo ha dichiarato di accoglierlo in questo testo, non lo poniamo ai voti.

ALBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTINI. Signor Presidente, se i presentatori lo consentono il senatore Manzi ed io vorremmo aggiungere la nostra firma all'ordine del giorno in esame.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Metto ai voti l'emendamento 40.517, presentato dal senatore Di Benedetto.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 40.516, presentato dal senatore Di Benedetto.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 40.518, presentato dai senatori Brignone e Colla.

**È approvato.**

L'emendamento 40.519 è ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 40.520, presentato dai senatori Rossi e Moro.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 40.521, presentato dal senatore Filograna.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 40.522, presentato dal senatore Antolini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Gli emendamenti 40.523/200 e 40.523 sono inammissibili.

DI BENEDETTI. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 40.524 e 40.525.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 40.800, presentato dal senatore Rossi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 40.526, presentato dal senatore Rossi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 40.527, presentato dal senatore Antolini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Ricordo che l'emendamento 40.529 è stato dichiarato inammissibile.

STANISCIA. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 40.530.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 40.531.

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, desideravo soltanto dire che si tratta di ampliare l'autonomia del comune di Carrara nell'applicazione di una tassa istituita sui marmi nel 1911; si tratta di un comune nel quale l'attività marmifera è quella centrale. Tale attività produce enormi danni ambientali e richiede che siano costruite infrastrutture adeguate al suo proseguimento e in condizioni diverse da quelle attuali, nelle quali effettivamente i riflessi dell'attività e l'impatto che essa determina sono estremamente pesanti. Per far fronte a questi problemi sono necessari rilevanti investimenti e l'emendamento in esame tende a far sì che il comune possa applicare questa tassa, istituita nel 1911 e che attualmente può riguardare soltanto l'ambito di una tariffa che risale a quel periodo quindi del tutto inadeguata a far fronte alle esigenze per le quali la tassa stessa è stata istituita. Con l'emendamento si tende ad ampliare l'autonomia impositiva del comune, consentendo che lo stesso possa avere risorse adeguate per far fronte agli effetti negativi che l'attività estrattiva determina nel proprio territorio.

Sinceramente non comprendo perchè il Governo non riconsideri la questione.

CAVAZZUTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* CAVAZZUTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, il senatore Marchetti ha illustrato un aspetto che a me effettivamente era sfuggito nella ricostruzione della tassa del 1911. Per le considerazioni che fa di allargamento della possibilità dell'ente locale (confesso che mi era sfuggita), il Governo modifica il proprio parere e si dichiara a favore dell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 40.531, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 40.532.

SPERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, mi appare strana questa contrarietà espressa dalla maggioranza e dal Governo su un emendamento che va a rafforzare, se vogliamo, l'unità d'Italia. Infatti, la legge n. 326 del 1988 così ha per titolo: «Borse di studio per giovani laureati e diplomati residenti nel Mezzogiorno».

Possiamo capire che ci possa essere un'attenzione particolare per certe aree del paese, possiamo capire che certi interventi possano essere

indirizzati verso alcune zone piuttosto che altre, però una discriminazione di questo tipo addirittura sembra avere un sapore razzista. In questo caso si tratta di giovani in cerca di occupazione e di giovani che attraverso corsi del CNR potranno sia trovare occasione di lavoro e di crescita culturale e professionale, sia dare alla società italiana tutto il loro contributo e le loro capacità. Ebbene, questi giovani vengono discriminati semplicemente su base territoriale.

Non chiediamo di ribaltare l'oggetto della legge e quindi escludere qualcuno a favore di qualcun altro, ma di estenderlo a tutti i residenti. Fra l'altro nel testo non si parla neanche di cittadini e quindi a queste borse di studio potrebbero magari concorrere anche non cittadini purchè residenti in determinate aree d'Italia. Ci sembra così discriminante questa localizzazione: un Governo che si proclama paladino dell'unità d'Italia non vediamo come possa ragionevolmente mantenere in vigore certe regole.

Per questo voteremo a favore dell'emendamento e invitiamo Governo e maggioranza a ripensare la propria posizione. Ci è dispiaciuto che per il problema dell'approvvigionamento idrico delle isole, sollevato con l'emendamento 40.505, si siano privilegiate certe isole appartenenti allo Stato italiano a danno di altre egualmente appartenenti a quella che da tutti voi della maggioranza viene continuamente definita Repubblica una e indivisibile, salvo poi queste discriminazioni di fatto e di diritto. *(Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente).*

Su questo emendamento, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Speroni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 40.532, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti .....	166
Senatori votanti .....	164
Maggioranza .....	83
Favorevoli .....	31
Contrari .....	128
Astenuti .....	5

**Il Senato non approva.**

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2793**

PRESIDENTE. Il senatore Falomi ha accolto l'invito formulato dal relatore e dal rappresentante del Governo a ritirare l'emendamento 4.534 e lo ha trasformato nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

tenuto conto che l'articolo 1, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, prevede accordi tra la SIAE e le associazioni di categoria interessate per la misura del compenso da corrispondere quando l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera avvengano nella sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti, nonché delle associazioni di volontariato purchè destinate ai soli soci ed invitati, e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro,

che in mancanza di accordo tra le parti la misura del compenso sarà determinata con decreto del Presidente del Consiglio;

che a tutt'oggi tale accordo non solo non è stato definito ma tra le parti non è neppure iniziata alcuna trattativa;

impegna il Governo a ridurre del 90 per cento il compenso spettante agli autori ove ricorrano le condizioni riportate in premessa.

9.2793.0810 (Già emendamento 40.534)

FALOMI

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

MORANDO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

CAVAZZUTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo dichiara di accoglierlo.

PRESIDENTE. Poichè il Governo si è espresso in senso pienamente favorevole, non pongo ai voti l'ordine del giorno in questione.

Metto ai voti l'emendamento 40.535, presentato dal senatore Filograna.

**Non è approvato.**



Metto ai voti l'emendamento 40.536, presentato dal senatore Filograna.

**Non è approvato.**

Chiedo al senatore Pelella se accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 40.537.

PELELLA. Sì, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 40.538.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, mi incombe l'obbligo di correggere quanto detto dal Governo: abbiamo infatti occhi per leggere ed orecchie per intendere. Abbiamo esaminato il bilancio dell'Ufficio Italiano Cambi in cui è presente un differenziale tra attività e passività di circa 14.000 miliardi. Sono notizie che devono essere date al Parlamento quando questo deve decidere su un'operazione di tal genere.

Quanto al fatto che sono stati affidati compiti di antiriciclaggio all'Ufficio Italiano Cambi per dare lavoro a circa 500 dipendenti, questi potrebbero tranquillamente continuare a lavorare all'interno della Banca d'Italia evitando così la sopravvivenza nominale dell'Ufficio Italiano Cambi. Questi dipendenti sono infatti costretti a svolgere un lavoro che sicuramente non è quello che avevano una volta: il mercato è cambiato, le frontiere sono state abbattute e non vi è dunque motivo per mantenere in vita nominalmente un ufficio che ha perduto i suoi compiti istituzionali. Le emergenze economiche che deriverebbero da tale liquidazione sarebbero assai cospicue e i bilanci parlano chiaro.

### **Verifica del numero legale.**

TABLADINI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

TABLADINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TABLADINI. Signor Presidente, le faccio presente che quando chiede che sia accertato l'appoggio per la verifica del numero legale lo fa con una velocità che non è pari alla velocità con cui chiude la votazione per l'accertamento del numero dei presenti. Vorrei che ci fosse un pò di equità.

PRESIDENTE. Senatore Tabladini, la invito a controllare, sulla base degli atti del Senato, quante volte ho dichiarato che la richiesta non è appoggiata.

TABLADINI. Più di una volta.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2793**

PRESIDENTE. Metto ora ai voti l'emendamento 40.538, ad esclusione della lettera *b*), inammissibile, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Il presentatore dell'emendamento 40.540 accoglie l'invito del relatore e del Governo a trasformarlo in un ordine del giorno?

MORO. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento ed accolgo l'invito del Governo. Pertanto trasforma l'emendamento 40.540 nel seguente ordine del giorno, per la votazione del quale non insistiamo:

«Il Senato impegna il Governo a far sì che le associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali, non possano erogare servizi a pagamento a soci che non siano iscritti da almeno tre mesi».

9.2793.811 (già emen. 40.540)

MANFROI, MORO

PRESIDENTE. Poichè il Governo lo aveva preventivamente accolto, non lo pongo in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 40.542, nell'ulteriore nuovo testo, presentato dal senatore De Luca Michele e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 40.543, presentato dai senatori Rossi e Moro.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 40.544, presentato dal senatore Moro.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 40.545.

MORO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Signor Presidente, il Governo si è dichiarato contrario a questo emendamento, nonostante il relatore avesse chiesto, pur esprimendo parere contrario sulla copertura proposta, che il problema venisse preso in considerazione. Vorrei sapere se la contrarietà del Governo dipende esclusivamente dalla copertura, perchè se così fosse potremmo accantonare l'emendamento e cercare una copertura più adatta.

L'emendamento affronta un problema serio e sentito: in Friuli-Venezia Giulia si è completata la ricostruzione dopo il terremoto ma bisogna rimettere a posto le carte poichè la topografia è completamente stravolta; c'è necessità di fare i contratti di compravendita, il riordino fondiario e l'accatastamento dei fabbricati. Per questo l'esigenza di una norma è molto sentita. Chiedo al Governo se può rivedere il suo parere e darci una mano a trovare una copertura all'emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo ha ascoltato l'appello del senatore Moro?

\* CAVAZZUTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sì, signor Presidente, ed ho anche riesaminato la copertura proposta, ma se avessimo accolto tutte le coperture sui tabacchi e gli alcoli avremmo forse risanato il bilancio pubblico; chiedo scusa della battuta.

Il parere del Governo rimane contrario. Posso soltanto assumere l'impegno molto generico – ma non posso dire di più – a segnalare il problema ai Ministeri competenti in vista del decreto che il Governo deve emanare sul terremoto.

PRESIDENTE. Senatore Moro, piuttosto che metterlo in votazione e rischiare un voto negativo, forse sarebbe più opportuno ritirare l'emendamento in attesa che giunga al nostro esame il provvedimento del Governo richiamato dal Sottosegretario.

MORO. Ritiro l'emendamento 40.545.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 40.546, presentato dal senatore Rossi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 40.547, presentato dai senatori Moro e Rossi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 40.548, presentato dal senatori Moro e Rossi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 40.549, presentato dal senatore Fusillo.

**Non è approvato.**

FUSILLO. Chiedo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte, procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvato.**

L'emendamento 40.550 è inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 40.552, presentato dal senatore Antolini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 40.551.

CASTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* CASTELLI. Signor Presidente, volevo richiamare l'attenzione del relatore. Avevo elaborato un nuovo testo dell'emendamento 40.551, ma per una mia svista non mi sono accorto che questo emendamento non era stato inserito nel fascicolo degli emendamenti. Pertanto, ne do lettura adesso:

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, i paesi fino a 3.000 abitanti appartenenti alle comunità montane, non sono tenuti a versare le tasse relative a diritti demaniali su costruzioni completate per soddisfare esigenze insopprimibili per lo svolgimento delle normali attività quotidiane.».

*Conseguentemente aumentare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a, dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a copertura totale dell'onere.*

40.551 (Nuovo testo)      CASTELLI, PERUZZOTTI, AMORENA, MORO, ROSSI

Si tratta di un problema molto particolare, che è stato affrontato già in passato, in sede di esame della finanziaria 1995. C'è un paesino, che si chiama Erve, dislocato in modo molto particolare: la strada sta da una parte, le case stanno dall'altra ed in mezzo c'è un piccolo fiume. I cittadini, perciò, per entrare in casa loro, devono attraversare dei ponticelli. Il demanio continua a vessare questi cittadini imponendo tasse incredibili, che vanno dalle centinaia di migliaia di lire ai milioni di lire addirittura, e alcune di queste le pagano anche i pensionati. Sul posto si è recato perfino il Gabibbo per sollevare questo problema, che però non si riesce a risolvere una volta per tutte.

Mi rendo conto che in questo momento il relatore non può assolutamente esprimere un parere su questo nuovo testo, perchè non ha neanche avuto modo di leggerlo. Pertanto, chiedo che l'emendamento venga accantonato per dare modo al relatore ed al rappresentante del Governo di esaminarlo.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla proposta testè avanzata dal senatore Castelli.

\* CAVAZZUTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Se ho capito bene, poichè non ho il testo a disposizione, si tratta di cittadini che per andare a casa devono attraversare dei ponti, sui quali il demanio impone, come ai tempi del Medioevo, la riscossione di un pedaggio. Sussiste però un problema di copertura, se viene meno il gettito derivante dal pagamento di quelle tasse.

\* CASTELLI. Per questo motivo avevo chiesto che l'emendamento venisse momentaneamente accantonato, per dare tempo al relatore ed al rappresentante del Governo di valutare la questione.

\* CAVAZZUTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Senatore Castelli, la invito a ritirare l'emendamento in questa sede e a ripresentarlo alla Camera, in modo che possiamo valutare anche le implicazioni finanziarie; d'altra parte, non abbiamo alcun elemento per valutare il merito e l'onere di questa proposta. Pertanto, la prego di accettare la mia proposta.

CASTELLI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento e accolgo l'invito del sottosegretario Cavazzuti.

PRESIDENTE. Pertanto, l'emendamento 40.551 è ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 40.553 (nuovo testo), presentato dal senatore Lubrano Di Ricco.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 40.554, presentato dal senatore Lubrano Di Ricco.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 40.555, presentato dal senatore Giaretta.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione degli ordini del giorno.

Senatore Lauro, accoglie la proposta di modifica avanzata dal rappresentante del Governo?

LAURO. Signor Presidente, tenuto conto che si tratta di una circolare del 1991, avrei preferito spostare il termine a 90 giorni. Comunque, accetto la proposta del Governo di portarlo a 120 giorni.

PRESIDENTE. Pertanto, l'ordine del giorno n. 52 è stato accolto dal Governo e non si pone in votazione.

Il rappresentante del Governo si è dichiarato disponibile ad accogliere l'ordine del giorno n. 53 come raccomandazione. Senatore Sarto, insiste per la votazione?

SARTO. Signor Presidente, poichè gli ordini del giorno nn. 53, 54 e 55 sono connessi, prendo atto che il Governo ha accolto l'ordine del giorno n. 54. Mi permetto di insistere con il Governo sull'ordine del giorno n. 53 proprio per quanto ha affermato il sottosegretario Cavazzuti, cioè che il Governo ha in animo di realizzare le misure che l'ordine del giorno sollecita. Per di più in merito è stato predisposto un documento tecnico di verifica del progetto TAV da parte dei Ministeri dei trasporti e dell'ambiente, che si muove lungo la stessa linea proposta dall'ordine del giorno.

Mi permetto allora di insistere con il Governo perchè sia accolto in quanto ordine del giorno, data l'importanza dell'integrazione ferroviaria nelle sue linee fondamentali, cioè dello sviluppo dell'alta capacità ferroviaria.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, cosa risponde al senatore Sarto?

\* CAVAZZUTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ho sentito l'intervento, ho riletto gli ordini del giorno, che vanno nella direzione che il Governo sta imboccando per quanto riguarda il piano d'impresa,

l'alta velocità, la trasformazione della società TAV per l'alta velocità, ma non puntualmente nella stessa direzione che il senatore Sarto chiede; pertanto lo possiamo accettare come raccomandazione, ma non come impegno al Governo.

PRESIDENTE. Senatore Sarto, insiste per la votazione?

SARTO. Accetto quanto detto dal sottosegretario Cavazzuti e non insisto per la votazione dei tre ordini del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 54 è stato accolto dal Governo; il senatore Sarto insiste per la votazione?

SARTO. Non insisto.

PRESIDENTE. Il Governo ha accettato l'ordine del giorno n. 55 come raccomandazione. Senatore Sarto, insiste per la votazione?

SARTO. Non insisto.

PRESIDENTE. Il Governo ha accettato l'ordine del giorno n. 56 come raccomandazione. Senatore Camo, insiste per la votazione?

CAMO. Non insisto.

PRESIDENTE. Il Governo ha accettato l'ordine del giorno n. 57 come raccomandazione. Senatore Specchia, insiste per la votazione?

SPECCHIA. Non insisto.

PRESIDENTE. Il Governo ha accettato l'ordine del giorno n. 58 come raccomandazione. Senatore Tarolli, insiste per la votazione?

TAROLLI. Non insisto.

PRESIDENTE. Il Governo ha accettato l'ordine del giorno n. 61 come raccomandazione. Senatore Napoli, insiste per la votazione?

NAPOLI Roberto. Non insisto.

PRESIDENTE. Il Governo ha accettato l'ordine del giorno n. 63 come raccomandazione. Senatore Curto, insiste per la votazione?

CURTO. Non insisto.

PRESIDENTE. Il Governo ha espresso parere contrario sull'emendamento n. 65.

Vista l'assenza del presentatore lo devo dichiarare decaduto.

GUBERT. Signor Presidente condivido questo ordine del giorno, al quale appongo la mia firma; insisto pertanto che venga messo in votazione.

PRESIDENTE. Senatore Gubert, lei approfitta di tutti i varchi vuoti.

GUBERT. Non devo approfittare dei varchi vuoti, mi spiace che valuti in questo modo la condivisione di una proposta.

PRESIDENTE. Senatore Gubert, ho fatto solo una battuta.

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 65, presentato dai senatori Foloni e Gubert.

**Non è approvato.**

Il Governo ha accettato l'ordine del giorno n. 70 come raccomandazione. Senatore Parola, insiste per la votazione?

PAROLA. Non insisto.

PRESIDENTE. Il Governo ha accettato l'ordine del giorno n. 72 come raccomandazione. Senatore Gubert, insiste per la votazione?

GUBERT. Non insisto.

PRESIDENTE. Il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso parere favorevole sull'ordine del giorno n. 73.

Senatrice Thaler Ausserhofer, insiste per la votazione?

THALER AUSSERHOFER. No, non insisto.

PRESIDENTE. L'ultimo ordine del giorno è il n. 74 sul quale il relatore si è rimesso al Governo e il Governo ha espresso parere contrario.

LAURO. Signor Presidente, visto che il relatore si è rimesso al Governo e visto che adottare le misure necessarie per sbloccare le problematiche edilizie, urbanistiche e di riqualificazione ambientale nei territori delle isole minori italiane e dell'area flegrea è un fatto importante, potrei trasformare l'ordine del giorno in raccomandazione.

PRESIDENTE. Onorevole Cavazzuti, accoglie l'ordine del giorno come raccomandazione?

CAVAZZUTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Lo accolgo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Pertanto l'ordine del giorno n. 74 non verrà posto ai voti.



Metto ai voti l'articolo 40, nel testo emendato.

**È approvato.**

L'emendamento 40.0.200 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 40.0.201.

VEGAS. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 40.0.201.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vegas, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### *Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 40.0.201, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione)*

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti .....	178
Senatori votanti .....	173
Maggioranza .....	87
Favorevoli .....	29
Contrari .....	144

**Il Senato non approva.**

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2793**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 40.0.202, presentato dal senatore Lasagna.

**Non è approvato.**

L'emendamento 40.0.203 è stato ritirato.

Ricordo che l'emendamento 40.0.204 è stato dichiarato inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 40.0.205 presentato dal senatore Manis.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 40.0.206, presentato dal senatore Monteleone e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 40.0.207.

Senatore Manis, accetta di trasformare il suo emendamento in un ordine del giorno come proposto dal relatore e dal rappresentante del Governo?

MANIS. Sì, signor Presidente, trasformo l'emendamento 40.0.207 nel seguente ordine del giorno che non occorre votare:

«Il Senato impegna il Governo,

a far sì che in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali in agricoltura, l'agroindustria sia soggetta alle disposizioni del testo unico, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, relative alla gestione industria;

a far sì che l'INAIL provveda direttamente alla determinazione e alla riscossione dei premi dell'intero settore;

a far sì che al lavoro autonomo agricolo non si applichi il principio dell'automaticità delle prestazioni».

9.2793.812 (già em. 40.0.207)

MANIS

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 40.0.208, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 40.0.209, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 40.0.210.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, nella politica di contenimento delle spese del bilancio dello Stato, che noi vorremmo si perseguisse, si potrebbero certamente trovare i margini per incrementare i minimi pensionistici. L'emendamento 40.0.210 è volto ad ottenere proprio questo traguardo: se veramente questo Parlamento e questa maggioranza fossero interessati alle sorti di coloro che purtroppo in Italia ancora godono di pensioni assolutamente irrisorie, prenderebbero in seria considerazione tale opportunità.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 40.0.210, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 40.0.211, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Ricordo che l'emendamento 40.0.212 è stato dichiarato inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 40.0.214, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 40.0.213, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 40.0.215.

MARRI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* MARRI. Signor Presidente, intervengo per aggiungere la mia firma all'emendamento in votazione e per evidenziare molto brevemente all'Assemblea che, approvando questo emendamento, si risolverebbe il problema del mercato dei fiori, soprattutto quello della Riviera, ma anche quello nazionale, se viceversa esso venisse bocciato, aumenterebbe per il settore della floricoltura il danno che ha già subito con l'aumento dell'IVA e con la tassa dell'IRAP. Vorrei richiamare l'attenzione di tutti i colleghi su questo aspetto; il mercato della floricoltura dovrebbe essere salvaguardato in quanto è molto importante per l'economia della Riviera.

Chiedo, inoltre, la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 40.0.215.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Marri, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 40.0.215, presentato dal senatore Bornacin e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione)*

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti .....	175
Senatori votanti .....	174
Maggioranza .....	88
Favorevoli .....	33
Contrari .....	140
Astenuti .....	1

**Il Senato non approva.**

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2793**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 40.0.216, presentato dal senatore Minardo.

**Non è approvato.**

Per quanto riguarda l'emendamento 40.0.217, c'è l'invito al ritiro, altrimenti il Governo è contrario. Senatore Di Benedetto, accoglie questo invito?

DI BENEDETTO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 40.0.218, presentato dal senatore Diana Lino.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 40.0.219, presentato dal senatore Diana Lino.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 40.0.221, presentato dal senatore Diana Lino.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 40.0.220, presentato dal senatore Firrarello.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 40.0.222, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 40.0.223, presentato dal senatore D'Alì.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 40.0.224, presentato dai senatori D'Alì e Vegas.

**Non è approvato.**

L'emendamento 40.0.226 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 40.0.227 (Nuovo testo).

MORO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Siccome l'emendamento 40.0.226 è assorbito da questo nuovo emendamento vorrei apporre su di esso la mia firma.

CARPINELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARPINELLI. Signor Presidente, vorrei aggiungere la propria firma e quella senatore Scivoletto su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 40.0.227 (Nuovo testo), presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

**È approvato.**

Per quanto riguarda l'emendamento 40.0.228, senatore D'Alì, c'è l'invito del rappresentante del Governo a trasformarlo in ordine del giorno.

D'ALÌ. Signor Presidente, accolgo l'invito e lo trasformo in ordine del giorno, anche se veramente non capisco come non si possa accettare una copertura così esigua di 2 miliardi per un fine così nobile. Si tratta di poche persone oggetto di eventi delittuosi in un contesto sociale certamente degradato e che presenta alcune peculiarità. Credo che da parte del Parlamento la cosa più giusta sarebbe stata quella di accogliere il mio emendamento.

Comunque, se il Governo ritiene di accoglierlo favorevolmente, lo trasformo in ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno è il seguente:

Il Senato,

impegna il Governo:

a far sì che le previsioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302, si applichino anche in presenza di effetti invalidanti o letali causati da attività di tutela svolte da corpi dello Stato o comunque da soggetti pubblici, in relazione al rischio del verificarsi dei fatti delittuosi indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 1 della predetta legge o di attentati alla sicurezza di soggetti pubblici o privati;

a far sì che all'articolo 11, comma 1, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, dopo le parole «l'eventuale involontario concorso» si possano inserire le seguenti: «,anche di natura colposa,»;

a far sì che la presente legge si applichi a tutti gli eventi di cui all'articolo 1 verificatisi dopo la data di entrata in vigore della legge 20 ottobre 1990, n. 302».

9.2793.813

D'ALÌ

CAVAZZUTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Accolgo questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poichè l'ordine del giorno è accolto dal Governo, non lo metto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 40.0.229, presentato dal senatore Antolini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 40.0.230.

MORO. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, di questo emendamento.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Moro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 40.0.230, presentato dal senatore Antolini e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti .....	159
Senatori votanti .....	155
Maggioranza .....	78
Favorevoli .....	16
Contrari .....	138
Astenuti .....	1

**Il Senato non approva.**

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2793**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 41:

Art. 41.

*(Miniere del Sulcis)*

1. La gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis affidata alla «Carbosulcis spa» viene mantenuta fino alla presa in consegna delle strutture da parte del concessionario di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1995, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998.

2. Nelle more della presa in consegna delle strutture minerarie da parte del concessionario le agevolazioni finanziarie di cui al comma 3 dell'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, possono essere destinate alla «Carbosulcis spa» per la gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis, nel limite di 25 miliardi di lire.

3. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a stabilire, previa formale rinuncia da parte del concessionario, le modalità per il trasferimento dei fondi per la gestione temporanea alla «Carbosulcis spa» e le modalità per l'utilizzo e la rendicontazione delle stesse.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 41, nonchè dei seguenti ordini del giorno:

*All'emendamento 41.0.500 sopprimere i commi da 1 a 39.*

*Conseguentemente, all'articolo 26, comma 2, aumentare le riduzioni del personale negli anni 1998, 1999 e 2000 fino a copertura del maggiore onere.*

41.0.500/300

GUBERT

*All'emendamento 41.0.500 sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.*

41.0.500/1

MACERATINI, BONATESTA, MULAS, FLORINO, PEDRIZZI, PACE, CURTO, MANTICA, COLLINO, BOSELLO, PONTONE, TURINI, VALENTINO, MARRI

*All'emendamento 41.0.500, al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Con eccezione del personale di cui al comma 9 per il quale è fatto obbligo di rimanere in servizio fino al termine dell'anno scolastico o accademico»..*

41.0.500/2

D'ONOFRIO, NAPOLI Roberto, TAROLLI, BOSCO, BRIENZA



*All'emendamento 41.0.500, sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente, per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla remunerazione della prestazione di lavoro straordinario del personale addetto agli uffici ed ai servizi di diretta collaborazione all'opera del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, sono ridotti fino al 30 per cento annuo. Detta riduzione percentuale si applica anche agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese per missioni e trasporti governativi nel territorio nazionale e all'estero. Nei casi di insufficiente copertura della clausola innanzi riportata, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di ... miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.*

41.0.500/3      MACERATINI, BONATESTA, MULAS, FLORINO, PEDRIZZI, PACE, CURTO, MANTICA, COLLINO, BOSELLO, PONTONE, TURINI, VALENTINO, MARRI, MAGGI

*All'emendamento 41.0.500 apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 2 sostituire le parole: «previste dall'articolo 18, comma 9, del decreto legislativo 221» con le seguenti: «integrative degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, e di quelle previste dal decreto legislativo 21»;

b) al comma 3 sopprimere le parole: «articolo 18, comma 9, del», e dopo le parole: «delle regioni a statuto speciale» inserire le seguenti: «e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni,»; e sostituire le parole: «trattamento di base e» con le seguenti: «trattamento di base ovvero» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le forme pensionistiche di cui al presente comma, fermo restando quanto previsto dal comma 32, nonchè dal citato decreto legislativo n. 124 del 1993, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i relativi regimi aziendali integrativi possono essere trasformati, mediante accordi con le rappresentanze dei lavoratori di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, in regimi a contribuzione definita.»;

c) al comma 4, dopo le parole: «di diverse forme», inserire le seguenti: «ove ancora previste»;

d) al comma 8, dopo le parole: «lavoratori di cui al comma 7, lettera c)» inserire le seguenti: «nonchè per quelli che abbiano raggiunto una anzianità contributiva non inferiore a 40 anni»;

e) al comma 17 sostituire le parole: «su proposta dei comitati di gestione» con le seguenti: «su proposta dei rispettivi comitati di vigilanza ovvero di gestione»;

f) al comma 19, dopo le parole: «debito pubblico dell'anno precedente» inserire le seguenti: «da indicarsi da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

g) al comma 21 sostituire le parole: «sono presentate entro dodici mesi» con le parole: «non possono essere presentate prima di dodici mesi»;

h) al comma 37 dopo le parole: «norme di diritto privato» inserire le seguenti: «in numero non superiore a venti unità, nei limiti della dotazione finanziaria»; dopo le parole: «ingresso in ruolo», sopprimere la parola: «anche» e dopo le parole: «in virtù di contratti a tempo determinato» aggiungere le seguenti: «in numero complessivamente non superiore a venticinque unità e nei limiti della pianta organica»;

i) al comma 38 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono definite le modalità di trasferimento delle relative somme alla commissione di vigilanza da parte degli enti interessati in proporzione al rispettivo gettito del predetto contributo.»;

l) al comma 39 sostituire le parole da: «, disposte prima della data» fino a: «lettera b)» con le seguenti: «, deliberate prima della iscrizione nelle sezioni speciali dell'albo dei fondi pensione disposta dalla commissione, non si applicano l'articolo 17, comma 2, lettera b), o comunque altre procedure di autorizzazione»;

m) al comma 51 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I lavoratori che risultino avere in corso alla data del 3 novembre 1997 il periodo di preavviso, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni al momento vigenti per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità al 1° gennaio 1998, possono, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, richiedere il prolungamento dei termini di preavviso, ove inferiori, ai fini dell'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° aprile 1998.»;

n) al comma 53, all'inizio, sostituire le parole da: Al fine fino a: «amministrazioni» con seguenti: «Fermo restando quanto previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di applicazione delle disposizioni relative al trattamento di fine rapporto ai dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, al fine di favorire il processo di attuazione per i predetti»;

o) Sostituire la Tabella A-*quater* con la seguente:

*«Tabella A-*quater**

Gli aggregati che compongono gli indicatori richiamati al comma 31 sono costruiti con riferimento al disposto del decreto legislativo n. 82 del 1992 e, in particolare, alle istruzioni della Banca d'Italia del 15 luglio 1992, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 31 luglio 1992, e successivi aggiornamenti, emanate ai sensi dell'articolo 5 del richiamato decreto legislativo:

Indicatore n. 1: *Sofferenze lorde/impieghi lordi*

Numeratore

*Sofferenze lorde*: Nota integrativa parte B, Sez. 1.4 (al netto di quelle verso banche e al lordo delle relative svalutazioni)

Denominatore

*Impieghi lordi verso clientela:* Schema di stato patrimoniale: voce 40 (al lordo delle relative-svalutazioni)

*Criterio di anomalia:* rapporto sofferenze lorde/impieghi lordi dell'azienda superiore in ciascuno degli ultimi due esercizi a quello medio del settore bancario di una percentuale almeno pari al 20 per cento.

Indicatore n. 2: *Spese per il personale/margine di intermediazione*

Numeratore

*Spese per il personale:* schema di conto economico: Voce 80, lett. a).

Denominatore

*Margine di intermediazione:* somma algebrica delle seguenti voci dello schema di conto economico: Voce 10 - Voce 20 + Voce 30 + Voce 40 - Voce 50 +/- Voce 60 + Voce 70 - Voce 110.

*Criterio di anomalia:* rapporto spese per il personale/margine di intermediazione superiore in ciascuno degli ultimi due esercizi a quello medio del settore bancario di una percentuale almeno pari al 20 per cento.

*Indicatore n. 3: Utile (perdita) d'esercizio*

*Utile (perdita) d'esercizio:* schema di conto economico: Voce 230

*Criterio di anomalia:* somma dei risultati economici degli ultimi tre esercizi negativa.»

41.0.500/500

IL GOVERNO

*All'emendamento 41.0.500, comma 2, dopo le parole: «Il parametro 87 e possono far valere 30 anni di anzianità contributiva», inserire le seguenti: «, ad eccezione dei lavoratori appartenenti alle categorie esplicitate dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo del 24 aprile 1997, n. 164, qualora perdenti posto, per i quali saranno richiesti rispettivamente il parametro 82 e 26 anni di anzianità contributiva».*

*Al comma 12, lettera a), dopo le parole: «fino ad un massimo di cinque anni», inserire le seguenti: «relativamente ai lavoratori appartenenti alle categorie esplicitate dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo del 24 aprile 1997, n. 164, continueranno ad applicarsi i requisiti della previgente normativa».*

*All'eventuale onere il bilancio dello Stato si provvede mediante corrispondente aumento dell'accisa sull'alcol etilico per ettolitro anidro e dell'aliquota dell'accisa sui podotti alcolici.*

41.0.500/4

MANFROI, SPERONI

*All'emendamento 41.0.500, sopprimere il comma 3.*

*Conseguentemente, per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla remunerazione della prestazione di lavoro straordinario del personale addetto agli uffici ed ai servizi di diretta collaborazione all'opera del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, sono ridotti fino al 30 per cento annuo. Detta riduzione percentuale si applica anche agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese per missioni e trasporti governativi nel territorio nazionale e all'estero. Nei casi di insufficiente copertura della clausola innanzi riportata, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di ... miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.*

41.0.500/5      MACERATINI, BONATESTA, MULAS, FLORINO, PEDRIZZI, PACE, CURTO, MANTICA, COLLINO, BOSELLO, PONTONE, TURINI, VALENTINO, MARRI, MAGGI

*All'emendamento 41.0.500, al comma 3, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Resta operante la procedura relativa all'attuazione del piano di ristrutturazione del banco di Napoli spa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legge 24 settembre 1996, n. 497 convertito con modificazioni con legge 19 novembre 1996, n. 588».*

41.0.500/6      CARUSO, PEDRIZZI, PONTONE, FLORINO, DEMASI, COZZOLINO, RECCIA

*All'emendamento 41.0.500, sopprimere il comma 4.*

*Conseguentemente, per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla remunerazione della prestazione di lavoro straordinario del personale addetto agli uffici ed ai servizi di diretta collaborazione all'opera del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, sono ridotti fino al 30 per cento annuo. Detta riduzione percentuale si applica anche agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese per missioni e trasporti governativi nel territorio nazionale e all'estero. Nei casi di insufficiente copertura della clausola innanzi riportata, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di ... miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.*

41.0.500/7      MACERATINI, BONATESTA, MULAS, FLORINO, PEDRIZZI, PACE, CURTO, MANTICA, COLLINO, BOSELLO, PONTONE, TURINI, VALENTINO, MARRI, MAGGI

*All'emendamento 41.0.500, sopprimere il comma 5.*

*Conseguentemente, per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla remunerazione della prestazione di lavoro straordinario del personale addetto agli uffici ed ai servizi di diretta collaborazione all'opera del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, sono ridotti fino al 30 per cento annuo. Detta riduzione percentuale si applica anche agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese per missioni e trasporti governativi nel territorio nazionale e all'estero. Nei casi di insufficiente copertura della clausola innanzi riportata, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di ... miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.*

41.0.500/8      MACERATINI, BONATESTA, MULAS, FLORINO, PEDRIZZI, PACE, CURTO, MANTICA, COLLINO, BOSELLO, PONTONE, TURINI, VALENTINO, MARRI, MAGGI

*All'emendamento 41.0.500, al comma 5, aggiungere in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione dei dipendenti di società ed enti posti in liquidazione, presso cui si dia luogo alla liquidazione dei fondi di previdenza integrativi ivi costituiti. La liquidazione di tali fondi dovrà comunque avvenire sulla base delle riserve matematiche risultanti dai bilanci tecnici attuariali redatti in funzione dei bilanci societari finali di liquidazione».*

41.0.500/9

MONTAGNINO

*All'emendamento 41.0.500, sopprimere il comma 6.*

*Conseguentemente, per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla remunerazione della prestazione di lavoro straordinario del personale addetto agli uffici ed ai servizi di diretta collaborazione all'opera del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, sono ridotti fino al 30 per cento annuo. Detta riduzione percentuale si applica anche agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese per missioni e trasporti governativi nel territorio nazionale e all'estero. Nei casi di insufficiente copertura della clausola innanzi riportata, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di ... miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo*

*ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.*

41.0.500/10 MACERATINI, BONATESTA, MULAS, FLORINO, PEDRIZZI, PACE, CURTO, MANTICA, COLLINO, BOSELLO, PONTONE, TURINI, VALENTINO, MARRI, MAGGI

*All'emendamento 41.0.500, al comma 6, sostituire la tabella A-ter richiamata, con la seguente:*

ANNO	ETÀ E ANZIANITÀ	ANZIANITÀ
1998	54 e 35	36
1999	55 e 35	37
2000	55 e 35	37
2001	56 e 35	37
2002	57 e 35	37
2003	57 e 35	37
2004	57 e 35	38
2005	57 e 35	38
2006	57 e 35	39
2007	57 e 35	39
2008	57 e 35	40

41.0.500/11

MANFROI, WILDE

*All'emendamento 41.0.500, al comma 6, dopo le parole: «per i lavoratori autonomi l'accesso al trattamento si consegue al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni» sostituire le parole: «e al compimento del cinquantottesimo anno di età» con le altre: «e al compimento del cinquantasettesimo anno di età».*

41.0.500/12

BEDIN

*All'emendamento 41.0.500, al comma 6, dopo le parole: «per i lavoratori autonomi l'accesso al trattamento si consegue al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni» sostituire le parole: «e al compimento del cinquantottesimo anno di età» con le altre: «e al compimento del cinquantasettesimo anno di età».*

41.0.500/301

COSTA

*All'emendamento 41.0.500, al comma 6, aggiungere il seguente periodo: «Le donne, in analogia con quanto previsto per le pensioni di vecchiaia dalla legge n. 335 del 1995, che prevede un'anticipazione di 5 anni, rispetto all'età fissata per l'accesso al trattamento pensionistico, possono accedere al trattamento pensionistico di anzianità secondo una tabella A-ter per le donne, in cui la quota complessiva (età + anzianità) è ridotta di 3 punti».*

41.0.500/13 D'ONOFRIO, NAPOLI Roberto, TAROLLI, BIASCO, BRIENZA

*All'emendamento 41.0.500, sopprimere il comma 7.*

41.0.500/14 PASTORE, D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLINI

*All'emendamento 41.0.500, al comma 7, sopprimere la lettera a).*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 10.*

41.0.500/15 VEGAS, PEDRIZZI, TAROLLI, GUBERT

*All'emendamento 41.0.500, comma 7, sopprimere la lettera a).*

41.0.500/16 PASTORE, D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLINI

*All'emendamento 41.0.500, comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:*

*«a) dei lavori che hanno svolto mansioni usuranti così come saranno individuate con il decreto di cui al successivo comma 11».*

*Conseguentemente per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla remunerazione della prestazione di lavoro straordinario del personale addetto agli uffici ed ai servizi di diretta collaborazione all'opera del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, sono ridotti fino al 50 per cento annuo. Detta riduzione percentuale si applica anche agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese per missioni e trasporti governativi nel territorio nazionale ed all'estero. Nei casi di insufficiente copertura della clausola innanzi riportata, i trasferimenti correnti a qualsiasi titoli destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di... miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società al fine di determinare la misura dei*

*compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite ed, occorrendo, alle minori entrate, o maggiori uscite, derivanti dalla applicazione della presente norma si fa fronte mediante corrispondente aumento, in misura percentualmente adeguata, dalla tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossido di azoto (NOX), di cui al comma 25 dell'articolo 10.*

41.0.500/17      MACERATINI, BONATESTA, MULAS, FLORINO, PEDRIZZI, PACE, CURTO, MANTICA, COLLINO, BOSELLO, PONTONE, TURINI, VALENTINO, MARRI, MAGGI, PALOMBO

*All'emendamento 41.0.500, comma 7, lettera a), sopprimere le parole: «e per i lavoratori ad essi equivalenti, come individuati ai sensi del comma 10».*

41.0.500/18      PASTORE, D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLINI

*All'emendamento 41.0.500, comma 7, lettera b), sostituire le parole: «per non meno di un anno» con le altre: «per non meno di tre anni».*

41.0.500/19      PASTORE, D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLINI

*All'emendamento 41.0.500, comma 7, lettera b), sostituire le parole: «per non meno di un anno» con le altre: «per non meno di due anni».*

41.0.500/20      MANFROI, WILDE

*All'emendamento 41.0.500, al comma 7, sostituire la lettera c) con la seguente:*

*«c) dei lavoratori che siano stati collocati in mobilità ovvero in cassa integrazione guadagni straordinaria per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 3 novembre 1997 e che in base ai predetti requisiti di accesso alle pensioni di anzianità di cui alla citata legge n. 335 del 1995 conseguano il trattamento pensionistico di anzianità al termine della fruizione della mobilità o del trattamento straordinario di integrazione salariale ovvero che siano stati ammessi entro la medesima data del 3 novembre 1997 alla prosecuzione volontaria».*

41.0.500/21      GIARETTA, POLIDORI

*All'emendamento 41.0.500, dopo il comma 7, inserire il seguente:*

*«7-bis. All'articolo 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modifiche:*

*al comma 43, alla 10ª riga le parole: “62 anni” sono sostituite dalle seguenti: “60 anni”;*



alla 12ª riga le parole: “57 anni” sono sostituite dalle seguenti: “55 anni”;

al comma 44, lettera d), le parole: “per il periodo 1996-2000” sono sostituite dalle seguenti: “per il periodo 1996-2002”».

*Conseguentemente modificare nello stesso senso l'articolo 2, comma 1, lettera a) e l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207.*

41.0.500/22

D'ALÌ, VENTUCCI, VEGAS, AZZOLLINI

*All'emendamento 41.0.500, dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Ai fini del computo dei servizi utili per l'accesso al trattamento pensionistico secondo la tabella A1 e B1, di cui al precedente comma 6, il periodo di studio *post-obbligo* per il conseguimento del titolo richiesto per l'accesso al tipo di lavoro svolto è da considerarsi equivalente ad attività lavorativa».

41.0.500/23

D'ONOFRIO, NAPOLI Roberto, TAROLLI, BIASCO, BRIENZA

*All'emendamento 41.0.500, sopprimere il comma 8.*

*Conseguentemente, per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla remunerazione della prestazione di lavoro straordinario del personale addetto agli uffici ed ai servizi di diretta collaborazione all'opera del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, sono ridotti fino al 50 per cento annuo. Detta riduzione percentuale si applica anche agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese per missioni e trasporti governativi nel territorio nazionale e all'estero. Nei casi di insufficiente copertura della clausola innanzi riportata, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di ... miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997. Alle ulteriori minori entrate derivanti dalla applicazione della presente norma si fa fronte mediante corrispondente aumento, in misura percentualmente adeguata, della tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossido di azoto (NOX), di cui al comma 25 dell'articolo 10.*

41.0.500/24

MACERATINI, BONATESTA, MULAS, FLORINO, PEDRIZZI, PACE, CURTO, MANTICA, COLLINO, BOSELLO, PONTONE, TURINI, VALENTINO, MARRI, MAGGI

*All'emendamento 41.0.500, sopprimere il comma 8.*

*Conseguentemente, sostituire la tabella A-ter, con la seguente:*

ANNO	ETÀ E ANZIANITÀ	ANZIANITÀ
1998	53 e 35	36
1999	53 e 35	37
2000	54 e 35	37
2001	55 e 35	37
2002	55 e 35	37
2003	56 e 35	37
2004	57 e 35	38
2005	57 e 35	38
2006	57 e 35	39
2007	57 e 35	39
2008	57 e 35	40

41.0.500/25

MANFROI, WILDE

*All'emendamento 41.0.500, sopprimere il comma 8.*

*Conseguentemente, sopprimere i commi 28 e 29, nonchè, fino a concorrenza del maggiore onere aumentare il periodo di iscrizione di un anno previsto al comma 7, lettera b) fino all'eventuale soppressione della berra b).*

41.0.500/302

GUBERT

*All'emendamento 41.0.500, al comma 8, al terzo periodo, prima delle parole: «I lavoratori autonomi» premettere le parole: «Per il 1998».*

41.0.500/26

BEDIN

*All'emendamento 41.0.500, al comma 8, al terzo periodo, prima delle parole: «I lavoratori autonomi» premettere le parole: «Per il 1998».*

41.0.500/303

COSTA

*All'emendamento 41.0.500, alla fine del comma 8, aggiungere il seguente periodo: «I lavoratori che hanno subito il differimento della data di pensionamento per effetto di proroghe o blocchi conseguenti a precedenti disposizioni di legge mantengono il diritto al pensionamento alla data prescritta dalla previgente normativa».*

*Conseguentemente aumentare fino ad un massimo di 4 punti l'aliquota prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.*

41.0.500/27

MANFROI

*All'emendamento 41.0.500, sopprimere il comma 9.*

*Conseguentemente, per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla remunerazione della prestazione di lavoro straordinario del personale addetto agli uffici ed ai servizi di diretta collaborazione all'opera del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, sono ridotti fino al 60 per cento annuo. Detta riduzione percentuale si applica anche agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese per missioni e trasporti governativi nel territorio nazionale e all'estero. Nei casi di insufficiente copertura della clausola innanzi riportata, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di ... miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997. Alle ulteriori minori entrate derivanti dalla applicazione della presente norma si fa fronte mediante corrispondente aumento, in misura percentualmente adeguata, della tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossido di azoto (NO<sub>x</sub>), di cui al comma 25 dell'articolo 10.*

41.0.500/28      MACERATINI, BONATESTA, MULAS, FLORINO, PEDRIZZI, PACE, CURTO, MANTICA, COLLINO, BOSELLO, PONTONE, TURINI, VALENTINO, MARRI, MAGGI

*All'emendamento 41.0.500, sopprimere il comma 9.*

*Conseguentemente, all'articolo 26, comma 2, aumentare le riduzioni del personale negli anni 1998 e 1999 fino a copertura del maggiore onere; nell'anno 2000 si provvede ad aumentare il personale fino a copertura della maggiore entrata derivante dall'abolizione del comma 9.*

41.0.500/304

GUBERT

*All'emendamento 41.0.500, sopprimere il comma 9.*

41.0.500/29

PASTORE, D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI

*All'emendamento 41.0.500, sopprimere il comma 9.*

41.0.500/30

TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto

*All'emendamento 41.0.500, al comma 9, secondo periodo, sopprimere le parole: «a decorrere dall'anno scolastico o accademico 1999-2000 nei restanti casi».*

41.0.500/31

PASTORE, D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI

*All'emendamento 41.0.500, al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: «a decorrere», ovunque ricorrano nel periodo stesso, con le seguenti: «con decorrenza».*

41.0.500/32

PAGANO

*All'emendamento 41.0.500, al comma 9, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e quelle dei capi d'istituto le cui sedi siano comunque interessate ai processi di razionalizzazione della rete scolastica per i predetti anni scolastici o accademici».*

41.0.500/33

PAGANO

*All'emendamento 41.0.500, al comma 9, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sulla base di quanto stabilito dall'articolo 11, comma 4, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59, nel comparto scuola, a partire dalla prossima tornata contrattuale, viene istituita l'area contrattuale autonoma del personale docente».*

41.0.500/34

BORTOLOTTO

*All'emendamento 41.0.500, dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. I soci di cooperative di lavoro operanti nel campo dell'istruzione sono soggetti alle norme di previdenza e assistenza sociale vigenti per i lavoratori dipendenti qualora siano occupati per un numero medio di ore di lavoro settimanali non superiore a dieci e svolgano contemporaneamente attività lavorativa con iscrizione ad altre gestioni pensionistiche obbligatorie o siano titolari di pensione a carico di tali gestioni. La disposizione si applica anche per i periodi anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano salve e conservano la loro efficacia le contribuzioni già versate anteriormente alla data predetta. I soggetti di cui sopra sono iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 secondo le relative norme».

*Conseguentemente, l'aliquota del contributo di cui all'articolo 25 e la tassa sulle emissioni di cui all'articolo 10, comma 25, del presente disegno di legge sono aumentate nella quota necessaria per coprire entrate di cui al presente comma.*

41.0.500/35

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

*All'emendamento 41.0.500, dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Le domande di dimissioni con diritto a pensione anticipata rispetto all'età stabilita per il collocamento a riposo d'ufficio, presentate dal personale del comparto scuola entro il 15 marzo 1997 e non accolte con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico o dell'anno accademico 1997-1998, ai sensi del decreto-legge 19 maggio 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229, sono accolte con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico o dell'anno accademico 1998-1999, con priorità per il personale che, alla data del 1° settembre 1998 abbia compiuto 55 anni di età, al relativo personale è assicurato il trattamento pensionistico previsto dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge».

41.0.500/864 (Già 27.301, 1.309)

LAVAGNINI

*All'emendamento 41.0.500, sopprimere il comma 10.*

41.0.500/36 MACERATINI, BONATESTA, MULAS, FLORINO, PEDRIZZI, PACE, CURTO, MANTICA, COLLINO, BOSELLO, PONTONE, TURINI, VALENTINO, MARRI, MAGGI, PALOMBO

*All'emendamento 41.0.500, sopprimere il comma 10.*

41.0.500/37

PASTORE, D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI

*All'emendamento 41.0.500, sostituire i commi 10 e 11 con il seguente:*

«Le attività usuranti saranno individuate e definite con legge».

41.0.500/38 D'ONOFRIO, NAPOLI Roberto, TAROLLI, BIASCO, BRIENZA, TURINI, DE MASI

*All'emendamento 41.0.500, al comma 10, sopprimere le parole: «nel rispetto degli equilibri di bilancio definiti anche con l'applicazione della presente legge».*

41.0.500/39

MARINO, ALBERTINI

*All'emendamento 41.0.500, al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del presente comma, per garantire il pluralismo delle rappresentanze sindacali sono considerati equivalenti ad un'unica organizzazione sindacale quelle organizzazioni sindacali che siano tra loro legate da patti di unità d'azione o da qualsiasi altro patto che limiti la libera concorrenza tra loro».*

41.0.500/305

GUBERT

*All'emendamento 41.0.500, comma 11, dopo le parole: «mansioni usuranti» inserire le seguenti: «per i lavoratori dipendenti ed autonomi».*

41.0.500/40

VEGAS, PEDRIZZI, TAROLLI, GUBERT

*All'emendamento 41.0.500, comma 11, sostituire le parole: «sei mesi» con le altre: «tre mesi».*

41.0.500/41     MACERATINI, BONATESTA, MULAS, FLORINO, PEDRIZZI, PACE, CURTO, MANTICA, COLLINO, BOSELLO, PONTONE, TURINI, VALENTINO, MARRI, MAGGI, PALOMBO

*All'emendamento 41.0.500, al comma 11, alla fine del comma aggiungere il seguente:*

«Ai fini del presente comma, per garantire il pluralismo delle rappresentanze sindacali sono considerati equivalenti ad un'unica organizzazione sindacale quelle organizzazioni sindacali che siano tra loro legate da patti di unità d'azione o da qualsiasi altro patto che limiti la libera concorrenza tra loro».

41.0.500/306

GUBERT, FOLLONI, ZANOLETTI, CIMMINO

*All'emendamento 41.0.500, sopprimere il comma 12.*

*Conseguentemente, per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla remunerazione della prestazione di lavoro straordinario del personale addetto agli uffici ed ai servizi di diretta collaborazione all'opera del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, sono ridotti fino al 50 per cento annuo. Detta riduzione percentuale si applica anche agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese per missioni e*

*trasporti governativi nel territorio nazionale e all'estero. Nei casi di insufficiente copertura della clausola innanzi riportata, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di ... miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite ed, occorrendo, alle minori entrate, o maggiori uscite, derivanti dalla applicazione della presente norma si fa fronte mediante corrispondente aumento, in misura percentualmente adeguata, della tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossido di azoto (NO<sub>x</sub>), di cui al comma 25 dell'articolo 10.*

41.0.500/42 MACERATINI, BONATESTA, MULAS, FLORINO, PEDRIZZI, PACE, CURTO, MANTICA, COLLINO, BOSELLO, PONTONE, TURINI, VALENTINO, MARRI, MAGGI, PALOMBO

*All'emendamento 41.0.500, sopprimere il comma 13.*

*Conseguentemente, per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla remunerazione della prestazione di lavoro straordinario del personale addetto agli uffici ed ai servizi di diretta collaborazione all'opera del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, sono ridotti fino al 50 per cento annuo. Detta riduzione percentuale si applica anche agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese per missioni e trasporti governativi nel territorio nazionale e all'estero. Nei casi di insufficiente copertura della clausola innanzi riportata, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di ... miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite ed, occorrendo, alle minori entrate, o maggiori uscite, derivanti dalla applicazione della presente norma si fa fronte mediante corrispondente aumento, in misura percentualmente adeguata, della tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossido di azoto (NO<sub>x</sub>), di cui al comma 25 dell'articolo 10.*

41.0.500/43 MACERATINI, BONATESTA, MULAS, FLORINO, PEDRIZZI, PACE, CURTO, MANTICA, COLLINO, BOSELLO, PONTONE, TURINI, VALENTINO, MARRI, MAGGI, PALOMBO

*All'emendamento 41.0.500, sopprimere il comma 13.*

*Conseguentemente aumentare fino ad un massimo di 4 punti l'aliquota prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.*

41.0.500/44

MANFROI, WILDE

*All'emendamento 41.0.500, sostituire il comma 13, con il seguente:*

«La perequazione automatica al costo della vita per l'anno 1998 spetta entro il limite della quota pari a 5 volte il trattamento minimo INPS dovuto dall'associazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e dalle forme di essa sostitutive o esclusive.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 e per un periodo di 3 anni l'indice di perequazione delle pensioni:

a) è applicata per intero nello scaglione compreso fra lire 1 e l'importo pari a 5 volte il trattamento minimo INPS;

b) è applicata nella misura del 30 per cento nello scaglione compreso tra cinque volte il trattamento minimo INPS e otto volte il medesimo;

c) non si applica per lo scaglione superiore a otto volte il trattamento minimo INPS».

41.0.500/45 D'ONOFRIO, NAPOLI Roberto, TAROLLI, BIASCO, BRIENZA

*All'emendamento 41.0.500, comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma si applica solo ai trattamenti pensionistici dovuti da gestioni previdenziali che usufruiscono o hanno usufruito della contribuzione dello Stato».*

41.0.500/46

PASTORE, D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI

*All'emendamento 41.0.500, sopprimere il comma 14.*

*Conseguentemente aumentare fino ad un massimo di 4 punti l'aliquota prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.*

41.0.500/47

MANFROI, WILDE

*All'emendamento 41.0.500, sostituire il comma 14 con il seguente:*

«14. I trattamenti pensionistici di anzianità sono cumulabili con i redditi da lavoro».



*Conseguentemente, per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla remunerazione della prestazione di lavoro straordinario del personale addetto agli uffici ed ai servizi di diretta collaborazione all'opera del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, sono ridotti fino al 50 per cento annuo. Detta riduzione percentuale si applica anche agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese per missioni e trasporti governativi nel territorio nazionale e all'estero. Nei casi di insufficiente copertura della clausola innanzi riportata, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di ... miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite ed, occorrendo, alle minori entrate, o maggiori uscite, derivanti dalla applicazione della presente norma si fa fronte mediante corrispondente aumento, in misura percentualmente adeguata, della tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossido di azoto (NO<sub>x</sub>), di cui al comma 25 dell'articolo 10 nonché dal maggior gettito fiscale.*

41.0.500/48      MACERATINI, BONATESTA, MULAS, FLORINO, PEDRIZZI, PACE, CURTO, MANTICA, COLLINO, BOSELLO, PONTONE, TURINI, VALENTINO, MARRI, MAGGI, PALOMBO

*All'emendamento 41.0.500, sostituire il comma 14, con il seguente:*

«I trattamenti pensionistici di anzianità sono cumulabili nella loro interezza con redditi da lavoro autonomo.».

41.0.500/49

BEDIN

*All'emendamento 41.0.500, sostituire il comma 14, con il seguente:*

«14. I trattamenti pensionistici di anzianità sono cumulabili nella loro interezza con redditi da lavoro autonomo.».

41.0.500/307

COSTA

*All'emendamento 41.0.500, al comma 14, dopo la parola: «redditi» aggiungere le seguenti: «da lavoro dipendente e».*

*Conseguentemente, per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla remunerazione della prestazione di lavoro straordinario del personale addetto agli uffici ed ai servizi di diretta collaborazione*

*all'opera del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, sono ridotti fino al 50 per cento annuo. Detta riduzione percentuale si applica anche agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese per missioni e trasporti governativi nel territorio nazionale e all'estero. Nei casi di insufficiente copertura della clausola innanzi riportata, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di ... miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite ed, occorrendo, alle minori entrate, o maggiori uscite, derivanti dalla applicazione della presente norma si fa fronte mediante corrispondente aumento, in misura percentualmente adeguata, della tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossido di azoto (NO<sub>X</sub>), di cui al comma 25 dell'articolo 10 nonchè dal maggior gettito fiscale.*

41.0.500/50      MACERATINI, BONATESTA, MULAS, FLORINO, PEDRIZZI, PACE, CURTO, MANTICA, COLLINO, BOSELLO, PONTONE, TURINI, VALENTINO, MARRI, MAGGI, PALOMBO

*All'emendamento 41.0.500, comma 14, sopprimere la parola: «non» e le parole da: «nella misura» fino alla fine del comma.*

*Conseguentemente, al comma 46, sostituire le parole: «12 per cento» con le altre: «quindici per cento».*

41.0.500/51      VEGAS, PEDRIZZI, TAROLLI, GUBERT

*All'emendamento 41.0.500, sopprimere il comma 15.*

41.0.500/52      PASTORE, D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI

*All'emendamento 41.0.500, al comma 15, sopprimere il primo e il secondo periodo.*

*Conseguentemente, per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla remunerazione della prestazione di lavoro straordinario del personale addetto agli uffici ed ai servizi di diretta collaborazione all'opera del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, sono ridotti fino al 50 per*

*cento annuo. Detta riduzione percentuale si applica anche agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese per missioni e trasporti governativi nel territorio nazionale e all'estero. Nei casi di insufficiente copertura della clausola innanzi riportata, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di ... miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite ed, occorrendo, alle minori entrate, o maggiori uscite, derivanti dalla applicazione della presente norma si fa fronte mediante corrispondente aumento, in misura percentualmente adeguata, della tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossido di azoto (NO<sub>x</sub>), di cui al comma 25 dell'articolo 10.*

41.0.500/53 MACERATINI, BONATESTA, MULAS, FLORINO, PEDRIZZI, PACE, CURTO, MANTICA, COLLINO, BOSELLO, PONTONE, TURINI, VALENTINO, MARRI, MAGGI, PALOMBO

*All'emendamento 41.0.500, al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: «0,8 punti percentuali» con le altre: «0,5 punti percentuali», al secondo periodo sostituire le parole: «0,2 punti percentuali» con: «0,1 punti percentuali», e: «19 punti percentuali» con: «16 punti percentuali».*

*Conseguentemente, sostituire la tabella A-ter, con la seguente:*

ANNO	ETÀ E ANZIANITÀ	ANZIANITÀ
1998	53 e 35	36
1999	53 e 35	37
2000	54 e 35	37
2001	55 e 35	37
2002	55 e 35	37
2003	56 e 35	37
2004	57 e 35	38
2005	57 e 35	38
2006	57 e 35	39
2007	57 e 35	39
2008	57 e 35	40

41.0.500/54

WILDE, MANFROI

*All'emendamento 41.0.500, al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: «0,8» con le altre: «0,2».*

41.0.500/55

TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto

*All'emendamento 41.0.500, comma 15, primo periodo, sostituire la cifra: «0,8» con l'altra: «0,6».*

*Conseguentemente, al comma 46, sostituire le parole: «12 per cento» con le altre: «15 per cento».*

41.0.500/56

VEGAS, PEDRIZZI, TAROLLI, GUBERT

*All'emendamento 41.0.500, comma 15, primo periodo, le parole: «sono elevate di 0,8 punti percentuali» sono sostituite con: «sono elevate di 0,6 punti percentuali».*

*Conseguentemente, al comma 46, sostituire le parole: «12 per cento» con le altre: «15 per cento».*

41.0.500/308

COSTA

*All'emendamento 41.0.500, al comma 15, sopprimere il seguente terzo periodo: «Per l'anno 1998 l'aliquota contributiva per la gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni è incrementata rispetto a quella già prevista dalle vigenti disposizioni nella misura dello 0,3 punti percentuali».*

*Conseguentemente sopprimere il seguente ultimo periodo:*

*«Per i lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria aventi più di 65 anni di età il contributo previdenziale può essere a richiesta applicato nella misura della metà e per i lavoratori per i quali la pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo il relativo supplemento di pensione è corrispondentemente ridotto della metà».*

41.0.500/57 D'Alì, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI

*All'emendamento 41.0.500, al comma 15, terzo periodo, sostituire le parole: «0,9» con le altre: «0,2».*

41.0.500/58

TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto

*All'emendamento 41.0.500, al comma 15, dopo il terzo periodo inserire il seguente: «L'erogazione delle prestazioni agricole deve essere subordinata alla verifica dell'effettivo versamento di contributi per i periodi che danno diritto alla prestazione».*

41.0.500/59

MANFROI

*All'emendamento 41.0.500, al comma 15, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: «Il periodo di astensione obbligatoria per maternità delle lavoratrici autonome è coperto da contribuzioni figurative».*

*Conseguentemente, sostituire la tabella A-ter, con la seguente:*

ANNO	ETÀ E ANZIANITÀ	ANZIANITÀ
1998	53 e 35	36
1999	53 e 35	37
2000	54 e 35	37
2001	55 e 35	37
2002	55 e 35	37
2003	56 e 35	37
2004	57 e 35	38
2005	57 e 35	38
2006	57 e 35	39
2007	57 e 35	39
2008	57 e 35	40

41.0.500/60

MANFROI

*All'emendamento 41.0.500, sopprimere il comma 16.*

*Conseguentemente, per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla remunerazione della prestazione di lavoro straordinario del personale addetto agli uffici ed ai servizi di diretta collaborazione all'opera del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, sono ridotti fino al 50 per cento annuo. Detta riduzione percentuale si applica anche agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese per missioni e trasporti governativi nel territorio nazionale e all'estero. Nei casi di insufficiente copertura della clausola innanzi riportata, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di ... miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite ed, occorrendo, alle minori entrate, o maggiori uscite, derivanti dalla applicazione della presente norma si fa fronte mediante corrispondente aumento, in misura percentualmente adeguata, della tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossido di azoto (NO<sub>X</sub>), di cui al comma 25 dell'articolo 10.*

41.0.500/61

MACERATINI, BONATESTA, MULAS, FLORINO, PEDRIZZI, PACE, CURTO, MANTICA, COLLINO, BOSELLO, PONTONE, TURINI, VALENTINO, MARRI, MAGGI, PALOMBO

*All'emendamento 41.0.500, sopprimere il comma 16.*

41.0.500/62

ROSSI, MORO

*All'emendamento 41.0.500, sopprimere il comma 17.*

*Conseguentemente, con provvedimenti amministrativi da adottare entro il 31 dicembre 1997 dovranno essere disposti riduzioni delle spese correnti relative a funzioni delegate alle regioni e residualmente gestite dallo Stato nella misura di 250 miliardi per il 1998, 100 miliardi per il 1999 e 70 miliardi per il 2000.*

41.0.500/63     MACERATINI, BONATESTA, MULAS, FLORINO, PEDRIZZI, PACE, CURTO, MANTICA, COLLINO, BOSELLO, PONTONE, TURINI, VALENTINO, MARRI, MAGGI, PALOMBO

*All'emendamento 41.0.500, al comma 17, secondo periodo, dopo le parole: «programmazione economica» inserire le seguenti: «acquisito il parere obbligatorio della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.».*

41.0.500/64

NAPOLI Roberto, TAROLLI, BIASCO

*All'emendamento 41.0.500, sopprimere il comma 18.*

*Conseguentemente, per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla remunerazione della prestazione di lavoro straordinario del personale addetto agli uffici ed ai servizi di diretta collaborazione all'opera del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, sono ridotti fino al 50 per cento annuo. Detta riduzione percentuale si applica anche agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese per missioni e trasporti governativi nel territorio nazionale e all'estero. Nei casi di insufficiente copertura della clausola innanzi riportata, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di ... miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite ed, occorrendo, alle minori entrate, o maggiori uscite, derivanti dalla applicazione della presente norma si fa fronte mediante corrispondente aumento, in misura percentualmente adeguata, della tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossido di azoto (NO<sub>x</sub>), di cui al comma 25 dell'articolo 10.*

41.0.500/65     MACERATINI, BONATESTA, MULAS, FLORINO, PEDRIZZI, PACE, CURTO, MANTICA, COLLINO, BOSELLO, PONTONE, TURINI, VALENTINO, MARRI, MAGGI, PALOMBO

*All'emendamento 41.0.500, sopprimere il comma 18.*

*Conseguentemente al comma 15 del medesimo emendamento sopprimere l'ultimo periodo.*

41.0.500/66 D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI

*All'emendamento 41.0.500, sopprimere il comma 18.*

*Conseguentemente al comma 46, sostituire le parole: «del 12 per cento» con le seguenti: «del 16 per cento».*

41.0.500/67 D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI,  
PASTORE

*All'emendamento 41.0.500, al comma 18, sostituire le parole: «200 mila» con le altre: «100 mila».*

*Conseguentemente, per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla remunerazione della prestazione di lavoro straordinario del personale addetto agli uffici ed ai servizi di diretta collaborazione all'opera del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, sono ridotti fino al 50 per cento annuo. Detta riduzione percentuale si applica anche agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese per missioni e trasporti governativi nel territorio nazionale e all'estero. Nei casi di insufficiente copertura della clausola innanzi riportata, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di ... miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite ed, occorrendo, alle minori entrate, o maggiori uscite, derivanti dalla applicazione della presente norma si fa fronte mediante corrispondente aumento, in misura percentualmente adeguata, della tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossido di azoto (NO<sub>x</sub>), di cui al comma 25 dell'articolo 10.*

41.0.500/68 MACERATINI, BONATESTA, MULAS, FLORINO, PEDRIZZI, PACE, CURTO, MANTICA, COLLINO, BOSELLO, PONTONE, TURINI, VALENTINO, MARRI, MAGGI, PALOMBO

*All'emendamento 41.0.500, al comma 18 sostituire le parole: «è elevato di lire 200.000» con le seguenti: «è elevato di lire 100.000».*

*Conseguentemente al medesimo emendamento 41.0.500, al comma 15, sopprimere l'ultimo periodo.*

41.0.500/69 D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI

*All'emendamento 41.0.500, al comma 18 sostituire le parole: «200.000» con le altre: «150.000» e aggiungere, di seguito, il seguente periodo: «Dalla stessa data l'INAIL acquisisce le funzioni di cui all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, comma 1 e il debito della gestione agricoltura nei confronti della gestione industria è azzerato».*

41.0.500/70

NAPOLI Roberto, TAROLLI, BIASCO

*All'emendamento 41.0.500, comma 18, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione degli agricoltori situati nei territori montani».*

*Conseguentemente, l'aliquota del contributo di cui all'articolo 25 e la tassa sulle emissioni di cui all'articolo 10, comma 25, del presente disegno di legge sono aumentate nella quota necessaria per coprire entrate di cui al presente comma.*

41.0.500/71

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

*All'emendamento 41.0.500, comma 18, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione degli agricoltori situati nei territori montani con un volume d'affari fino a 40 milioni».*

*Conseguentemente, l'aliquota del contributo di cui all'articolo 25 e la tassa sulle emissioni di cui all'articolo 10, comma 25, del presente disegno di legge sono aumentate nella quota necessaria per coprire entrate di cui al presente comma.*

41.0.500/72

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

*All'emendamento 41.0.500, al comma 18, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Tale elevazione non si applica ai lavoratori autonomi agricoli residenti nelle aree depresse e montane con reddito annuo imponibile ai fini IRPEF di importo inferiore a lire 15 milioni».*

*Conseguentemente, aumentare a copertura della minore entrata la cifra di lire 200.000 prevista al medesimo comma.*

41.0.500/309

GUBERT

*All'emendamento 41.0.500, al comma 18, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Tale disposizione non si applica ai lavoratori autonomi agricoli insediati nelle zone montane».*

41.0.500/310

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER



*All'emendamento 41.0.500, al comma 18, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con decorrenza 1° luglio 1998 le funzioni in materia assicurativa già trasferite all'INPS a seguito della soppressione dello SCAU sono trasferite all'INAIL secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 19 legge 23 dicembre 1994 n. 724».*

41.0.500/73

MANIS

*All'emendamento 41.0.500, dopo il comma 18, inserire il seguente:*

*«18-bis. Il diritto di regresso di cui all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 è sostituito dal diritto di surrogazione così come regolamentato dall'articolo 1916 del codice civile».*

41.0.500/74

MANIS

*All'emendamento 41.0.500, sopprimere il comma 19.*

*Conseguentemente, per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla remunerazione della prestazione di lavoro straordinario del personale addetto agli uffici ed ai servizi di diretta collaborazione all'opera del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, sono ridotti fino al 50 per cento annuo. Detta riduzione percentuale si applica anche agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese per missioni e trasporti governativi nel territorio nazionale e all'estero. Nei casi di insufficiente copertura della clausola innanzi riportata, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di ... miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite ed, occorrendo, alle minori entrate, o maggiori uscite, derivanti dalla applicazione della presente norma si fa fronte mediante corrispondente aumento, in misura percentualmente adeguata, della tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossido di azoto (NO<sub>x</sub>), di cui al comma 25 dell'articolo 10.*

41.0.500/75

MACERATINI, BONATESTA, MULAS, FLORINO, PEDRIZZI, PACE, CURTO, MANTICA, COLLINO, BOSELLO, PONTONE, TURINI, VALENTINO, MARRI, MAGGI, PALOMBO

*All'emendamento 41.0.500, al comma 19, nel capoverso, sopprimere il primo periodo.*

*Conseguentemente al comma 46, sostituire le parole: «12 per cento» con le seguenti: «15 per cento».*

41.0.500/76 D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI

*All'emendamento 41.0.500, al comma 19, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «ad un tasso pari al tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell'anno precedente.» con le altre: «ad un tasso pari al saggio degli interessi legali del 5 per cento annuo.»*

41.0.500/77

BEDIN

*All'emendamento 41.0.500, al comma 19, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «ad un tasso pari al tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell'anno precedente.» con le parole: «ad un tasso pari al saggio degli interessi legali del 5 per cento annuo.»*

41.0.500/311

COSTA

*All'emendamento 41.0.500, dopo il comma 19 aggiungere il seguente:*

*«19-bis. All'articolo 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12 sono soppresse le parole: «Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dalle predette associazioni».*

*Conseguentemente al comma 46, sostituire le parole: «12 per cento» con le seguenti: «15 per cento».*

41.0.500/78 D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, MUNGARI, AZZOLLINI, TONIOLLI

*All'emendamento 41.0.500, al comma 20, primo periodo, sostituire le parole: «ai commi da 6 a 8» con le seguenti: «al comma 7».*

*Conseguentemente, per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla remunerazione della prestazione di lavoro straordinario del personale addetto agli uffici ed ai servizi di diretta collaborazione all'opera del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, sono ridotti fino al 50 per cento annuo. Detta riduzione percentuale si applica anche agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese per missioni e*

*trasporti governativi nel territorio nazionale e all'estero. Nei casi di insufficiente copertura della clausola innanzi riportata, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di ... miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite ed, occorrendo, alle minori entrate, o maggiori uscite, derivanti dalla applicazione della presente norma si fa fronte mediante corrispondente aumento, in misura percentualmente adeguata, della tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossido di azoto (NO<sub>x</sub>), di cui al comma 25 dell'articolo 10.*

41.0.500/79      MACERATINI, BONATESTA, MULAS, FLORINO, PEDRIZZI, PACE, CURTO, MANTICA, COLLINO, BOSELLO, PONTONE, TURINI, VALENTINO, MARRI, MAGGI, PALOMBO

*All'emendamento 41.0.500, al comma 20, sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

41.0.500/80 (Nuovo testo) (p. 491)      PASTORE, DE LUCA Michele

*All'emendamento 41.0.500, al comma 20, sopprimere l'ultimo periodo.*

41.0.500/80      PASTORE

*All'emendamento 41.0.500, al comma 20, ultimo periodo dopo le parole: «di concerto con il Ministro del tesoro» inserire le seguenti: «e con i Ministri vigilanti».*

41.0.500/81      PASTORE

*All'emendamento 41.0.500, al comma 20, ultimo periodo dopo le parole: «Ministro del tesoro» inserire le seguenti: «acquisito il parere obbligatorio della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.».*

41.0.500/82      NAPOLI Roberto, TAROLLI, BIASCO

*All'emendamento 41.0.500, sopprimere il comma 21.*

41.0.500/312      GUBERT

*All'emendamento 41.0.500, sostituire il comma 21 con il seguente:*

«21. Le domande per il pensionamento di anzianità dei dipendenti della pubblica amministrazione sono presentate nel termine di un anno prima della data indicata per l'accesso al pensionamento. Il dipendente può revocare la domanda di pensionamento per anzianità entro il termine di sei mesi dalla data indicata per la cessazione dal servizio».

41.0.500/83 D'ONOFRIO, NAPOLI Roberto, TAROLLI, BIASCO, BRIENZA

*All'emendamento 41.0.500, al comma 21, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi»; dopo la parola: «domanda» inserire le seguenti: «che può essere rinnovata a prescindere dal predetto termine di sei mesi».*

41.0.500/84 MACERATINI, BONATESTA, MULAS, FLORINO, PEDRIZZI, PACE, CURTO, MANTICA, COLLINO, BOSELLO, PONTONE, TURINI, VALENTINO, MARRI, MAGGI, PALOMBO

*All'emendamento 41.0.500, al comma 21, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «alla condizione che la pubblica amministrazione o l'ente erogante la pensione abbia comunicato al dipendente, almeno sei mesi prima della maturazione dell'anno predetto, il diritto di accesso al pensionamento e che il mancato inoltro della domanda comporta la detta decadenza».*

41.0.500/313 PINGGERA, THALER AUSSEHOFER

*All'emendamento 41.0.500, sopprimere il comma 23.*

*Conseguentemente al comma 46, sostituire le parole: «12 per cento» con le seguenti: «15 per cento».*

41.0.500/85 PASTORE, D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI

*All'emendamento 41.0.500, sopprimere il comma 23.*

41.0.500/314 GUBERT

*All'emendamento 41.0.500, sopprimere il comma 24.*

41.0.500/86 NAPOLI Roberto, TAROLLI, BIASCO

*All'emendamento 41.0.500, sopprimere il comma 26.*

*Conseguentemente, per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla remunerazione della prestazione di lavoro straordinario del personale addetto agli uffici ed ai servizi di diretta collaborazione all'opera del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, sono ridotti fino al 50 per cento annuo. Detta riduzione percentuale si applica anche agli stanziamenti*

menti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese per missioni e trasporti governativi nel territorio nazionale e all'estero. Nei casi di insufficiente copertura della clausola innanzi riportata, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di ... miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite ed, occorrendo, alle minori entrate, o maggiori uscite, derivanti dalla applicazione della presente norma si fa fronte mediante corrispondente aumento, in misura percentualmente adeguata, della tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossido di azoto (NO<sub>x</sub>), di cui al comma 25 dell'articolo 10.

*La rivalsa di cui al precedente comma 46, è elavata al ..... precedente delle tariffe ospedaliere vigenti.*

41.0.500/87      MACERATINI, BONATESTA, MULAS, FLORINO, PEDRIZZI, PACE, CURTO, MANTICA, COLLINO, BOSELLO, PONTONE, TURINI, VALENTINO, MARRI, MAGGI, PALOMBO

*All'emendamento 41.0.500, sopprimere il comma 26.*

41.0.500/88      TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto

*All'emendamento 41.0.500, al comma 26, sopprimere il secondo periodo e la lettera d).*

41.0.500/89      TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto

*All'emendamento 41.0.500, al comma 26 sopprimere il secondo periodo e la lettera d).*

41.0.500/315      GUBERT

*All'emendamento 41.0.500, al comma 26, nella lettera d), secondo periodo, sopprimere la parola: «frazionata».*

41.0.500/90      WILDE

*All'emendamento 41.0.500, al comma 26, lettera d), sostituire le parole da: «a garantire il rispetto...» fino alle parole: «23 dicembre 1996, n. 662;» con le seguenti: «a garantire al conduttore il diritto di continuare ad abitare nell'immobile indipendentemente dalla titolarità del diritto di proprietà».*

41.0.500/316      GUBERT, FALLONI, CIMMINO, ZANOLETTI

*All'emendamento 41.0.500, al comma 26, nella lettera d), nell'ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «previo parere obbligatorio della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.».*

41.0.500/91

NAPOLI ROBERTO, TAROLLI, BIASCO

*All'emendamento 41.0.500, al comma 26, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli enti assicuratori tenuti per la legge ad accantonamenti per riserva tecnica investono il ricavato delle vendite ai fini della conservazione della riserva stessa.».*

41.0.500/92

MANIS

*All'emendamento 41.0.500, al comma 26, nella lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il ricavato della vendita è destinato dagli enti medesimi ad investimenti di carattere istituzionale a reddito, con delibere del Consiglio di amministrazione, approvata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.».*

41.0.500/93

NAPOLI ROBERTO, TAROLLI, BIASCO

*All'emendamento 41.0.500, dopo il comma 26, aggiungere il seguente:*

«26-bis. La vendita di immobili degli enti previdenziali ai sensi della normativa vigente deve essere effettuata prioritariamente dagli enti che non debbono costituire riserva tecnica a garanzia delle prestazioni erogate; deve, comunque, essere data precedenza agli immobili destinati ad uso non abitativo sino al conseguimento del valore di lire 3.000 miliardi; qualora non sia possibile realizzare tale importo, si procede alla dismissione anche degli immobili ad uso abitativo, attenendosi, comunque ai seguenti criteri:

a) nella scelta dei soggetti disponibili ad acquistare deve essere data precedenza alle cooperative di inquilini;

b) i criteri e le modalità di alienazione debbono essere quelle previste dal decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104».

41.0.500/8000 (Già 30.206) (pag. 334) D'ONOFRIO, TAROLLI, BIASCO,  
NAPOLI Roberto

*All'emendamento 41.0.500, dopo il comma 26, aggiungere il seguente:*

«26-bis. Nella vendita di immobili di proprietà di enti previdenziali comunque effettuata deve essere data precedenza agli immobili destinati ad uso non abitativo sino al conseguimento del valore di lire 3.000 miliardi; qualora non sia possibile realizzare tale importo, si procede alla

dismissione anche degli immobili ad uso abitativo, attenendosi, comunque, ai seguenti criteri:

a) nella scelta dei soggetti disponibili ad acquistare deve essere data precedenza alle cooperative di inquilini;

b) i criteri e le modalità di alienazione debbono essere quelle previste dal decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104».

41.0.500/8001 (Già 31.207) (pag. 334) D'ONOFRIO, TAROLLI, BIASCO,  
NAPOLI Roberto

*All'emendamento 41.0.500, dopo il comma 26, aggiungere il seguente:*

«26-bis. Dalla vendita degli immobili degli enti previdenziali ai sensi della normativa vigente sono esclusi gli enti che debbono costituire riserva tecnica a garanzia delle prestazioni erogate; deve, comunque, essere data precedenza agli immobili destinati ad uso non abitativo sino al conseguimento del valore di lire 3.000 miliardi; qualora non sia possibile realizzare tale importo, si procede alla dismissione anche degli immobili ad uso abitativo, attenendosi, comunque, ai seguenti criteri:

a) nella scelta dei soggetti disponibili ad acquistare deve essere data precedenza alle cooperative di inquilini;

b) i criteri e le modalità di alienazione debbono essere quelli previsti dal decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104».

41.0.500/8002 (Già 31.208) (pag. 335) D'ONOFRIO, TAROLLI, BIASCO,  
NAPOLI Roberto

*All'emendamento 41.0.500, al comma 27, sostituire le parole: «siano stati maturati almeno 18 anni di anzianità contributiva» con le parole: «siano stati maturati almeno 24 anni di anzianità contributiva».*

41.0.500/317 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

*Al comma 27, nella lettera b) richiamata, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I termini di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, sono prorogati al 31 dicembre 1997».*

41.0.500/94 GUERZONI, MAZZUCA POGGIOLINI

*All'emendamento 41.0.500, sopprimere il comma 28.*

*Conseguentemente, per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla remunerazione della prestazione di lavoro straordinario del personale addetto agli uffici ed ai servizi di diretta collaborazione all'opera del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, sono ridotti fino al 50 per*

*cento annuo. Detta riduzione percentuale si applica anche agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese per missioni e trasporti governativi nel territorio nazionale e all'estero. Nei casi di insufficiente copertura della clausola innanzi riportata, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di ... miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite ed, occorrendo, alle minori entrate, o maggiori uscite, derivanti dalla applicazione della presente norma si fa fronte mediante corrispondente aumento, in misura percentualmente adeguata, della tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossido di azoto (NO<sub>x</sub>), di cui al comma 25 dell'articolo 10.*

41.0.500/95 MACERATINI, BONATESTA, MULAS, FLORINO, PEDRIZZI, PACE, CURTO, MANTICA, COLLINO, BOSELLO, PONTONE, TURINI, VALENTINO, MARRI, MAGGI, PALOMBO

*All'emendamento 41.0.500, sopprimere il comma 29.*

*Conseguentemente, per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla remunerazione della prestazione di lavoro straordinario del personale addetto agli uffici ed ai servizi di diretta collaborazione all'opera del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, sono ridotti fino al 50 per cento annuo. Detta riduzione percentuale si applica anche agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese per missioni e trasporti governativi nel territorio nazionale e all'estero. Nei casi di insufficiente copertura della clausola innanzi riportata, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di ... miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite ed, occorrendo, alle minori entrate, o maggiori uscite, derivanti dalla applicazione della presente norma si fa fronte mediante corrispondente aumento, in misura percentualmente adeguata, della tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossido di azoto (NO<sub>x</sub>), di cui al comma 25 dell'articolo 10.*

41.0.500/96 MACERATINI, BONATESTA, MULAS, FLORINO, PEDRIZZI, PACE, CURTO, MANTICA, COLLINO, BOSELLO, PONTONE, TURINI, VALENTINO, MARRI, MAGGI, PALOMBO



*All'emendamento 41.0.500, sopprimere il comma 29.*

41.0.500/97

MANFROI, WILDE

*All'emendamento 41.0.500, sopprimere il comma 29.*

41.0.500/98

NAPOLI Roberto, TAROLLI, BIASCO

*All'emendamento 41.0.500, dopo il comma 29, inserire il seguente:*

«29-bis. Per la durata di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i redditi derivanti da attività lavorative marginali od occasionali. Sono considerate attività lavorative marginali od occasionali le prestazioni lavorative che non superano nel corso di ciascun anno solare le quattrocento ore oppure le cinquanta giornate di lavoro a tempo pieno e non danno luogo a retribuzioni che superino di oltre il 20 per cento i minimi retributivi previsti dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro per gli operai e gli impiegati. I predetti redditi, pur essendo soggetti alle contribuzioni previdenziali ordinarie, non danno luogo al diritto alle relative prestazioni ed integrazioni pensionistiche».

41.0.500/318

PINGGERA, THALER AUSSEHOFER

*All'emendamento 41.0.500, dopo il comma 29, inserire il seguente:*

«29-bis. Nei confronti del personale dipendente degli enti locali della provincia di Bolzano, comunque collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 53 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4 e dall'articolo 24 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438, continuano ad operare i requisiti di accesso nonché i criteri di calcolo e di liquidazione della pensione anticipata previsti dalla normativa vigente anteriormente alla predetta data.

*Conseguentemente, l'aliquota del contributo di cui all'articolo 25 e la tassa sulle emissioni di cui all'articolo 10, comma 25, sono aumentate nella quota necessaria per coprire entrate di cui al presente emendamento».*

41.0.500/319

PINGGERA, THALER AUSSEHOFER

*All'emendamento 41.0.500, sopprimere il comma 31.*

*Conseguentemente, per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla remunerazione della prestazione di lavoro straordinario del personale addetto agli uffici ed ai servizi di diretta collaborazione all'opera del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, sono ridotti fino al 50 per cento annuo. Detta riduzione percentuale si applica anche agli stanziamenti*

menti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese per missioni e trasporti governativi nel territorio nazionale e all'estero. Nei casi di insufficiente copertura della clausola innanzi riportata, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di ... miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite ed, occorrendo, alle minori entrate, o maggiori uscite, derivanti dalla applicazione della presente norma si fa fronte mediante corrispondente aumento, in misura percentualmente adeguata, della tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossido di azoto (NOX), di cui al comma 25 dell'articolo 10.

*La rivalsa di cui al comma 46, è elevata al ... per cento delle tariffe ospedaliere vigenti.*

41.0.500/99      MACERATINI, BONATESTA, MULAS, FLORINO, PEDRIZZI, PACE, CURTO, MANTICA, COLLINO, BOSELLO, PONTONE, TURINI, VALENTINO, MARRI, MAGGI, PALOMBO

*All'emendamento 41.0.500, dopo il comma 31, inserire i seguenti:*

«31-bis. Nel fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori non retribuiti derivanti da responsabilità familiari» di cui all'articolo 2, comma 33, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, confluiscono, su richiesta dell'assicurato, i contributi previdenziali già versati nelle gestioni INPS ai fini dell'IVS.

31-ter. Tali contributi possono confluire anche ai Fondi autonomi di pensione delle persone casalinghe, istituiti dalla regione Trentino-Alto Adige nell'ambito del proprio statuto di autonomia. A tal fine, i contributi rivalutati saranno trasferiti al fondo pensione autonoma, su richiesta degli iscritti da presentarsi alla gestione INPS, dopo aver maturato i requisiti della legge regionale per la liquidazione della pensione».

41.0.500/320

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

*All'emendamento 41.0.500, sopprimere il comma 32.*

*Conseguentemente, per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla remunerazione della prestazione di lavoro straordinario del personale addetto agli uffici ed ai servizi di diretta collaborazione all'opera del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, sono ridotti fino al 50 per cento annuo. Detta riduzione percentuale si applica anche agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese per missioni e trasporti governativi nel territorio nazionale e all'estero. Nei casi di insufficiente copertura della clausola innanzi riportata, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di*

... miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite ed, occorrendo, alle minori entrate, o maggiori uscite, derivanti dalla applicazione della presente norma si fa fronte mediante corrispondente aumento, in misura percentualmente adeguata, della tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossido di azoto (NO<sub>x</sub>), di cui al comma 25 dell'articolo 10.

*La rivalsa di cui al comma 46, è elevata al ... per cento delle tariffe ospedaliere vigenti.*

41.0.500/100 MACERATINI, BONATESTA, MULAS, FLORINO, PEDRIZZI, PACE, CURTO, MANTICA, COLLINO, BOSELLO, PONTONE, TURINI, VALENTINO, MARRI, MAGGI, PALOMBO

*All'emendamento 41.0.500, sostituire il comma 33 con il seguente:*

«33. L'importo dei trasferimenti dallo Stato alle gestioni pensionistiche, di cui all'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, come rideterminato al netto delle somme attribuite alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, a seguito dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, è incrementato della somma di lire 6.000 miliardi con effetto dall'anno 1998, a titolo di concorso dello Stato all'onere pensionistico derivante dalle pensioni di invalidità liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222. Tale somma è assegnata per lire 4.780 miliardi al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 660 miliardi alla gestione artigiani e per lire 560 miliardi alla gestione esercenti attività commerciali ed è annualmente adeguata secondo i criteri di cui al predetto articolo 37, comma 3, lettera c), e successive modificazioni ed integrazioni. L'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è soppresso».

41.0.500/101

BEDIN, DE CAROLIS

*All'emendamento 41.0.500, sostituire il comma 33 con il seguente:*

«33. L'importo dei trasferimenti dallo Stato alle gestioni pensionistiche, di cui all'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo

1989, n. 88, come rideterminato al netto delle somme attribuite alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, a seguito dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, è incrementato della somma di lire 6.000 miliardi con effetto dall'anno 1998, a titolo di concorso dello Stato all'onere pensionistico derivante dalle pensioni di invalidità liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222. Tale somma è assegnata per lire 4.780 miliardi al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 660 miliardi alla gestione artigiani e per lire 560 miliardi alla gestione esercenti attività commerciali ed è annualmente adeguata secondo i criteri di cui al predetto articolo 37, comma 3, lettera c), e successive modificazioni ed integrazioni. L'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è soppresso».

41.0.500/321

COSTA, DE CAROLIS

*All'emendamento 41.0.500, comma 33, sopprimere il terzo periodo.*

*Conseguentemente, al comma 46, sostituire le parole: «12 per cento» con le seguenti: «15 per cento».*

41.0.500/102

D'ALÌ, VENTUCCI, VEGAS, AZZOLLINI

*All'emendamento 41.0.500, sopprimere il comma 36.*

41.0.500/103 MACERATINI, BONATESTA, MULAS, FLORINO, PEDRIZZI, PACE, CURTO, MANTICA, COLLINO, BOSELLO, PONTONE, TURINI, VALENTINO, MARRI, MAGGI, PALOMBO

*All'emendamento 41.0.500, dopo il comma 36, inserire il seguente:*

«36-bis. All'articolo 4, comma 12, del decreto-legge n. 510 del 1° ottobre 1996, convertito dalla legge n. 608 del 28 novembre 1996, le parole: “con scadenza entro il 31 dicembre 1996 e nel limite massimo di 200 unità” sono sostituite dalle seguenti: “con scadenza entro il 31 dicembre 1998 e nel limite massimo di lire 12 miliardi a tal fine assicurati per gli oneri relativi alle indennità di mobilità ivi compresi gli oneri previdenziali figurativi” e le parole: “non oltre un triennio” sono sostituite dalle seguenti: “non oltre il 28 febbraio 1999”».

41.0.500/104

OSSICINI, MIGNONE, MICELE, GRUOSSO

*All'emendamento 41.0.500, comma 37, nel capoverso 5 sopprimere il quarto periodo.*

41.0.500/105

SPERONI, TIRELLI

*All'emendamento 41.0.500, comma 37, nel capoverso 5, sopprimere il quinto periodo.*

41.0.500/106

SPERONI, TIRELLI

*All'emendamento 41.0.500, sopprimere il comma 38.*

41.0.500/107 D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI,  
PASTORE

*All'emendamento 41.0.500, dopo il comma 39, aggiungere i seguenti:*

«39-bis. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è sostituito dal seguente: "L'esercizio all'attività dei fondi pensione è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione di vigilanza di cui all'articolo 16, la quale trasmette al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro del tesoro l'esito del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza di autorizzazione".

39-ter. All'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive integrazioni e modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

"6. I regolamenti e i provvedimenti di carattere generale emanati dalla Commissione sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino della Commissione".

39-quater. Al comma 2, lettera b), dell'articolo 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive integrazioni e modificazioni, dopo la parola: "decreto" è aggiunto: "valutandone anche la compatibilità rispetto ai provvedimenti di carattere generale da essa emanati"».

41.0.500/108 FERRANTE, GIARETTA, RIPAMONTI, ALBERTINI, MAZZUCA  
POGGIOLINI, MARINI

*All'emendamento 41.0.500, dopo il comma 39, aggiungere i seguenti:*

«39-bis. Il quarto periodo del comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, così come modificato dall'articolo 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituito dal comma 2 dell'articolo 11 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

39-ter. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è sostituito dal seguente: "L'esercizio all'attività dei fondi pensione è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione di vigilanza di cui all'articolo 16, la quale trasmette al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro del tesoro l'esito del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza di autorizzazione".

39-*quater*. All'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive integrazioni e modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

“6. I regolamenti e i provvedimenti di carattere generale emanati dalla Commissione sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino della Commissione”.

39-*quinquies*. Al comma 2, lettera *b*), dell'articolo 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive integrazioni e modificazioni, dopo la parola: “decreto” è aggiunto: “valutandone anche la compatibilità rispetto ai provvedimenti di carattere generale da essa emanati”».

41.0.500/109

DUVA, DE LUCA Michele

*All'emendamento 41.0.500, sopprimere i commi 40,41, 42, 43, 44, 45.*

*Conseguentemente, al comma 46, sostituire le parole: «12 per cento» con le seguenti: «15 per cento».*

41.0.500/110 D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI, PASTORE

*All'emendamento 41.0.500, sopprimere il comma 40.*

41.0.500/111

SPERONI, TIRELLI

*All'emendamento 41.0.500, comma 40, dopole parole: «sociali» aggiungere il seguente periodo: «Partecipano al fondo rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, nonché di organismi ed associazioni particolarmente impegnati nell'ambito del volontariato del terzo settore».*

41.0.500/112 MACERATINI, BONATESTA, MULAS, FLORINO, PEDRIZZI, PACE, CURTO, MANTICA, COLLINO, BOSELLO, PONTONE, TURINI, VALENTINO, MARRI, MAGGI, PALOMBO

*All'emendamento 41.0.500, comma 41, lettera a), dopo la parola: «standard» sostituire le parole: «essenziali ed uniformi» con le seguenti: «minimi essenziali».*

41.0.500/322

GUBERT

*All'emendamento 41.0.500, comma 41, lettera a), dopo le parole: «dello Stato concernenti» inserire le seguenti: «la prevenzione dell'aborto».*

41.0.500/323

GUBERT

*All'emendamento 41.0.500, comma 41, lettera a), dopo le parole: «tossicodipendenze» aggiungere le seguenti: «la prevenzione di ogni altra forma di devianza e criminalità, specie giovanile nonchè il reinserimento degli ex carcerati».*

41.0.500/325

GUBERT

*All'emendamento 41.0.500, comma 41, lettera a), sopprimere le parole: «l'inserimento e l'integrazione dei cittadini stranieri».*

41.0.500/113

SPERONI, TIRELLI

*All'emendamento 41.0.500, comma 41, lettera a), sostituire le parole: «l'inserimento e l'integrazione dei cittadini stranieri» con le altre: «il respingimento degli stranieri considerati pericolosi per l'ordine pubblico».*

41.0.500/114

SPERONI, TIRELLI

*All'emendamento 41.0.500, comma 41, lettera a), sopprimere le parole: «l'integrazione e».*

41.0.500/324

GUBERT

*All'emendamento 41.0.500, comma 41, lettera a), dopo le parole: «l'inserimento e l'integrazione dei cittadini stranieri» aggiungere le seguenti: «muniti del permesso di soggiorno ed in regola con la legge».*

41.0.500/115

SPERONI, TIRELLI

*All'emendamento 41.0.500, comma 41, lettera e), sostituire le parole: «la promozione di azioni per lo sviluppo delle politiche sociali» con le seguenti: «le azioni rispondenti agli obiettivi delle politiche sociali svolte».*

41.0.500/326

GUBERT

*All'emendamento 41.0.500, comma 42, primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 40» inserire le seguenti: «e ai finanziamenti ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386».*

41.0.500/116

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

*All'emendamento 41.0.500, comma 42, aggiungere il seguente periodo: «Al Fondo di cui al comma 40 è altresì destinata per l'anno 1998 la somma di 50 miliardi di lire di cui allo stato di previsione del Ministero dell'interno, unità previsionale n. 5.1.2.2 - Protezione e assistenza sociale».*

41.0.500/117

MAZZUCA POGGIOLINI, FUMAGALLI CARULLI

*All'emendamento 41.0.500, comma 43, dopo la parola: «soggetti» aggiungere le seguenti: «, cittadini italiani o comunque legalmente residenti in Italia,».*

41.0.500/327

GUBERT

*All'emendamento 41.0.500, comma 43, dopo le parole: «a favore dei soggetti privi di credito» aggiungere le altre: «singoli o».*

41.0.500/118

MARINO, ALBERTINI

*All'emendamento 41.0.500, comma 43, dopo la parola: «impossibilitati» aggiungere le altre: «in via permanente o transitoria».*

41.0.500/119

PASTORE, D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI

*All'emendamento 41.0.500, al comma 43, sostituire le parole: «psichiche, fisiche e sociali» con le altre: «psichiche e fisiche».*

41.0.500/120 MACERATINI, BONATESTA, MULAS, FLORINO, PEDRIZZI, PACE, CURTO, MANTICA, COLLINO, BOSELLO, PONTONE, TURINI, VALENTINO, MARRI, MAGGI, PALOMBO

*All'emendamento 41.0.500, al comma 44, nell'alea, dopo la parola: «legge» inserire le seguenti: «sentite tutte le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sul Patto per il lavoro del 1993».*

41.0.500/121

VEGAS, PEDRIZZI, TAROLLI, GUBERT

*All'emendamento 41.0.500, al comma 44, alea, dopo le parole: «della presente legge» aggiungere le seguenti: «acquisito il parere obbligatorio della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale,».*

41.0.500/122

NAPOLI Roberto, TAROLLI, BIASCO



*All'emendamento 41.0.500, al comma 44, nell'alea, dopo le parole: «un decreto legislativo volto» aggiungere le seguenti: «a stabilire norme quadro per i comuni interessati alla sperimentazione in merito a».*

41.0.500/328

GUBERT

*All'emendamento 41.0.500, al comma 44, alla fine della lettera b), aggiungere le seguenti parole: «e prevedendo, per i soggetti che siano transitoriamente impossibilitati, la sottoscrizione da parte dei beneficiari di contratti di inserimento che prevedano la partecipazione a percorsi formativi o l'accettazione di offerte di occupazione, anche di natura diversa dalla propria qualificazione».*

41.0.500/123

PASTORE, D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI

*All'emendamento 41.0.500, al comma 44, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*«b-bis. Il collegamento del reddito minimo di inserimento con gli interventi previsti nell'ambito delle politiche attive per il lavoro;».*

41.0.500/124

PASTORE, D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI

*All'emendamento 41.0.500, al comma 44, alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con esclusione dall'istituto del reddito minimo di quelle persone per le quali ci siano dei soggetti obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'articolo 433 codice civile».*

41.0.500/600

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

*All'emendamento 41.0.500, al comma 44, lettera c) dopo le parole: «scale di equivalenza» aggiungere le parole: «differenziate in ragione delle diversità socio-economiche delle aree interessate all'intervento sperimentale».*

41.0.500/329

GUBERT

*All'emendamento 41.0.500, al comma 44, lettera f) aggiungere il seguente periodo: «In nessun caso i trasferimenti di reddito per il raggiungimento del reddito minimo procapite potrà essere superiore all'80 per cento del trattamento pensionistico minimo per lavoratori».*

41.0.500/330

GUBERT

*All'emendamento 41.0.500, al comma 44, dopo la lettera f), inserire la seguente:*

«f-bis. Previsione della abolizione dei vincoli esistenti nel mercato del lavoro».

41.0.500/125

VEGAS, TAROLLI, GUBERT

*In alternativa all'emendamento 41.0.500/600, al comma 44, dopo la lettera f), inserire la seguente:*

«f-bis. Previsione di concedere la somma capitalizzata per l'intero anno a coloro che si impegnino ad iniziare una nuova attività autonoma, anche in associazione con altri».

41.0.500/126

VEGAS, PEDRIZZI, TAROLLI, GUBERT

*All'emendamento 41.0.500, al comma 44, dopo la lettera g), inserire la seguente:*

«g-bis. Revisione complessiva del sistema degli ammortizzatori sociali».

41.0.500/127

VEGAS, PEDRIZZI, TAROLLI, GUBERT

*All'emendamento 41.0.500, dopo il comma 45, inserire il seguente:*

«45-bis. L'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica è determinato in lire 11.375 miliardi per l'anno 1998, 200 dei quali destinati a far fronte ai maggiori costi derivanti dall'introduzione di farmaci innovativi, 11.875 per l'anno 1999 e 12.375 miliardi per l'anno 2000, salvo diversa determinazione adottata, per gli anni 1999 e 2000, con apposita norma della legge finanziaria a ciascuno di essi relativa o della legge di riordino del settore farmaceutico. L'onere predetto può registrare un incremento non superiore al 12 per cento, fermo restando il mantenimento delle occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti complessivi previsti per i medesimi anni».

41.0.500/128

TOMASSINI, LAURIA Baldassare, DE ANNA

*All'emendamento 41.0.500, sopprimere il comma 46.*

41.0.500/129

MANARA

*All'emendamento 41.0.500, sostituire il comma 46, con il seguente:*

«46. Con decorrenza dal 1° gennaio 1998, le istituzioni pubbliche e private esercitano le azioni di rivalsa relativamente alle prestazioni ospedaliere erogate in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali; la rivalsa è esercitata nella misura del 12 per cento delle tariffe ospedaliere vigenti al momento dell'infortunio o della malattia».

*Conseguentemente, all'articolo 25, sostituire le parole: «8,5 per cento» con le seguenti: «9,5 per cento».*

41.0.500/130 MUNGARI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, TONIOLLI,  
PASTORE

*All'emendamento 41.0.500, al comma 46, sostituire le parole: «a favore dei cittadini coinvolti» con le parole: «a favore delle persone coinvolte».*

41.0.500/331 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

*All'emendamento 41.0.500, al comma 46, sopprimere le seguenti parole: «nonchè in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali».*

41.0.500/131 NAPOLI Roberto, TAROLLI, BIASCO

*All'emendamento 41.0.500, al comma 46, sopprimere le parole: «nonchè in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali».*

41.0.500/132 MANIS

*All'emendamento 41.0.500, al comma 46, dopo le parole: «Nonchè» inserire le seguenti: «nei confronti dell'INAIL».*

41.0.500/133 MACERATINI, BONATESTA, MULAS, FLORINO, PEDRIZZI, PACE, CURTO, MANTICA, COLLINO, BOSELLO, PONTONE, TURINI, VALENTINO, MARRI, MAGGI, PALOMBO

*All'emendamento 41.0.500, al comma 46, sostituire le parole: «nelle misura del 12 per cento» con le altre: «nella misura del 3 per cento».*

41.0.500/134 MANARA

*All'emendamento 41.0.500, al comma 46, sostituire le parole: «nelle misura del 12 per cento» con le altre: «nella misura del 6 per cento».*

41.0.500/135 MANARA

*All'emendamento 41.0.500, al comma 46, aggiungere il seguente periodo: «La quota di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 è elevata, per quanto riguarda l'INAIL, al 30 per cento e destinata ad investimenti nel settore riabilitativo e nel settore della riqualificazione professionale degli infortuni ed invalidi del lavoro, sulla base di un piano proposto dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto assicuratore ed approvato dal Ministro della sanità, previo parere delle regioni interessate».*

41.0.500/136

NAPOLI Roberto, TAROLLI, BIASCO

*All'emendamento 41.0.500, sopprimere il comma 47.*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 29.*

41.0.500/137 D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI,  
PASTORE

*All'emendamento 41.0.500, sopprimere il comma 47.*

41.0.500/138 MACERATINI, BONATESTA, MULAS, FLORINO, PEDRIZZI, PA-  
CE, CURTO, MANTICA, COLLINO, BOSELLO, PONTONE, TU-  
RINI, VALENTINO, MARRI, MAGGI, PALOMBO

*All'emendamento 41.0.500, sopprimere il comma 47*

41.0.500/139

MANARA

*All'emendamento 41.0.500, al comma 47, nell'alea, sostituire le parole: «... Il Governo è delegato ad emanare, entro 4 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti commissioni parlamentari e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, uno o più decreti legislativi di riordino con decorrenza 1° maggio 1998...» con le altre: «Il Governo è impegnato a presentare un disegno di legge, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge».*

41.0.500/140 D'ONOFRIO, NAPOLI Roberto, TOROLLI, BIASCO, BRIENZA

*All'emendamento 41.0.500, al comma 47 nell'alea, sopprimere le parole: «e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».*

41.0.500/141 D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI,  
PASTORE

*All'emendamento 41.0.500, comma 47, nell'alinea, dopo le parole: «organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,» inserire le seguenti: «nonchè il Garante per la protezione dei dati personale».*

41.0.500/860

IL RELATORE

*All'emendamento 41.0.500, al comma 47, sopprimere la lettera a).*

41.0.500/142

TIRELLI

*All'emendamento 41.0.500, comma 47, lettera a) dopo le parole: «l'accesso ai servizi» inserire le seguenti: «identificando i livelli essenziali di assistenza e con il pieno rispetto del principio di libera scelta dei cittadini».*

41.0.500/143

TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassarre

*All'emendamento 41.0.500, al comma 47, lettera b), sostituire le parole da: «sono individuate» a: «percorsi diagnostici e terapeutici» con le altre: «le Regioni individuano, in rapporto a linee guida e percorsi diagnostico-terapeutico concordati con le associazioni mediche di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992».*

41.0.500/144

TIRELLI

*All'emendamento 41.0.500, comma 47, lettera b), dopo le parole: «percorsi diagnostico terapeutici» inserire le seguenti: «redatti con la collaborazione delle principali società scientifiche, degli istituti universitari ed ordini professionali interessati».*

41.0.500/145

TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassarre

*All'emendamento 41.0.500, al comma 47, lettera b) dopo le parole: «percorsi diagnostico terapeutici» inserire le seguenti: «attraverso Commissioni all'uopo istituite, la cui nomina sia preventivamente sottoposta al parere delle competenti commissioni parlamentari».*

41.0.500/146

TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassarre

*All'emendamento 41.0.500, comma 47, lettera c) dopo le parole: «rientranti in programmi» inserire le seguenti: «auspicati dalle principali istituzioni nazionali ed internazionali e confermati dalle principali società scientifiche competenti».*

41.0.500/147

TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassarre

*All'emendamento 41.0.500, al comma 47, lettera c), prima della parola: «regionali» sopprimere la parola: «anche».*

41.0.500/148

TIRELLI

*All'emendamento 41.0.500, al comma 47, lettera c), dopo le parole: «in regime di ricovero ordinario» aggiungere le seguenti parole: «ad eccezione dei ricoveri e delle prestazioni per l'interruzione volontaria della gravidanza motivata da ragioni diverse dall'immediato e grave pericolo per la vita della madre».*

41.0.500/332

GUBERT

*All'emendamento 41.0.500, al comma 47, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «le prestazioni di medicina generale e di pediatria di libera scelta».*

41.0.500/149

TIRELLI

*All'emendamento 41.0.500, al comma 47, lettera c), sostituire le parole: «e di pediatria» con le seguenti: «, di pediatria, di pronto soccorso e di emergenza».*

41.0.500/150

TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassarre

*All'emendamento 41.0.500, al comma 47, lettera e), dopo le parole: «nucleo familiare» inserire le seguenti parole: «, anche di fatto».*

41.0.500/333

GUBERT

*All'emendamento 41.0.500, al comma 47, lettera e), sopprimere le parole: «e di patrimonio».*

41.0.500/151 D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI,  
PASTORE

*All'emendamento 41.0.500, al comma 47, lettera e), inserire le seguenti:*

*e-bis) previsione per i casi di dichiarazione non veritiere di penali, che nel minimo ammontino al doppio dell'intero ammontare delle prestazioni fruite con agevolazioni a carico del soggetto dichiarante e con responsabilità solidale del soggetto che ha ricevuto le prestazioni.*

e-ter) responsabilità patrimoniale personale a carico dei pubblici dipendenti che abbiano agito ai sensi della lettera c) del presente comma e non abbiano tenuto conto delle risultanze inibenti del sistema informativo del Ministero delle finanze; tale responsabilità sarà contenuta entro i limiti del controvalore delle prestazioni agevolate che sono state indebitamente godute dalla singola persona in forza della certificazione rilasciata a lui o ad un suo convivente».

41.0.500/334

PINGGERA, THALER AUSSEHOFER

*All'emendamento 41.0.500, al comma 47, lettera f), primo periodo, sostituire le parole: «tenuto conto in particolare della onerosità assistenziale delle condizioni croniche e invalidanti» con le seguenti: «in particolare quando trattasi di condizioni croniche e invalidanti».*

41.0.500/152 FERRANTE, GIARETTA, RIPAMONTI, ALBERTINI, MAZZUCA  
POGGIOLINI, MARINI

*All'emendamento 41.0.500, al comma 47, lettera f), primo periodo dopo le parole: «patologie rare» inserire le seguenti: «, alle terapie anti-tumorali non convenzionali».*

41.0.500/153

TIRELLI

*All'emendamento 41.0.500, al comma 47, lettera f), dopo le parole: «croniche e invalidanti» inserire le seguenti: «ed allergiche».*

41.0.500/335

PINGGERA, THALER AUSSEHOFER, DONDEYNAZ

*All'emendamento 41.0.500, comma 47, lettera h), sopprimere le seguenti parole: «senza maggiori oneri complessivi a carico degli assistiti».*

**Ritirato**41.0.500/154 D'ALÌ, VEGAS, AZZOLLINI, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI,  
PASTORE

*All'emendamento 41.0.500, al comma 47, lettera h), dopo la parola: «assistiti» inserire le seguenti: «aventi diritto all'esenzione».*

41.0.500/155

TIRELLI

*All'emendamento 41.0.500, al comma 47, lettera h), sopprimere le parole: «, garantendo comunque un risparmio non inferiore a 10 miliardi annui».*

*Conseguentemente le cifre di cui al comma 9 dell'articolo 8 del presente disegno di legge sono aumentate della quota necessaria, per coprire le minori entrate di cui al presente emendamento.*

41.0.500/156

MARINO, ALBERTINI

*All'emendamento 41.0.500, al comma 47, lettera h), sostituire le parole: «non inferiore a 10 miliardi» con le seguenti: «non superiore a 10 miliardi».*

41.0.500/157

TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassarre

*All'emendamento 41.0.500, comma 47, lettera i), sostituire le parole: «alla legge 31 dicembre 1996, n. 675» con le seguenti: «alle leggi 31 dicembre 1996, n. 675 e n. 676».*

41.0.500/861

IL RELATORE

*All'emendamento 41.0.500, al comma 47, lettera i) dopo le parole: «di una tessera sanitaria» inserire le seguenti: «che contenga anche i principali dati sanitari ed una registrazione dei percorsi diagnostico-clinici usufruiti».*

41.0.500/158

TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassarre

*All'emendamento 41.0.500, al comma 47, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione».*

41.0.500/336

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

*All'emendamento 41.0.500, sopprimere il comma 48.*

41.0.500/159 D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI,  
PASTORE

*All'emendamento 41.0.500, sopprimere il comma 48.*

41.0.500/160 MACERATINI, BONATESTA, MULAS, FLORINO, PEDRIZZI, PA-  
CE, CURTO, MANTICA, COLLINO, BOSELLO, PONTONE, TU-  
RINI, VALENTINO, MARRI, MAGGI, PALOMBO

*All'emendamento 41.0.500, sopprimere il comma 48.*

41.0.500/161

MANARA



*All'emendamento 41.0.500, sopprimere il comma 48.*

41.0.500/337

GUBERT

*All'emendamento 41.0.500, al comma 48, nell'alea, sostituire le parole: «Il Governo è delegato» con le altre: «Le Regioni emanano» e sostituire le parole: «decreti legislativi» con le altre: «provvedimenti legislativi».*

41.0.500/162

TIRELLI

*All'emendamento 41.0.500, al comma 48, nell'alea, sostituire le parole: «decreti legislativi» con le altre: «provvedimenti legislativi».*

41.0.500/163

TIRELLI

*All'emendamento 41.0.500, al comma 48, nell'alea, sostituire le parole: «di criteri unificati di» con le altre: «di criteri guida, da ulteriormente specificare ed adottare alle diversità socio-economiche e culturali presenti sul territorio nazionale da parte delle amministrazioni pubbliche interessate, circa la».*

41.0.500/338

GUBERT

*All'emendamento 41.0.500, al comma 48, nell'alea, sostituire le parole: «prestazioni sociali agevolate» con le seguenti: «esenzioni totali di contribuzioni per prestazioni sociali».*

41.0.500/339 GUBERT, FOLLONI, ZANOLETTI, RONCONI, CIMMINO, CAMO,  
DENTAMARO, FIRRARELLO, COSTA, CALLEGARO

*All'emendamento 41.0.500, al comma 48, nell'alea, sostituire le parole: «prestazioni sociali agevolate» con le seguenti: «prestazioni meramente assistenziali non finanziate da contribuzioni sociali obbligatorie cui i richiedenti sono stati soggetti».*

41.0.500/340

GUBERT

*All'emendamento 41.0.500, al comma 48, nell'alea, dopo le parole: «dei controlli» inserire le seguenti: «nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui alla legge del 31 dicembre 1996, n. 675, e».*

41.0.500/164 AZZOLLINI, D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI,  
PASTORE

*All'emendamento 41.0.500, al comma 48, nell'alea, dopo la parola: «controlli» inserire le seguenti: «Le norme previste dai decreti di cui sopra si applicano nei casi in cui le leggi o le norme amministrative prevedano che le prestazioni sociali o le contribuzioni al costo dei servizi siano subordinate o differenziate in base alla condizione economica individuale o familiare dei richiedenti. I decreti debbono essere emanati...».*

41.0.500/165

VIVIANI, DI ORIO, PREDÀ, DE GUIDI, RUSSO

*All'emendamento 41.0.500, comma 48, nell'alea, dopo le parole: «entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» inserire le seguenti: «sentite le competenti Commissioni parlamentari e il Garante per la protezione dei dati personali».*

41.0.500/862

IL RELATORE

*All'emendamento 41.0.500, al comma 48, lettera a), sopprimere le parole: «anche mediante procedura informatica predisposta a cura del Ministero delle finanze».*

41.0.500/166 D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI,  
PASTORE

*All'emendamento 41.0.500, al comma 48, lettera a), sopprimere le parole: «anche mediante procedura informatica predisposta a cura del Ministero delle finanze».*

41.0.500/167

DE GUIDI, DI ORIO, PREDÀ, RUSSO, VIVIANI

*All'emendamento 41.0.500, al comma 48, lettera a), sostituire le parole da: «alle condizioni reddituale e patrimoniale» fino alla fine, con le parole: «alla condizione reddituale degli ultimi 5 anni del soggetto stesso, dei soggetti con i quali convive e di quelli considerati a suo carico ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;».*

41.0.500/168

PASTORE, D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI

*All'emendamento 41.0.500, al comma 48, lettera a), sostituire le parole: «alle condizioni reddituale e patrimoniale» con le altre: «alla condizione reddituale».*

41.0.500/169 D'ALÌ, VEGAS, AZZOLLINI, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI,  
PASTORE

*All'emendamento 41.0.500, al comma 48, lettera a), sopprimere le parole: «e patrimoniale» e «e patrimoniali» nonchè alla lettera d) le parole: «e patrimoniali».*

41.0.500/341

GUBERT

*All'emendamento 41.0.500, al comma 48, lettera a), sostituire le parole: «e patrimoniale» con le seguenti: «e alle abitudini di consumo voluttuario, ricostruite sulla base delle scelte di consumo compiute per l'intero arco della vita a decorrere dal 15° anno di età».*

41.0.500/342

GUBERT

*All'emendamento 41.0.500, al comma 48, lettera a), dopo le parole: «e patrimoniale» aggiungere le seguenti: «al netto degli oggetti d'uso strettamente personale, purchè non rientranti nel cosiddetto "consumo vistoso" quali pellicce non artificiali, oggetti d'oro (salvo la fede nuziale) e pietre preziose, oggetti d'arte, collezioni ad eccezione di quelle hobbistiche di beni di modico valore, ed altri ancora che verranno definiti d'intesa con i sindacati maggiormente rappresentativi dei lavoratori dipendenti».*

41.0.500/343

GUBERT

*All'emendamento 41.0.500, al comma 48, alla lettera a), dopo le parole: «e patrimoniale» aggiungere le seguenti: «al netto del denaro contante, purchè in modica quantità, detenuto personalmente o nell'abitazione».*

41.0.500/344

GUBERT

*All'emendamento 41.0.500, comma 48, dopo le parole: «e patrimoniale» aggiungere le seguenti: «al netto di singoli cespiti di valore inferiore a lire 200 milioni e di singoli cespiti immobiliari con reddito catastale imponibile ai fini IRPEF inferiore al lire 6 milioni».*

41.0.500/345

GUBERT

*All'emendamento 41.0.500, comma 48, lettera a), dopo le parole: «e patrimoniale» aggiungere le seguenti: «al netto del valore attualizzato dei risparmi accumulati nel corso dell'intera vita,».*

41.0.500/346

GUBERT

All'emendamento 41.0.500, comma 48, lettera a), dopo le parole: «e patrimoniale» aggiungere le seguenti: «al netto del valore attualizzato dei risparmi accumulati nel corso dell'intera vita,».

41.0.500/170 VIVIANI, RUSSO, PEDA, DI ORIO, DE GUIDI

All'emendamento 41.0.500, comma 48, lettera a), sostituire le parole: «dei soggetti con i quali convive» con le parole: «del coniuge o del convivente more uxorio».

41.0.500/347 GUBERT

All'emendamento 41.0.500, comma 48, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «con possibilità di differenziare i vari elementi reddituali e patrimoniali in ragione della loro entità e natura».

41.0.500/171 D'ALÌ, VEGAS, AZZOLLINI, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI, PASTORE

All'emendamento 41.0.500, comma 48, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui alle leggi 31 dicembre 1996, nn. 675, 676».

41.0.500/863 IL RELATORE

All'emendamento 41.0.500, comma 48, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) correlazione dei dati reddituali e patrimoniali con la composizione dell'unità familiare mediante scale di equivalenza;».

41.0.500/172 VIVIANI, PEDA, DE GUIDI, RUSSO, DI ORIO

All'emendamento 41.0.500, comma 48, lettera b), sostituire le parole: «per il richiedente la prestazione» con le parole: «per il cittadino che intenda richiedere prestazioni agevolate».

41.0.500/173 PEDA, DE GUIDI, DI ORIO, VIVIANI, RUSSO

All'emendamento 41.0.500, comma 48, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «nonchè di altri dati e notizie rilevanti per i controlli».

41.0.500/174 D'ALÌ, VEGAS, AZZOLLINI, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI, PASTORE

*All'emendamento 41.0.500, comma 48, lettera b), aggiungere alla fine: «tra le quali quelle relative a consumi vistosi compiuti negli ultimi anni, al pagamento di prestazioni di servizi non usuali oppure ad investimenti non immobiliari.».*

41.0.500/348

GUBERT

*All'emendamento 41.0.500, comma 48, lettera c), sopprimere le seguenti parole da «tramite collegamento telematico con il sistema informativo del Ministero delle finanze».*

41.0.500/175 D'ALÌ, VEGAS, AZZOLLINI, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI,  
PASTORE

*All'emendamento 41.0.500, comma 48, lettera c), sopprimere le parole: «tramite collegamento telematico con il sistema informativo del Ministero delle finanze».*

41.0.500/176

RUSSO, DE GUIDI, VIVIANI, PREDÀ, DI ORIO

*All'emendamento 41.0.500, comma 48, lettera c), dopo le parole: «temporalmente limitato» aggiungere le seguenti: «e comunque di validità non superiore a mesi tre.».*

41.0.500/349

GUBERT

*All'emendamento 41.0.500, al comma 48, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Analogha possibilità telematica sarà attivata presso il Ministero della sanità al fine di fornire i principali dati sanitari».*

41.0.500/177

TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassarre

*All'emendamento 41.0.500, al comma 48, sopprimere la lettera d).*

41.0.500/178

TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassarre

*All'emendamento 41.0.500, al comma 48, sostituire la lettera d), con la seguente:*

*«d-bis) obbligo per le amministrazioni pubbliche erogatrici di chiedere al Ministero delle finanze l'effettuazione di controlli dei dati dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazioni agevolate con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero suddetto, ai fini dei successivi controlli da parte delle stesse pubbliche amministrazioni;».*

41.0.500/179

PASTORE, D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI

*All'emendamento 41.0.500, comma 48, lettera d), dopo le parole: «provvedere a controlli» inserire le seguenti: «singolarmente o mediante un apposito servizio comune, sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e ...».*

41.0.500/180 DI ORIO, PREDÀ, DE GUIDI, VIVIANI, RUSSO

*All'emendamento 41.0.500, comma 48, lettera d), sopprimere le seguenti parole da: «confrontando i dati reddituali» fino a: «pubbliche amministrazioni».*

41.0.500/181 D'ALÌ, VEGAS, AZZOLLINI, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI, PASTORE

*All'emendamento 41.0.500, comma 48, lettera d), sopprimere le parole: «dai soggetti ammessi alle prestazioni agevolate».*

41.0.500/182 DE GUIDI, PREDÀ, VIVIANI, RUSSO, DI ORIO

*All'emendamento 41.0.500, comma 48, sopprimere la lettera e).*

41.0.500/183 D'ALÌ, VEGAS, AZZOLLINI, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI, PASTORE

*All'emendamento 41.0.500, comma 48, lettera 1), sostituire le parole: «beneficiari di prestazioni agevolate individuali sulla base di appositi criteri selettivi,» con le seguenti: «che, su loro richiesta, abbiano ottenuto prestazioni sociali agevolate».*

41.0.500/184 DI ORIO, PREDÀ, VIVIANI, RUSSO, DE GUIDI

*All'emendamento 41.0.500, comma 48, lettera e), dopo le parole: «sulla base di appositi criteri selettivi» aggiungere le seguenti: «purchè non casuali, e purchè prestino particolare attenzione all'attitudine del soggetto all'evasione fiscale in base al tipo di professione, alla residenza più o meno prossima ai confini dello Stato, e ai suoi atteggiamenti critici nei confronti dello Stato e delle sue istituzioni».*

41.0.500/350 GUBERT

*All'emendamento 41.0.500, comma 48, lettera e), in fine, aggiungere le seguenti parole: «in Italia e all'estero nonchè controlli ed ispezioni domiciliari, nonchè nelle automobili o in qualsiasi altro luogo, privato o pubblico, nel quale il soggetto possa aver nascosto parte del suo patrimonio, denaro, titoli anonimi, preziosi, ogni altro oggetto di cospicuo valore».*

41.0.500/351 GUBERT

*All'emendamento 41.0.500, dopo il comma 48, inserire il seguente:*

«48-bis. I soggetti che non richiedono o non hanno titolo per richiedere prestazioni sociali agevolati nei confronti di amministrazioni pubbliche non possono essere assoggettati a qualunque taxa relativa alle suddette prestazioni. Nel caso intendano ricorrervi saranno assoggettati all'integrale tariffa prevista. Agli stessi soggetti è consentita la intera deducibilità delle somme versate a titolo di previdenza integrativa».

41.0.500/185 AZZOLLINI, D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI, PASTORE

*All'emendamento 41.0.500, sopprimere il comma 49.*

*Conseguentemente, per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla remunerazione della prestazione di lavoro straordinario del personale addetto agli uffici ed ai servizi di diretta collaborazione all'opera del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, sono ridotti fino al 50 per cento annuo. Detta riduzione percentuale si applica anche agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese per missioni e trasporti governativi nel territorio nazionale e all'estero. Nei casi di insufficiente copertura della clausola innanzi riportata, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di ... miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite ed, occorrendo, alle minori entrate, o maggiori uscite, derivanti dalla applicazione della presente norma si fa fronte mediante corrispondente aumento, in misura percentualmente adeguata, della taxa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossido di azoto (NO<sub>x</sub>), di cui al comma 25 dell'articolo 10.*

*La rivalsa di cui al comma 46, è elevata al ... per cento delle tariffe ospedaliere vigenti.*

41.0.500/186 MACERATINI, BONATESTA, MULAS, FLORINO, PEDRIZZI, PACE, CURTO, MANTICA, COLLINO, BOSELLO, PONTONE, TURINI, VALENTINO, MARRI, MAGGI, PALOMBO

*All'emendamento 41.0.500, sopprimere il comma 49.*

41.0.500/187 D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI, PASTORE

*All'emendamento 41.0.500, sopprimere il comma 49.*

41.0.500/188

MANARA

*All'emendamento 41.0.500, sopprimere il comma 49.*

41.0.500/189

PREDA, VIVIANI, RUSSO, DE GUIDI, DI ORIO

*All'emendamento 41.0.500, comma 49, primo periodo, sopprimere le parole: «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al punto 1».*

41.0.500/352

GUBERT

*All'emendamento 41.0.500, comma 49, primo periodo, sostituire le parole: «secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti» con le seguenti: «secondo criteri oggettivi».*

41.0.500/190

TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare

*All'emendamento 41.0.500, comma 49, primo periodo, sostituire le parole: «con possibilità di prevedere» con la seguente: «prevedendo».*

41.0.500/353

GUBERT

*All'emendamento 41.0.500, al comma 49, primo periodo, alla fine del primo periodo aggiungere: «nonchè alla presenza nella famiglia di soggetti affetti da malattie gravi e invalidanti, di handicappati o affetti da menomazioni, di anziani non autosufficienti».*

41.0.500/354 GUBERT, FOLLONI, ZANOLETTI, RONCONI, CIMMINO, CAMO, DENTAMARO, CALLEGARO, FIRRARELLO, COSTA

*All'emendamento 41.0.500, comma 49, secondo periodo, sostituire le parole da: «Ministro competente» a: «economica» con le altre: «Presidente del Consiglio dei ministri».*

41.0.500/191 FERRANTE, GIARETTA, RIPAMONTI, ALBERTINI, MAZZUCA POGGIOLINI, MARINI

*All'emendamento 41.0.500, sopprimere il comma 50.*

41.0.500/192 D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI, PASTORE



*All'emendamento 41.0.500, sopprimere il comma 50.*

41.0.500/193 MACERATINI, BONATESTA, MULAS, FLORINO, PEDRIZZI, PACE, CURTO, MANTICA, COLLINO, BOSELLO, PONTONE, TURINI, VALENTINO, MARRI, MAGGI, PALOMBO

*All'emendamento 41.0.500, comma 50, sopprimere le parole: «Entro due anni».*

41.0.500/355

GUBERT

*All'emendamento 41.0.500, dopo il comma 50, inserire il seguente:*

«50-bis. 45 dei 600 posti di lavoro previsti per tutto il Meridione sui Beni culturali dalla legge finanziaria 1998 sono riservati ai laureati in conservazione dei beni culturali».

41.0.500/194 AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI, PASTORE

*All'emendamento 41.0.500, sopprimere il comma 51.*

*Conseguentemente, per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla remunerazione della prestazione di lavoro straordinario del personale addetto agli uffici ed ai servizi di diretta collaborazione all'opera del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, sono ridotti fino al 50 per cento annuo. Detta riduzione percentuale si applica anche agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese per missioni e trasporti governativi nel territorio nazionale e all'estero. Nei casi di insufficiente copertura della clausola innanzi riportata, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di ... miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite ed, occorrendo, alle minori entrate, o maggiori uscite, derivanti dalla applicazione della presente norma si fa fronte mediante corrispondente aumento, in misura percentualmente adeguata, della tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossido di azoto (NO<sub>x</sub>), di cui al comma 25 dell'articolo 10.*

*La rivalsa di cui al comma 46, è elevata al ... per cento delle tariffe ospedaliere vigenti.*

41.0.500/195 MACERATINI, BONATESTA, MULAS, FLORINO, PEDRIZZI, PACE, CURTO, MANTICA, COLLINO, BOSELLO, PONTONE, TURINI, VALENTINO, MARRI, MAGGI, PALOMBO

*All'emendamento 41.0.500, sopprimere il comma 51.*

41.0.500/356

GUBERT

*All'emendamento 41.0.500, sopprimere il comma 52.*

*Conseguentemente, per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla remunerazione della prestazione di lavoro straordinario del personale addetto agli uffici ed ai servizi di diretta collaborazione all'opera del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, sono ridotti fino al 50 per cento annuo. Detta riduzione percentuale si applica anche agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese per missioni e trasporti governativi nel territorio nazionale e all'estero. Nei casi di insufficiente copertura della clausola innanzi riportata, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di ... miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite ed, occorrendo, alle minori entrate, o maggiori uscite, derivanti dalla applicazione della presente norma si fa fronte mediante corrispondente aumento, in misura percentualmente adeguata, della tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossido di azoto (NO<sub>x</sub>), di cui al comma 25 dell'articolo 10.*

*La rivalsa di cui al comma 46, è elevata al ... per cento delle tariffe ospedaliere vigenti.*

41.0.500/196 MACERATINI, BONATESTA, MULAS, FLORINO, PEDRIZZI, PACE, CURTO, MANTICA, COLLINO, BOSELLO, PONTONE, TURINI, VALENTINO, MARRI, MAGGI, PALOMBO

*All'emendamento 41.0.500, al comma 52, dopo le parole: «criteri di maggiore età anagrafica e anzianità contributiva,» aggiungere le seguenti: «del numero di figli minori conviventi, della presenza in famiglia di persone handicappate o affette da gravi minorazioni o di anziani non autosufficienti,».*

41.0.500/357 GUBERT, FOLLONI, ZANOLETTI, RONCONI, CIMMINO, CAMO, DENTAMARO, CALLEGARO, FIRRARELLO, COSTA

*All'emendamento 41.0.500, al comma 53, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «In sede di contrattazione di comparto saranno definite modalità e tempi per la trasformazione, anche parziale della buonuscita in TFR».*

41.0.500/197 D'ONOFRIO, NAPOLI Roberto, TAROLLI, BIASCO, BRIENZA

*All'emendamento 41.0.500, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«53-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano per le materie disciplinate nell'ambito delle competenze derivanti dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione».

41.0.500/198

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

*All'emendamento 41.0.500, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«53-bis. Al comma 6 dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo le parole: «20 marzo 1975, n. 70,» sono aggiunte le seguenti: «e per i pensionati ex dipendenti cessati dal servizio entro il 31 dicembre 1994».

41.0.500/199

BONAVITA, BERTONI

*All'emendamento 41.0.500, aggiungere, in fine, seguenti commi:*

«53-bis. La tabella F, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituita con la seguente:

“TABELLA F  
(Articolo 1, comma 41)

Tabella relativa ai cumuli tra trattamenti pensionistici ai superstiti e redditi del beneficiario

---

---

Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del fondo lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio

Percentuale di cumulabilità: 75 per cento del trattamento di reversibilità

Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del fondo lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio

Percentuale di cumulabilità: 60 per cento del trattamento di reversibilità

Reddito superiore a 6 volte il trattamento minimo annuo del fondo lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio

Percentuale di cumulabilità: 50 per cento del trattamento di reversibilità

”

---

---

53-ter. All'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il penultimo periodo aggiungere le seguenti parole: "I limiti di cumulabilità non si applicano, altresì, qualora il beneficiario, diverso dai figli superstiti aventi diritto, sia persona con *handicap* grave, secondo la definizione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104"».

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 25, incrementare gli importi fino a copertura degli oneri recati dai commi precedenti.*

41.0.500/200 ZANOLETTI, GUBERT, TAPPARO, MANZI, SQUARCIALUPI, BEDIN, VEDOVATO, DUVA, SARACCO

*All'emendamento 41.0.500, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«53-bis. Gli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1995, n. 509, possono, con motivata deliberazione, variare in senso limitativo la normativa e i trattamenti concernenti le pensioni di anzianità, in relazione alle rispettive situazioni economico-finanziarie e patrimoniali verificate con bilancio tecnico. Tale delibera, da sottoporre ad approvazione da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, si applicherà alle prestazioni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di adozione della delibera stessa da parte del Consiglio di amministrazione».

41.0.500/201 PACE, MACERATINI, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, MANTICA

Il Senato,

preso atto della proposta del Governo che nel quadro della concertazione sociale prevede un insieme di interventi strutturali in materia di revisione dello stato sociale;

invita il Governo:

a prendere una iniziativa che consenta, mantenendo le carenze complessive degli interventi proposti, e tenendo conto in specificità dei diversi fondi di concludere per l'intero comparto del lavoro autonomo e quindi anche per il settore commerciale, un accordo per la revisione della materia previdenziale e assistenziale.

9.2793.500

GIARETTA, POLIDORI, MONTAGNINO

Il Senato,

considerata la forte domanda occupazionale e l'esigenza indilazionabile di tendere ad eliminare lo squilibrio nei conti pubblici previdenziali;

ritenuta la necessità di perseguire la riduzione di tali problematiche evitando soluzioni eccessivamente radicali e traumatiche e che un «atterraggio morbido» del dipendente dal mondo del lavoro a quello previdenziale contribuisce alla riduzione delle evidenziate questioni,

impegna il Governo:

a disporre misure che favoriscano l'utilizzo del *part time* come strumento di passaggio dalla condizione lavorativa al pensionamento.

9.2793.501 FUMAGALLI CARULLI, MAZZUCA POGGIOLINI, CORTELLONI,  
MUNDI, BRUNI, D'URSO

Il Senato,

considerato che risponde ad evidenti ragioni di giustizia l'estensione (prevista, peraltro, da disegno di legge all'esame della Commissione lavoro del Senato) del regime di irripetibilità stabilito per le pensioni erogate dall'INPS (comma 260 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662) – a pensioni ed altre prestazioni in favore di invalidi civili ed assimilati, che siano state indebitamente percepite «senza dolo» da persone indigenti (con reddito annuo inferiore ai sedici milioni di lire), sospendendo nelle more le azioni di ripetizione dell'indebito,

impegna il Governo:

a sospendere le azioni di ripetizione dell'indebito nelle more dell'estensione, a pensioni ed altre prestazioni in favore di invalidi civili ed assimilati, dello stesso regime di irripetibilità già previsto per le pensioni erogate dall'INPS.

9.2793.502

DE LUCA Michele, PELELLA, BATTAFARANO

Il Senato,

premesso

che le irresponsabili decisioni del Governo hanno ingenerato nel mondo del lavoro fondati dubbi in ordine alla tutela del regime pensionistico dei lavoratori italiani ed in particolare circa il rispetto dei «diritti quesiti» da essi maturati;

ritenuto altresì che quanto previsto dagli articoli 36 e 38 della Costituzione e, più in generale, i principi stessi cui si deve richiamare uno stato di diritto impongono una precisa difesa dei diritti quesiti dei pensionati, di coloro che hanno già maturato il diritto a pensione e continuano a lavorare e di coloro che non hanno ancora raggiunto il minimo previsto per il conseguimento del diritto a pensione, ben oltre le timide affermazioni contenute nella sentenza n. 211 del 1997 della Corte costituzionale;

impegna il Governo:

a) ad assicurare il rispetto di tutti i trattamenti pensionistici attualmente erogati, garantendo che la futura riforma non inciderà in alcun modo negativamente su di essi;

b) ad assicurare che quale che sia il futuro regime pensionistico esso non determinerà, per tutti i periodi riferibili ad una data anteriore a quella di entrata in vigore della riforma stessa, importi di pensione infe-

riori rispetto a quelli che per tali periodi sarebbero determinati applicando le vigenti normative;

*c)* ad assicurare che gli importi dei trattamenti di fine servizio maturati dai dipendenti pubblici e privati alla data di entrata in vigore della futura riforma non subiranno alcuna modifica peggiorativa nè per ciò che riguarda la loro consistenza nè per ciò che riguarda il trattamento fiscale;

*d)* ad assicurare che quanto indicato nelle precedenti lettere *b)* e *c)* si applichi, per tutti i periodi valutabili per la pensione e la liquidazione precedenti alla futura riforma, sia a coloro che abbiano a tale data maturato il diritto a pensione sia a coloro che non l'abbiano ancora maturato;

*e)* a prevedere la totale esenzione da ogni genere di imposta dei contributi versati dai lavoratori e dai datori di lavoro ai fondi pensionistici integrativi dei lavoratori stessi.

9.2793.503      MACERATINI, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BORNACIN, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO, CASTELLANI, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, DEMASI, FISICHELLA, FLORINO, LISI, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MARTELLI, MEDURI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, POLLICINI, PONTONE, PORCARI, RAGNO, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Il Senato,  
premessò

che il comma 4 dell'articolo 3 della legge 19 novembre 1996, n.588, di conversione del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497, ha disposto che, al fine di favorire l'attuazione del previsto piano di ristrutturazione, limitatamente ai lavoratori il cui rapporto di lavoro venga a cessare entro il 31 dicembre 1998 e che abbiano maturato, o maturino entro tale data, almeno trenta anni di contribuzione comunque utili nella gestione speciale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, è consentito al Banco di Napoli S.p.A. di provvedere alla prosecuzione volontaria della contribuzione previdenziale fino alla data di maturazione del diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia, secondo piani aziendali predisposti sentite le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

che il Governo, con il recente decreto legge 3 novembre 1997, n. 375, di natura transitoria, ma di carattere generale ha sospeso, dalla data della sua entrata in vigore, e fino a quella di entrata in vigore della legge finanziaria per il 1998 e dei provvedimenti collegati, la operatività di ogni previsione di fonte normativa, regolamentare o contrattuale, che consente il diritto di accesso ai trattamenti pensionistici di anzianità prima del raggiungimento dell'età pensionabile o dell'età di cessazione dal servizio prevista dai singoli ordinamenti;

che la interruzione, *ope legis*, della già avviata ristrutturazione del Banco di Napoli S.p.A., rischia di compromettere i futuri sviluppi del piano di risanamento la cui approvazione è demandata dalla legge alla Banca d'Italia,

impegna il Governo:

a rivedere, con sollecitudine, i contenuti del decreto legge 3 novembre 1997, n. 375, al fine di evitare paventabili soluzioni di continuità per gli interventi relativi alla già avviata ristrutturazione del Banco di Napoli S.p.A. o da avviare entro il 1998.

9.2793.504 CARUSO Antonino, PEDRIZZI, PONTONE, FLORINO, DEMASI, COZZOLINO, RECCIA

Senato,

in relazione all'introduzione del cosiddetto «riccometro»

impegna il Governo:

a vigilare affinché, su tutto il territorio nazionale i servizi sociali dei comuni controllino che tutti i soggetti ultraottantenni o disagiati abbiano fatto, se lo desiderano tempestiva richiesta per l'accesso alle prestazioni sociali, e che, in caso di difficoltà i servizi sociali dei comuni predispongano con gratuità di prestazione, ogni iniziativa a favore dei predetti;

ad attivare una campagna di informazione a favore di tutti i cittadini;

a prevedere il divieto assoluto per tutte le pubbliche amministrazioni di fare delle informazioni acquisite un uso diverso da quello previsto nelle norme che introducono il «riccometro».

9.2793.505 FUMAGALLI CARULLI, MAZZUCA POGGIOLINI, CORTELLONI, BRUNI, D'URSO

*Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:*

Art. ...

*(Disposizioni in materia di previdenza, assistenza, solidarietà sociale e sanità)*

1. Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 1998 a tutti i lavoratori iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie sostitutive, esclusive ed esonerative, qualora non già previsto, si applica la tabella di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503; a decorrere dalla medesima data è abrogato il comma 3 dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 503 del 1992. Con effetto dalla medesima data:

a) gli aumenti di periodi di servizio computabili a fini pensionistici comunque previsti dalle vigenti disposizioni in relazione allo svolgimento di particolari attività professionali, non possono eccedere com-

più di cinque anni; gli aumenti dei periodi di servizio anche se eccedenti i cinque anni, maturati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riconosciuti validi a fini pensionistici e se eccedenti i cinque anni non sono ulteriormente aumentabili;

b) per la determinazione dell'anzianità contributiva ai fini sia del diritto che della misura della prestazione, le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto.

2. Per i trattamenti da liquidarsi a decorrere dal 1° gennaio 1998 a carico delle forme obbligatorie, sostitutive, esclusive o esonerative nonché di quelle previste dall'articolo 18, comma 9, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, non trovano applicazione le disposizioni che prevedono la trasformazione di quote di pensione in forma di capitale, fatti salvi i trattamenti di cui al decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 12, del predetto decreto legislativo n. 164 del 1997, limitatamente agli iscritti che possono far valere, quale somma di età e di anzianità contributiva, il parametro 87 e possono far valere 30 anni di anzianità contributiva; per gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, trova applicazione il limite di cui all'articolo 7, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 124 del 1993, e successive modificazioni ed integrazioni, per i soggetti nei cui confronti trovino integralmente attuazione le disposizioni del medesimo decreto.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1998, a tutti i soggetti nei cui confronti trovino applicazione le disposizioni relative alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, all'articolo 18, comma 9, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, ed al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, che ancora garantiscono prestazioni definite ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, nonché le disposizioni relative alle forme pensionistiche che assicurano ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale, prestazioni complementari al trattamento di base e al trattamento di fine rapporto, il trattamento pensionistico integrativo si consegue esclusivamente in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza. Per gli iscritti ai regimi aziendali integrativi di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, la contrattazione collettiva in presenza di processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale che determinino esuberi di personale può disporre diversamente; in tal caso la contrattazione collettiva può in via prioritaria adottare il criterio della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'adeguamento delle prestazioni pensionistiche a carico delle forme pensionistiche di cui ai commi 1, 2 e 3 trova applicazione esclusivamente l'articolo 11 del decreto legi-



slativo 30 dicembre 1992, n. 503, con esclusione di diverse forme di adeguamento anche collegate all'evoluzione delle retribuzioni di personale in servizio. Con effetto sui trattamenti liquidati a decorrere dal 1° gennaio 1998 dalle medesime forme pensionistiche si applicano le disposizioni in materia di cumulo tra prestazioni pensionistiche e redditi da lavoro dipendente o autonomo previste dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 trovano applicazione nei confronti di tutto il personale comunque dipendente dagli enti ed amministrazioni presso i quali operino le forme pensionistiche di cui ai medesimi commi.

6. Con effetto sui trattamenti pensionistici di anzianità decorrenti dal 1° gennaio 1998, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti e autonomi e delle forme di essa sostitutive ed esclusive, il diritto per l'accesso al trattamento si consegue, salvo quanto previsto al comma 7, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica e di anzianità ovvero di sola anzianità contributiva indicati nella Tabella B allegata alla presente legge per i lavoratori dipendenti privati e nella Tabella C allegata alla presente legge per i lavoratori dipendenti pubblici; per i lavoratori autonomi l'accesso al trattamento si consegue al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e al compimento del cinquantesimo anno di età. È in ogni caso consentito l'accesso al pensionamento al raggiungimento del solo requisito di anzianità contributiva di 40 anni.

7. Le disposizioni in materia di requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico di cui alla tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, trovano applicazione nei confronti:

a) dei lavoratori dipendenti pubblici e privati qualificati dai contratti collettivi come operai e per i lavoratori ad essi equivalenti, come individuati ai sensi del comma 10;

b) dei lavoratori che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra i 14 ed i 19 anni;

c) dei lavoratori che siano stati collocati in mobilità ovvero in cassa integrazione guadagni straordinaria per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 3 novembre 1997 ovvero siano stati ammessi entro la medesima data alla prosecuzione volontaria, che in base ai predetti requisiti di accesso alle pensioni di anzianità di cui alla citata legge n. 335 del 1995 conseguano il trattamento pensionistico di anzianità al termine della fruizione della mobilità, del trattamento straordinario di integrazione salariale ovvero, per i proscutori volontari, alla data del 31 dicembre 1998.

8. I lavoratori dipendenti che risultino in possesso dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, lettere a) e b) entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento di anzianità dal 1° luglio dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dello stesso anno, se

di età pari o superiore a 57 anni; entro il terzo trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo; entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell'anno successivo. Per l'anno 1998 i diversi termini di accesso al pensionamento di anzianità sono comunque differiti di tre mesi, salvo che per i lavoratori di cui al comma 7, lettera c), per i quali restano confermati i termini di cui alle previgenti disposizioni. I lavoratori autonomi che risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 6 entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre del medesimo anno; entro il secondo trimestre, dal 1° gennaio dell'anno successivo; entro il terzo trimestre, dal 1° aprile dell'anno successivo; entro il quarto trimestre dal 1° luglio dell'anno successivo. Ai dipendenti che abbiano maturato i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dai commi 6 e 7 entro il 31 dicembre 1997, l'accesso al pensionamento è consentito a decorrere dal 1° aprile 1998.

9. Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico. Il personale del comparto scuola la cui domanda di dimissione, presentata entro il 15 marzo 1997, non è stata accolta per effetto delle disposizioni contenute nel decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni dalla legge 18 luglio 1997, n. 229, è collocato a riposo a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico o accademico 1998-99 se in possesso dei requisiti richiesti al personale del pubblico impiego nel 1998; a decorrere dall'anno scolastico o accademico 1999-2000 nei restanti casi. Sono fatte salve comunque le cessazioni dal servizio di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 129 del 1997, nonchè quelle del personale appartenente ai ruoli, classi di concorso a cattedre e posti di insegnamento e profili professionali nei quali vi siano situazioni di esubero rispetto alle esigenze di organico e fino alla concorrenza del relativo soprannumero. Ai fini di cui sopra, relativamente agli anni scolastici ed accademici 1998, 1999 e 2000 il verificarsi della suddetta condizione è accertato al termine delle operazioni di movimento del personale.

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e gli affari regionali, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede ad individuare, nel rispetto degli equilibri di bilancio definiti anche con l'applicazione della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, le mansioni da considerare equivalenti, in base al criterio della pari gravosità, a quelle degli operai ai sensi e per gli effetti di cui al comma 7.

11. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi da 34 a 38, della citata legge n. 335 del 1995, in materia di lavoro usurante, i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di con-

certo con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità, per la funzione pubblica e per gli affari regionali, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su parere di una commissione tecnico-scientifica, composta da non più di venti componenti, costituita con carattere paritetico da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori.

12. Ai decreti legislativi 24 aprile 1997, n. 164, 30 aprile 1997 n. 165, 30 aprile 1997, n. 166 e 30 aprile 1997, n. 182, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 164 del 1997, le parole: «dei requisiti di cui alla allegata tabella A», sono sostituite dalle seguenti: «di requisiti anagrafici e contributivi ridotti, rispetto a quelli previsti dal comma 2, di un anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino ad un massimo di cinque anni»;

b) la tabella B di cui all'articolo 6, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 1997, è sostituita dalla seguente:

«Tabella B  
(Art. 6, comma 2)

ANNO	ETÀ ANAGRAFICA
dal 1° gennaio 1998 al 30 giugno 1999	50
dal 1° luglio 1999 al 31 dicembre 2000	51
dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2002	52
dal 1° luglio 2002	53»

c) all'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 166 del 1997, le parole: «ogni 24 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ogni diciotto mesi»;

d) la tabella C di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo n. 182 del 1997, è sostituita dalla seguente:

«Tabella C  
(Art. 4, comma 2)

DECORRENZA DELLA PENSIONE	UOMINI	DONNE
dal 1° gennaio 1998 al 30 giugno 1999	61	56
dal 1° luglio 1999 al 31 dicembre 2000	62	57
dal 1° gennaio 2001	63	58»

e) all'articolo 4, comma 4, del citato decreto legislativo n. 182 del 1997, le parole: «ogni 30 mesi» sono soppresse e sono sostituite dalle seguenti: «ogni diciotto mesi».

13. Sui trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS dovuti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e dalle forme di essa sostitutive od esclusive non spetta la perequazione automatica al costo della vita previsto per l'anno 1998. A decorrere dal 1° gennaio 1999 e per un periodo di tre anni l'indice di perequazione delle pensioni:

a) è applicato nella misura del 30 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici compresi tra cinque e otto volte il trattamento minimo INPS;

b) non trova applicazione per le fasce di importo superiori a otto volte il predetto trattamento minimo.

14. I trattamenti pensionistici di anzianità eccedenti l'ammontare del trattamento corrispondente al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento fino alla concorrenza dei redditi stessi.

15. Con effetto dal 1° gennaio 1998 le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono elevate di 0,8 punti percentuali. Le stesse aliquote sono elevate di 0,2 punti percentuali ogni anno a decorrere dal 1° gennaio 1999 fino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali. Per l'anno 1998 l'aliquota contributiva per la gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni è incrementata rispetto a quella già prevista dalle vigenti disposizioni nella misura dello 0,3 punti percentuali. Per i lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria aventi più di 65 anni di età il contributo previdenziale può essere a richiesta applicato nella misura della metà e per i lavoratori per i quali la pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo il relativo supplemento di pensione è corrispondentemente ridotto della metà.

16. Per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie, con effetto dal 1° gennaio 1998 il contributo alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è elevato di 1,5 punti percentuali. Lo stesso è ulteriormente elevato con effetto dalla stessa data in ragione di 0,5 punti percentuali ogni biennio fino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali. La relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è maggiorata rispetto a quella di finanziamento di un punto percentuale. È dovuta una ulteriore aliquota contributiva pari a 0,5 punti percentuali per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità e agli assegni al nucleo familiare. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è disciplinata tale estensione nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico gettito contributivo.

17. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota contributiva pensionistica di finanziamento delle forme pensionistiche sostitutive gestite dall'INPS è allineata, ove inferiore, a quella vigente presso il Fondo

pensioni lavoratori dipendenti. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dei comitati di gestione delle predette forme pensionistiche possono essere modificati, previo conforme parere del Consiglio di amministrazione dell'INPS, i parametri di liquidazione dei trattamenti pensionistici in presenza di gravi squilibri finanziari di carattere permanente.

18. Con effetto dall'anno 1998, il contributo in quota capitaria dovuto dai lavoratori autonomi agricoli all'INAIL è elevato di lire 200.000 su base annua.

19. L'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, non trova applicazione nei confronti dei lavoratori autonomi. Dopo il secondo comma dell'articolo 44 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, è inserito il seguente:

«Il pagamento all'INAIL della rata di premio può, a richiesta del datore di lavoro, essere effettuato in quattro rate di uguale importo da versarsi alle scadenze del 20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre di ciascun anno cui la rata di premio si riferisce. Le somme afferenti le scadenze successive a quella del 20 febbraio di ciascun anno vanno maggiorate degli interessi ad un tasso pari al tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell'anno precedente. Il pagamento della regolazione del premio relativo al periodo assicurativo precedente va in ogni caso effettuato in un'unica soluzione, entro il 20 febbraio».

20. Agli enti privatizzati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni ed integrazioni, trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi da 6 ad 8 del presente articolo, concernenti i requisiti di accesso al pensionamento di anzianità, da applicarsi, in conformità a quanto previsto dal quarto periodo dell'articolo 3, comma 12, della citata legge n. 335 del 1995, a seconda che l'ente gestisca o meno forme di previdenza sostitutive. Per i medesimi enti le riserve tecniche di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del citato decreto n. 509 del 1994 sono riferite agli importi delle cinque annualità di pensione in essere per l'anno 1994. Detti importi sono adeguati, secondo misure e criteri da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in occasione dei risultati che emergeranno dai bilanci tecnici di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

21. Le domande per il pensionamento di anzianità dei dipendenti della pubblica amministrazione sono presentate entro dodici mesi dalla data indicata per l'accesso al pensionamento; il mancato accesso al pensionamento a tale data comporta la decadenza della domanda.

22. All'articolo 1, comma 217, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a decorrere dal 1° gennaio 1997 le parole da: «; qualora» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «; qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, e comunque en-

tro sei mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, la sanzione di cui alla presente lettera non è dovuta semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa.»

23. Il comma 21 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituito dal seguente:

«21. Nel rispetto dei principi che presiedono alla legislazione previdenziale il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 marzo 1999 norme concernenti le assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti; in detto ambito e con particolare riferimento alla contribuzione, all'erogazione delle prestazioni ed all'attività amministrativa e finanziaria degli enti preposti tali norme stabiliscono modifiche, correzioni ed ampliamenti e, ove occorra, soppressioni di disposizioni vigenti, riordinandole, coordinandole e riunendole in un solo provvedimento legislativo; il provvedimento è finalizzato anche ad una più precisa determinazione dei campi di applicazione delle diverse competenze, di una maggiore speditezza e semplificazione delle procedure amministrative, anche e con riferimento alle correlazioni esistenti tra le diverse gestioni».

24. All'articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al terzo periodo: le parole da: «le modalità» fino a: «di valutazione» sono soppresse e dopo la parola «distacco» sono inserite le seguenti: «; il Nucleo di valutazione delibera in ordine alle proprie modalità organizzative e di funzionamento»;

b) al quarto periodo dopo le parole: «componenti» sono inserite le seguenti «nonchè l'effettuazione di studi e ricerche ai sensi del comma 44, lettera c), anche attraverso convenzioni e borse di studio presso il Nucleo medesimo».

25. All'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. I datori di lavoro che si sono avvalsi della facoltà di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, ovvero di cui all'articolo 6, comma 26, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, ed i cui crediti ceduti ai sensi delle citate disposizioni non siano stati, per qualsiasi motivo, riscossi, possono procedere alla regolarizzazione dei relativi debiti contributivi rimasti insoluti con le modalità ed i termini previsti dal presente articolo, che si intendono a tal fine prorogati al 31 gennaio 1998. Gli enti impositori, entro quattro mesi dalla presentazione della domanda di regolarizzazione accompagnata da specifica istanza, procederanno alla formale retrocessione, a favore dei cedenti, dei crediti non ancora riscossi ed a suo tempo destinati al pagamento dei contributi e premi oggetto della regolarizzazione.

26. Per le finalità di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, nonchè per favorire il programma straordinario di cessione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici, previsto dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, l'Osservatorio di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 104 del 1996 può avvalersi della collaborazione di esperti, incaricati singolarmente o in apposite commissioni, di società specializzate, di enti, di amministrazioni pubbliche e degli ordini professionali, nei limiti delle risorse disponibili per il suo funzionamento. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 10, del citato decreto legislativo n. 104 del 1996 è abrogato. La lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è sostituita dalla seguente:

«*d*) ad individuare tramite procedura competitiva il soggetto disponibile ad acquistare, a prezzi non inferiori ai rispettivi valori commerciali come sopra stimati, l'intero complesso dei beni oggetto del programma, ovvero il compendio dei beni appartenenti a ciascun ente interessato, ovvero uno o più lotti di beni ricompresi in ciascun compendio. Il soggetto acquirente deve impegnarsi, nel caso proceda a vendita frazionata degli immobili così acquistati, a garantire il rispetto del diritto di prelazione degli eventuali conduttori secondo i criteri di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e all'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; deve altresì indicare un istituto bancario che si impegni a concedere mutui ipotecari a condizioni agevolate in favore dei conduttori stessi per l'acquisto dei beni in locazione. Queste ultime condizioni sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

27. La lettera *b*) del primo comma dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:

«*b*) per i giornalisti professionisti, limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia al cinquantottesimo anno di età, nei casi in cui siano stati maturati almeno 18 anni di anzianità contributiva, con integrazione a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI) del requisito contributivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 del regolamento approvato con decreto ministeriale 1° gennaio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1953. L'integrazione contributiva trova applicazione nella misura e secondo i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402;».

28. La normativa prevista dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 1996, n. 402, continua a trovare applicazione nei confronti dei giornalisti professionisti dipendenti da aziende individuate dall'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, che abbiano stipulato o trasmesso ai competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza

sociale antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge accordi sindacali relativi al riconoscimento delle causali di intervento di cui all'articolo 35 della citata legge n. 416 del 1981.

29. L'INPGI è esonerato dal versamento del contributo di solidarietà previsto dall'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

30. Al fine di favorire lo sviluppo dei fondi pensionistici di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, attraverso attività di promozione, consulenza e formazione nonché attraverso l'individuazione e la costruzione di modelli di riferimento per la valutazione finanziaria e il monitoraggio dei portafogli dei fondi, è autorizzata per l'anno 1998 la spesa di lire 3,5 miliardi, da iscriversi in apposita unità previsionale di spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il finanziamento di apposita convenzione da stipularsi con il Mediocredito Centrale spa entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nella convenzione saranno definite, anche attraverso il concorso delle fonti istitutive dei fondi, previste all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993, le forme organizzative adeguate al conseguimento dei fini di cui al presente comma, anche attraverso la costituzione di apposita società di capitali.

31. Per gli iscritti ai regimi aziendali integrativi di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, di aziende di credito che presentano anomalie in almeno due degli indicatori di cui alla tabella D allegata alla presente legge, desunti dai dati dell'ultimo bilancio, si applicano le seguenti disposizioni:

a) per gli iscritti in servizio, il trattamento pensionistico integrativo è determinato, sulla base delle rispettive fonti di regolamentazione, esclusivamente con riferimento alle anzianità già maturate alla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, alla data di riferimento dell'ultimo bilancio; da tale importo è detratto l'ammontare a carico della gestione speciale dell'INPS teoricamente spettante alla stessa data; la somma risultante è rivalutata sino al momento del pensionamento secondo criteri di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;

b) per gli iscritti in quiescenza il trattamento pensionistico integrativo è escluso da qualsiasi meccanismo perequativo con decorrenza dalla data di cui alla lettera a); per le pensioni erogate dai regimi integrativi antecedentemente alla maturazione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico della gestione speciale INPS, si applica il regime perequativo previsto per detta gestione limitatamente alla quota di pensione corrispondente, per ciascuna azienda, alla percentuale di cui alla tabella allegata al citato decreto legislativo n. 357 del 1990.

32. Venute meno le condizioni indicate nella tabella D di cui al comma 31, per almeno due esercizi consecutivi, accordi con le associazioni sindacali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, possono prevedere, solo per il futuro, regimi difformi da quanto indicato nelle lettere a) e b) del predetto articolo 31, anche mediante la trasformazione dei regimi integrativi esistenti in regi-



mi a contribuzione definita, o l'istituzione di nuove forme di previdenza complementare ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni. Relativamente ai regimi integrativi delle aziende di credito indicate nel citato decreto legislativo n. 357 del 1990 che siano o siano state assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, le disposizioni di cui al presente comma si applicano con decorrenza dalla data di emanazione del decreto di liquidazione.

33. L'importo dei trasferimenti dallo Stato alle gestioni pensionistiche, di cui all'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989 n. 88, e successive modificazioni, come rideterminato al netto delle somme attribuite alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, a seguito dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, è incrementato della somma di lire 6.000 miliardi con effetto dall'anno 1998, a titolo di concorso dello Stato all'onere pensionistico derivante dalle pensioni di invalidità liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222. Tale somma è assegnata per lire 4.780 miliardi al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 660 miliardi alla gestione artigiani e per lire 560 miliardi alla gestione esercenti attività commerciali ed è annualmente adeguata secondo i criteri di cui al predetto articolo 37, comma 3, lettera c). A decorrere dall'anno 1998, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e sulla base degli elementi amministrativi relativi all'ultimo consuntivo approvato, sono definite le percentuali di riparto, fra le gestioni interessate, del predetto importo al netto della richiamata somma aggiuntiva. Sono escluse da tale procedimento di ripartizione le quote dell'importo assegnato alla gestione speciale minatori e all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (EN-PALS). Resta in ogni caso confermato che per il pagamento delle pensioni all'INPS sono autorizzate, ove occorra, anticipazioni di tesoreria all'Ente poste italiane fino alla concorrenza degli importi pagabili mensilmente da quest'ultimo Ente per conto dell'INPS e che le stesse sono da intendersi senza oneri di interessi.

34. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, le parole: «all'articolo 31» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 4, comma 2, lettera c), e 31».

35. Al comma 20 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è aggiunto il seguente periodo: «Le medesime disposizioni si applicano, se più favorevoli, ai casi in cui sia stata maturata, alla predetta data, una anzianità di servizio utile per il collocamento a riposo di almeno 40 anni.».

36. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 24 giugno 1997, n. 196, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».

37. Il comma 5 dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è sostituito dal seguente:

«5. La Commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integra-

zioni, può avvalersi, fino ad un limite di venti unità di dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di amministrazioni dello Stato o enti pubblici. I predetti dipendenti, ivi compreso il personale con qualifica di dirigente, sono collocati, con l'assenso degli interessati, in posizione di comando o distacco. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici sono tenuti ad adottare il provvedimento di comando a seguito di richiesta della commissione, ai sensi del comma 14 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127. Fino al 31 dicembre 1998, gli oneri relativi al trattamento economico previsto dagli ordinamenti di appartenenza restano a carico delle amministrazioni di provenienza. La predetta commissione può altresì effettuare, con contratti a tempo determinato, assunzioni dirette disciplinate dalle norme del diritto privato. La commissione può disporre, entro il 31 dicembre 1999, l'ingresso in ruolo, anche attraverso concorsi interni per titoli integrati da colloquio, dei dipendenti che abbiano prestato comunque servizio per almeno dodici mesi in posizione di comando o distacco o in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato».

38. La spesa autorizzata dal comma 2 dell'articolo 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, per il funzionamento della commissione di vigilanza prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del medesimo articolo 13 della citata legge n. 335 del 1995, è incrementata, per l'anno 1998, di lire 1 miliardo, e, per gli anni successivi, di lire 5 miliardi. Ai predetti incrementi si provvede mediante corrispondente utilizzo del gettito assicurato dal versamento del contributo di solidarietà previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 1993.

39. All'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993 dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Le forme pensionistiche di cui al comma 6 sono iscritte di diritto nelle sezioni speciali dell'albo dei fondi pensione a seguito della comunicazione. L'attività di vigilanza di stabilità sulle forme pensionistiche di cui al comma 1 è avviata dalla commissione di cui all'articolo 16 secondo piani di attività differenziati temporalmente anche con riferimento alle modalità di controllo e alle diverse categorie delle predette forme pensionistiche e definiti tenendo conto delle informazioni ricevute in attuazione del comma 6. La commissione riferisce al riguardo al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Alle modifiche statutarie relative alle forme pensionistiche di cui al comma 1 per aspetti non concernenti la modificazione dell'area dei potenziali destinatari, disposte prima della data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio 1997, n. 211, non si applica l'articolo 17, comma 2, lettera b)».

40. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo per le politiche sociali.

41. In attesa dell'entrata in vigore della legge generale di riforma dell'assistenza, le finalità del Fondo di cui al comma 40, sono le seguenti:

a) la promozione di interventi per la realizzazione di *standard* essenziali ed uniformi di prestazioni sociali su tutto il territorio dello

Stato concernenti i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la condizione degli anziani, l'integrazione e l'autonomia dei portatori di *handicap*, il sostegno alle famiglie, la prevenzione ed il trattamento delle tossicodipendenze, l'inserimento e l'integrazione dei cittadini stranieri;

b) il sostegno a progetti sperimentali attivati dalle regioni e dagli enti locali;

c) la promozione di azioni concertate ai livelli nazionale, regionale e locale per la realizzazione di interventi finanziati dal Fondo sociale europeo;

d) la sperimentazione di misure di contrasto delle povertà;

e) la promozione di azioni per lo sviluppo delle politiche sociali da parte di enti, associazioni ed organismi operanti nell'ambito del volontariato e del terzo settore.

42. A decorrere dall'anno 1998 gli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle leggi 19 novembre 1987, n. 476, 19 luglio 1991, n. 216, 11 agosto 1991, n. 266, 5 febbraio 1992, n. 104, 28 agosto 1997, n. 284, 28 agosto 1997, n. 285, e dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono destinati al Fondo di cui al comma 40. Il Ministro per la solidarietà sociale ripartisce annualmente con proprio decreto, sentiti i Ministri interessati, le complessive risorse finanziarie confluite nel Fondo. Sulla base di tale riparto il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apporta le occorrenti variazioni di bilancio.

43. A decorrere dall'anno 1998, in via sperimentale, in attesa della riforma degli istituti che prevedono trasferimenti di reddito alle persone, e nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui al comma 40, è introdotto l'istituto del reddito minimo di inserimento a favore dei soggetti privi di reddito singoli o con uno o più figli a carico ed impossibilitati a provvedere per cause psichiche, fisiche e sociali al mantenimento proprio e dei figli.

44. Ai fini dell'attuazione del comma 43, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a disciplinare:

a) la durata della sperimentazione, che non può comunque superare il periodo di due anni;

b) i destinatari dell'istituto del reddito minimo di inserimento, tenendo conto delle loro condizioni di reddito in riferimento ad una determinata soglia di povertà e prevedendo il collegamento del reddito minimo di inserimento con gli interventi previsti nell'ambito delle politiche attive per il lavoro

c) i criteri di accertamento e verifica delle condizioni di reddito dei destinatari sulla base di scale di equivalenza;

d) i criteri per la revisione e la revoca della prestazione;

e) le modalità di individuazione delle aree territoriali nelle quali è realizzata la sperimentazione, in collaborazione con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-città e autonomie locali;

f) l'ammontare *pro capite* del reddito minimo di inserimento, che non deve comunque essere superiore ad una percentuale pari al 60 per cento del reddito medio *pro capite* nazionale;

g) l'integrazione del reddito minimo di inserimento con altre prestazioni derivanti dall'accesso ad altri servizi sociali da parte del destinatario e del suo nucleo familiare;

h) la titolarità ai comuni dei compiti relativi alla sperimentazione e le modalità di presentazione presso i comuni di residenza delle domande per accedere al reddito minimo di inserimento;

i) i criteri e le modalità di valutazione dell'efficacia della sperimentazione;

l) le funzioni consultive della Commissione di indagine sulla povertà e sull'emarginazione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini dell'attuazione della sperimentazione.

45. Le somme stanziare per le finalità di cui ai commi da 40 a 44 possono essere utilizzate quale copertura della quota di finanziamento nazionale di programmi cofinanziati dall'Unione europea.

46. Con decorrenza dal 1° gennaio 1998, le istituzioni pubbliche e private esercitano le azioni di rivalsa nei confronti degli istituti assicuratori relativamente alle prestazioni ospedaliere erogate a favore dei cittadini coinvolti in incidenti causati dalla circolazione di veicoli a motore o natanti, nonchè in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali; la rivalsa è esercitata nella misura del 12 per cento delle tariffe ospedaliere vigenti al momento del ricovero.

47. Al fine di assicurare una maggiore equità del sistema della partecipazione alla spesa sanitaria e delle relative esenzioni, nonchè di evitare l'utilizzazione impropria dei diversi regimi di erogazione delle prestazioni sanitarie, il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, uno o più decreti legislativi di riordino, con decorrenza 1° maggio 1998, della partecipazione alla spesa e delle esenzioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) il Servizio sanitario nazionale garantisce la tutela della salute e l'accesso ai servizi alla totalità dei cittadini senza distinzioni individuali o sociali;

b) nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, efficaci, appropriati e uniformi, posti a carico del Fondo sanitario nazionale, sono individuate, anche in rapporto a linee guida e percorsi diagnostico terapeutici, le prestazioni la cui fruizione è subordinata al pagamento diretto, da parte dell'utente, di una quota limitata di spesa;

c) sono escluse dalla partecipazione alla spesa le prestazioni rientranti in programmi, anche regionali, di prevenzione e diagnosi precoce, le prestazioni di medicina generale e di pediatria di libera scelta, i trattamenti erogati in regime di ricovero ordinario, nonchè le prestazioni di cui alla lettera f);

d) l'esenzione dei cittadini dalla partecipazione alla spesa è stabilita in relazione alla sostenibilità della stessa da parte dell'utente, tenu-

to conto delle condizioni economiche, del nucleo familiare, dell'età dell'assistito e del bisogno di prestazioni sanitarie legate a particolari patologie;

e) la condizione economica che dà diritto all'esenzione è definita con riferimento al nucleo familiare, tenuto conto di elementi di reddito e di patrimonio, in relazione alla composizione qualitativa e quantitativa della famiglia, prescindendo dalla posizione del capo famiglia rispetto al lavoro e superando la discriminazione fra persone in cerca di prima occupazione e disoccupati; è prevista l'adozione di fattori correttivi volti a favorire l'autonomia dell'anziano convivente e a rafforzare la tutela dei nuclei che comprendono al loro interno individui con elevati bisogni di assistenza;

f) l'esenzione per patologie prevede la revisione delle forme morbose che danno diritto all'esenzione delle correlate prestazioni di assistenza farmaceutica specialistica, ivi comprese quelle di alta specializzazione, tenuto conto in particolare della onerosità assistenziale delle condizioni croniche e invalidanti; specifiche forme di tutela sono garantite alle patologie rare e ai farmaci orfani. All'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo si provvede con regolamento del Ministro della sanità ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400;

g) la partecipazione alla spesa, in quanto rapportata al costo delle prestazioni erogate, è definita anche in relazione alla revisione dei sistemi tariffari di remunerazione dei soggetti erogatori pubblici e privati;

h) la revisione della partecipazione alla spesa e del regime delle esenzioni è effettuata senza maggiori oneri complessivi a carico degli assistiti, garantendo comunque un risparmio non inferiore a 10 miliardi annui;

i) è promossa la responsabilità finanziaria delle regioni, delle province autonome e delle aziende sanitarie nella gestione del sistema di partecipazione alla spesa e del regime delle esenzioni, anche prevedendo l'impiego generalizzato, nell'ambito di progetti concordati con le regioni e le province autonome, di una tessera sanitaria, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione;

l) è assicurata, anche con la previsione di uno o più regolamenti emanati a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la semplificazione delle procedure di prescrizione e pagamento della partecipazione, nonché di riconoscimento e verifica delle esenzioni, anche attraverso l'utilizzazione della tessera sanitaria di cui alla lettera i).

48. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la definizione, con effetto dal 1° luglio 1998, di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate nei confronti di amministrazioni pubbliche, nonché di modalità per l'acquisizione delle informazioni

e l'effettuazione dei controlli, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione, anche mediante procedura informatica predispesa a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, della situazione economica del soggetto che richiede la prestazione agevolata in base alle condizioni reddituali e patrimoniale del soggetto stesso, dei soggetti con i quali convive e di quelli considerati a suo carico ai fini dell'IRPEF, con possibilità di differenziare i vari elementi reddituali e patrimoniali in ragione della loro entità e natura;

b) obbligo per il richiedente la prestazione di fornire preventivamente le informazioni necessarie per la valutazione della situazione economica alla quale è subordinata l'erogazione della prestazione agevolata, nonché di altri dati e notizie rilevanti per i controlli;

c) possibilità per le amministrazioni pubbliche che erogano le prestazioni, nonché per i comuni e per i centri autorizzati di assistenza fiscale, di rilasciare, tramite collegamento telematico con il sistema informativo del Ministero delle finanze, una certificazione, con validità temporalmente limitata, attestante la situazione economica dichiarata, valevole ai fini dell'accesso a tutte le prestazioni agevolate;

d) obbligo per le amministrazioni pubbliche erogatrici di provvedere a controlli, confrontando i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni agevolate con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze ai fini dei successivi controlli da parte delle stesse pubbliche amministrazioni;

e) inclusione nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di finanza dei soggetti beneficiari di prestazioni agevolate individuati sulla base di appositi criteri selettivi, prevedendo anche l'effettuazione di indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari.

49. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 48 gli enti erogatori individuano, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali agevolate, con possibilità di prevedere criteri differenziati in base alle condizioni economiche e alla composizione della famiglia. Per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici previdenziali si provvede con decreto del Ministro competente, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ove non diversamente disposto con norme di legge e salvo quanto previsto dal comma 47. Le condizioni economiche richieste possono essere, con le stesse modalità modificate annualmente, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui le modifiche hanno effetto.

50. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 48, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive.

51. Resta confermata, relativamente al periodo dal 3 novembre 1997 alla data di entrata in vigore della presente legge, la sospensione delle previgenti norme di legge, di regolamento o di accordo collettivo

attributive del diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato a trattamenti pensionistici di anzianità anticipati rispetto all'età pensionabile o all'età prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti. La presente disposizione non si applica ai lavoratori per i quali, anteriormente al 3 novembre 1997, è intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro. I pubblici dipendenti interessati dalla sospensione di cui dalla presente disposizione e le cui dimissioni sono state, anteriormente alla stessa data, accettate dall'amministrazione, possono revocarle e, se è già intervenuto il collocamento a riposo, sono riammessi in servizio a domanda; le predette facoltà possono essere esercitate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

52. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e per gli affari regionali, da emanarsi entro il 31 marzo 1998 sono determinati, nel rispetto degli equilibri di bilancio, termini di accesso al trattamento pensionistico di anzianità diversi da quelli di cui al comma 8, per i lavoratori che hanno presentato nel corso dell'anno 1997 domanda, accettata ove previsto dall'amministrazione di appartenenza, per accedere al pensionamento entro il 1998 in base a criteri di maggiore età anagrafica e anzianità contributiva, nonchè di data di presentazione della domanda.

53. Al fine di favorire il processo di attuazione per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni delle disposizioni in materia di previdenza complementare viene prevista la possibilità di richiedere la trasformazione dell'indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto. Per coloro che optano in tal senso una quota della vigente aliquota contributiva relativa all'indennità di fine servizio prevista dalle gestioni previdenziali di appartenenza, pari a 1,5 per cento, verrà destinata a previdenza complementare nei modi e con gradualità da definirsi in sede di specifica trattativa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

*Conseguentemente a quanto disposto al comma 30, all'articolo 28, comma 2, le parole: «sono ridotti dell'11,25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «sono ridotti del 12 per cento»*

*E conseguentemente ancora*

- a) all'articolo 42 sopprimere i commi 1, 2 e 3;
- b) alle tabelle A e B dell'A.S. 2792/A:

*1) eliminare sotto «accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate» la voce «Presidenza del Consiglio dei Ministri» con i relativi importi per gli anni 1998, 1999 e 2000, nonchè le note apposte sui suddetti importi e in calce;*

*2) eliminare sotto «accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate» tutte le note apposte sugli importi degli accantonamenti e in calce.*

## Tabella A-bis

ANNO	ETÀ E ANZIANITÀ	ANZIANITÀ
1998	54 e 35	36
1999	55 e 35	37
2000	55 e 35	37
2001	56 e 35	37
2002	57 e 35	37
2003	57 e 35	37
2004	57 e 35	38
2005	57 e 35	38
2006	57 e 35	39
2007	57 e 35	39
2008	57 e 35	40

## Tabella A-ter

ANNO	ETÀ E ANZIANITÀ	ANZIANITÀ
1998	53 e 35	36
1999	53 e 35	37
2000	54 e 35	37
2001	55 e 35	37
2002	55 e 35	37
2003	56 e 35	37
2004	57 e 35	38
2005	57 e 35	38
2006	57 e 35	39
2007	57 e 35	39
2008	57 e 35	40



*Tabella A-quater*

## Indicatore n. 1: SOFFERENZE LORDE/IMPIEGHI LORDI

Numeratore

SOFFERENZE LORDE: Schema della nota integrativa del bilancio di esercizio parte B, Sez. 1.4 (al lordo delle relative svalutazioni)

Denominatore

IMPIEGHI LORDI: Schemi di stato patrimoniale e di conto economico del bilancio di esercizio (voce 40 dello stato patrimoniale al lordo delle relative svalutazioni)

Criterio di anomalia: rapporto sofferenze/impieghi dell'azienda superiore a quello medio di una percentuale almeno pari al 20%, per gli ultimi due esercizi.

## Indicatore n. 2: SPESE PER IL PERSONALE/MARGINE DI INTERMEDIAZIONE

Numeratore

SPESE PER IL PERSONALE: schema di stato patrimoniale e di conto economico del bilancio di esercizio (voce 80, lett. A del conto economico)

Denominatore

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE: schema di stato patrimoniale e di conto economico del bilancio di esercizio:

Voce 10 – Voce 20 – Voce 30

Voce 40 – Voce 50 – Voce 60

Voce 70 – Voce 110 (conto economico)

Criterio di anomalia: rapporto spese per il personale/margine di intermediazione superiore a quello medio di una percentuale almeno pari al 20 per cento per gli ultimi due esercizi.

## Indicatore n. 3: UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO

UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO: schema di stato patrimoniale e di conto economico del bilancio di esercizio: Voce 230 (conto economico)

Criterio di anomalia: risultato in perdita per almeno due degli ultimi tre bilanci approvati.

Agli effetti del comma 31 lo scostamento si determina quando siano verificati almeno due dei criteri di anomalia sopra indicati.

41.0.500 (Testo corretto)

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 41 inserire il seguente:*

«Art. 41-bis.

*(Disposizioni sui bacini minerari  
interessati da processi di ristrutturazione)*

1. Nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione, comportanti contrazione di manodopera o la sospensione totale o parziale dell'attività mineraria divenuta antieconomica, i contributi in conto capitale, previsti all'articolo 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, in conformità all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, come integrato dall'articolo 9, comma 13, della legge 1 marzo 1986, n. 64, possono essere concessi sotto forma di locazione finanziaria agevolata di impianti industriali, impianti commerciali e servizi, ai soggetti di cui al citato articolo 3.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzato a concedere in unica soluzione, al momento della registrazione del contratto di locazione finanziaria stipulato tra la società locatrice, di cui all'articolo 9 della legge 1 marzo 1986, n. 64 e successive modificazioni e integrazioni, ed il conduttore, un contributo in conto canoni equivalente al contributo in conto capitale di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221.

3. La società locatrice dovrà ridurre i canoni a carico del conduttore in misura equivalente alla somma ricevuta ai sensi del comma 2.

4. Alla scadenza del contratto, gli impianti oggetto della locazione finanziaria di cui al comma 1 possono essere acquistati dal conduttore per un importo pari all'1 per cento del loro valore di acquisto. Ove gli impianti fossero stati costruiti su aree di proprietà della società locatrice, l'acquisto, per l'importo predetto, si estende alle aree medesime.

5. In caso di insolvenza del conduttore, il contratto di locazione finanziaria è sciolto e la società locatrice è autorizzata a locare gli impianti ad un diverso conduttore, purchè essi rimangano nell'ambito delle aree di cui al comma 1 e siano destinati alle medesime finalità. Il nuovo conduttore fruisce delle medesime agevolazioni ed è tenuto al versamento dei residui canoni gravanti sul precedente, salvi gli interessi passivi venuti a maturazione per l'insolvenza di questi, che sono a suo carico.

6. Ai contratti di locazione finanziaria stipulati si applicano, ai fini dell'opponibilità ai terzi e della registrazione, le disposizioni vigenti in materia di iscrizione in pubblici registri e di imposta di registro.

7. Le disposizioni previste dai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, si applicano anche alle iniziative sostitutive per le quali sia già stato emesso il decreto di concessione del contributo in conto capitale ai sensi della legge 30

luglio 1990, n. 221 da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, purchè detto contributo non sia stato già erogato.

8. Su richiesta della società assegnataria e della società locatrice prescelta, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato assegnerà in via definitiva il provvedimento agevolativo alla società locatrice.

9. Ai soggetti attuatori degli interventi di ripristino ambientale e di recupero dei compendi immobiliari di cui all'articolo 1, commi 1, 4 e 6 della legge 23 giugno 1993, n. 204 è concessa un'anticipazione del 30 per cento dell'importo del contributo concesso per far fronte agli oneri connessi all'avvio dei lavori.

10. Un importo pari al 50 per cento dei contributi di cui alla presente legge viene concesso a stati di avanzamento semestrali dei lavori, mentre il restante 20 per cento viene riconosciuto a saldo a seguito del collaudo delle opere.

11. Gli articoli 10 e 11 della legge 6 ottobre 1982, n. 752 e successive modifiche e integrazioni sono abrogati. In caso di esito positivo delle ricerche minerarie i contributi concessi, anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, ai sensi degli articoli 9 e 17 della predetta legge, non sono oggetto di restituzione».

41.0.200

NIEDDU

*Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:*

«Art. 41-bis.

1. Nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione, comportanti contrazione di manodopera o la sospensione totale o parziale dell'attività mineraria divenuta antieconomica, i contributi in conto capitale, previsti all'articolo 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, in conformità all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, come integrato dall'articolo 9, comma 13, della legge 1° marzo 1986, n. 64, possono essere concessi sotto forma di locazione finanziaria agevolata di impianti industriali, impianti commerciali e servizi, ai soggetti di cui al citato articolo 3.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzato a concedere e liquidare semestralmente, dal momento della registrazione del contratto di locazione finanziaria stipulato tra la banca o la società locatrice, purchè autorizzata all'esercizio della locazione finanziaria e purchè iscritta nell'Elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed il conduttore, un contributo in conto canoni equivalente al contributo in conto capitale di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221.

3. La società locatrice dovrà ridurre i canoni a carico del conduttore in misura equivalente alla somma ricevuta ai sensi del comma 2.

4. Alla scadenza del contratto, gli impianti oggetto della locazione finanziaria di cui al comma 1 possono essere acquistati dal conduttore per un importo pari all'1 per cento del loro valore di acquisto. Ove gli impianti fossero stati costruiti su aree di proprietà della società locatrice, l'acquisto, per l'importo predetto, si estende alle aree medesime.

5. Ai contratti di locazione finanziaria stipulati si applicano, ai fini dell'opponibilità ai terzi e della registrazione, le disposizioni vigenti in materia di iscrizione in pubblici registri e di imposta di registro.

6. Le disposizioni previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, si applicano anche alle iniziative sostitutive per le quali sia già stato emesso il decreto di concessione del contributo in conto capitale ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 221 da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, purchè detto contributo non sia stato già erogato.

7. Ai soggetti attuatori degli interventi di recupero ambientale dei compendi immobiliari e di riabilitazione ambientale di cui all'articolo 1, commi 1, 4 e 6 della Legge 23 giugno 1993, n.204 è concessa, a domanda, un'anticipazione del 30 per cento dell'importo dei contributi annuali, quali risultanti dal programma operativo dei lavori presentato dal medesimo soggetto attuatore.

8. Un importo pari al 50 per cento dei contributi di cui al comma 7 viene concesso a stati annuali di avanzamento dei lavori, mentre il restante 20 per cento viene riconosciuto a saldo previa verifica delle spese effettuate e previo collaudo delle opere realizzate.

9. Gli articoli 10 e 11 della legge 6 ottobre 1982, n. 752 e successive modifiche e integrazioni sono abrogati. In caso di esito positivo delle ricerche minerarie i contributi concessi, anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, ai sensi degli articoli 9 e 17 della predetta legge, non sono oggetto di restituzione. Sono fatti salvi i recuperi effettuati in applicazione del citato articolo 10.

10. Per tutte le iniziative di cui alla legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni ed integrazioni, alla legge 9 dicembre 1986, n. 896, alla legge 30 luglio 1990, n. 221, alla legge 23 giugno 1993, n. 204, la verifica e il controllo delle spese effettuate è disposto mediante Commissioni di accertamento nominate con le modalità ed operanti secondo i criteri di cui alle disposizioni attuative della legge 19 dicembre 1992, n. 488».

41.0.200 (Nuovo testo) (p. 547)

NIEDDU

*Dopo l'articolo 41 inserire il seguente:*

«Art. 41-bis.

1. Agli invalidi civili titolari dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 che non hanno ottemperato entro il 31 marzo 1997 alle disposizioni di cui al comma 249 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ma che vi abbiano provveduto entro il 31 ottobre 1997 non si applicano le disposizioni dei commi da 260 a 263 della stessa legge».

41.0.823 (già 37.208) (p. 392)

MANIERI, IULIANO, MELONI, COSTA

Il Senato,

premesso che il decreto ministeriale 5 luglio 1975 del Ministro della sanità prescrive che l'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in 2,70 metri, riducibili a 2,40 metri per i corridoi, i disimpegni eccetera e che nei comuni montani al di sopra dei 1000 metri sopra il livello del mare, può essere consentita una riduzione dell'altezza minima a 2,55 metri;

considerato che:

l'abitabilità è concessa se le predette abitazioni non vengono ristrutturate anche se i locali sono di altezza inferiore alla predetta norma, con un'evidente sostanziale contraddizione, esiste una palese contraddizione con le norme che pongono vincoli paesaggistici, di salvaguardia di architetture storiche e con il codice civile, che agli articoli 900 e 907 detta norme in materia di modifica di finestre in prossimità di altri edifici;

l'edilizia letata al recupero di case storiche in montagna e lo sviluppo del turismo sono fortemente così penalizzati, essendo tutte le abitazioni di cui trattasi con altezza interne inferiori alle prescritte;

le condizioni climatiche giustificano tali minori altezze in omaggio al principio che la materia può essere devoluta alle attribuzioni della regione,

impegna il Governo:

ad apportare al decreto ministeriale 5 luglio 1975 del Ministro della sanità, gli opportuni emendamenti al fine di autorizzare le originali altezze minime interne utili dei locali di edifici, anche rurali, ristrutturati che abbiano particolari caratteristiche di pregio storico e che siano situati in ambito di comunità montana, delegando alle regioni la relativa normativa di concessione di abitabilità, con il vincolo che non vengano peraltro alterate le caratteristiche architettoniche ed edilizie dei predetti edifici.

9.2793.853

MANFREDI

Invito i presentatori ad illustrarli.

MACERATINI. Signor Presidente, li diamo per illustrati.

D'ALÌ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, siccome gli emendamenti da noi presentati costituiscono una serie di subemendamenti all'emendamento 41.0.500 (Testo corretto) presentato dal Governo chiedo al Governo se non ritenga di dover dare delle brevi note su questo testo.

PRESIDENTE. Il ministro del lavoro Treu era poc'anzi in Aula, ma in questo momento non lo vedo; anzi, lo vedo sopraggiungere. Ministro Treu ritiene di illustrare l'emendamento che abbiamo già definito *maxi*?

TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ebbene, il Governo non ritiene necessaria l'illustrazione del suo emendamento, pertanto procediamo all'illustrazione dei subemendamenti.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, desidererei limitarmi ad illustrare il primo emendamento da noi presentato, mi riferisco al 41.0.500/2; siamo infatti in presenza di una materia delicata in quanto si tratta di subemendamenti al *maxi* emendamento presentato dal Governo ed essi riguardano tante e differenti materie.

PRESIDENTE. Tuttavia, senatore D'Onofrio, ho una obiezione regolamentare da avanzare: chi prende la parola per illustrare un emendamento, deve illustrare anche gli altri di cui è proponente a meno che non vi rinunci o decada.

D'ONOFRIO. Sì, signor Presidente, cercherò di farlo con un pò di pazienza dal momento che, ripeto, sono numerosi e riguardano una materia assai differenziata.

Innanzitutto si tratta di subemendamenti prevalentemente riferiti al personale scolastico, in quanto nel *maxi* emendamento del Governo abbiamo l'impressione che non si sia tenuto conto per nulla delle specificità dei docenti dipendenti del settore scuola. Il primo dei subemendamenti, il 41.0.500/2 prevede espressamente che le norme, di cui al comma 9 del *maxi* emendamento del Governo, si applichino con eccezione del personale per il quale è fatto obbligo di rimanere in servizio fino al termine dell'anno scolastico o accademico.

Vorrei che il Governo, qui rappresentato dal ministro Treu, considerasse i nostri subemendamenti in quanto riferiti prevalentemente al personale scolastico del quale cerchiamo di indicare alcune specificità. Mi rivolgo anche ai colleghi della 7ª Commissione; proprio ieri la senatrice Pagano ha giustamente fatto in modo che non divenisse legge quella norma che trasformava in *part-time* obbligatorio il rapporto di lavoro dei docenti nel settore tecnico-professionale.

Passo ora ad illustrare l'emendamento 41.0.500/13 che riguarda l'età pensionabile che in questo caso concerne soprattutto le donne, in quanto riteniamo che una qualche differenza in più, rispetto a quanto indicato dal Governo debba essere stabilita. In tal senso si prevede una possibile anticipazione del collocamento in pensione delle donne lavoratrici.

L'emendamento 41.0.500/23 prevede che il periodo di tempo trascorso dagli studi successivi agli anni prescritti di obbligo scolastico sia

considerato di fatto equivalente ad attività lavorativa perchè i pochissimi anni di obbligo – sono fino ad ora soltanto otto – non possono essere ritenuti gli anni definitivamente acquisiti per il lavoro. Viviamo in un paese che da troppi anni afferma di voler estendere la scuola dell'obbligo almeno a dieci anni, ma a tutt'oggi non ha ancora realizzato tale obiettivo. Noi desidereremmo invece che gli anni di studio successivi al periodo dell'obbligo fossero invece considerati utili per l'accesso al trattamento pensionistico.

L'emendamento 41.0.500/38 concerne la questione delle attività usuranti. Al riguardo, invito ad una particolare riflessione sia il ministro Treu che i senatori di Rifondazione e della Sinistra. Sappiamo che sull'ambiguità dell'espressione «attività usuranti» si è realizzato probabilmente un accordo che ha consentito al Governo di riprendere il cammino e di pervenire ad una intesa sulla legge finanziaria e il collegato di accompagnamento, che mantiene l'ambiguità.

Le domande che pone l'emendamento 41.0.500/38 sono le seguenti. Per definire le attività usuranti (ed è questione di rappresentanza dei ceti sociali del nostro paese) il Parlamento deve essere totalmente estraneo? È una questione fondamentale rispetto alla quale Governo e parti sociali devono decidere quali sono i lavori usuranti e quali non lo sono? I colleghi senatori ritengono di non aver nulla da dire in questa materia? La loro esperienza sui lavori usuranti o non usuranti è totalmente irrilevante? Noi decidiamo una grande riforma costituzionale cancellando il nostro ruolo di legislatori in materia di principi sociali?

Questo emendamento colpisce al cuore la pretesa dell'ambiguità del Governo, che ha detto a Rifondazione: poi mi metto d'accordo con te; ha detto alla Sinistra: poi mi metto d'accordo con te; ha detto ai sindacati: poi mi metto d'accordo con voi. Insomma, ha detto di mettersi d'accordo con tutti tranne che con il Parlamento. Quest'ultimo deve rimanere estraneo a questo accordo istituzionale, che è molto più importante di una riforma costituzionale perchè riguarda la pelle e la tasca di tutti gli italiani?

Chiedo ai colleghi tutti di riflettere, fra la totalità degli emendamenti da me proposti, soprattutto sulla proposta emendativa 41.0.500/38: è il più costituzionale di tutti gli emendamenti proposti.

L'emendamento 41.0.500/45 riguarda i contributi INPS. Su di esso certamente, in sede di dichiarazione di voto, il collega Roberto Napoli potrà essere molto più preciso di me.

L'emendamento 41.0.500/83 merita attenzione da parte del Governo. Esso recita: «Le domande per il pensionamento di anzianità dei dipendenti della pubblica amministrazione sono presentate nel termine di un anno prima della data indicata per l'accesso al pensionamento. Il dipendente può revocare la domanda di pensionamento per anzianità entro il termine di sei mesi dalla data indicata per la cessazione dal servizio».

Si tratta di una norma per garantire il buon andamento della pubblica amministrazione che deve poter programmare l'uscita dei propri dipendenti con un tempo sufficiente per organizzarsi. Credo che il principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione

venga a sostegno di questo emendamento; la sua mancata approvazione invece renderebbe tutto il sistema di pensionamento dei pubblici dipendenti contrario a quel principio con gravi conseguenze e disordine amministrativo che vorremmo evitare.

Talvolta veniamo accusati di essere una opposizione incapace di proposte utili per il paese e incapace di idee. Noi sappiamo di avere talvolta difficoltà a far sapere cosa proponiamo, ma queste mi sembrano proposte particolarmente tipiche di una opposizione britannica, che concorre al bene del paese e non soltanto all'aggressione della maggioranza come avviene in altre parti del mondo e come avveniva in Italia fino a qualche anno fa, ma di questo non ho particolare rammarico. So che l'opposizione, talvolta anche nei confronti nostri, è stata più ruvida, ma non è la cosa che mi fa oggi velo. Desidero concorrere al miglior funzionamento del nostro paese in una materia così delicata come la revisione dello Stato sociale.

È così conclusa l'illustrazione dei nostri emendamenti. Nel caso ce ne fossero altri, li do per illustrati. Eventualmente interverremo in sede di dichiarazione di voto, se abbiamo ancora tempo a disposizione. Il Gruppo Federazione Cristiano Democratica-CCD in questa vicenda sta utilizzando il proprio tempo con grande parsimonia, volendo concorrere al completamento dei nostri lavori in tempo utile, ma cercando di evidenziare gli aspetti che a nostro giudizio sono da cambiare. (*Applausi dal Gruppo Federazione Cristiano Democratica-CCD*).

LAVAGNINI. Do per illustrato l'emendamento da me presentato.

TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Do per illustrati gli emendamenti presentati dal Governo.

MANFROI. Do per illustrati gli emendamenti 41.0.500/4, 41.0.500/11, 41.0.500/20, 41.0.500/25, 41.0.500/27, 41.0.500/44, 41.0.500/47, 41.0.500/59, 41.0.500/60, 41.0.500/97.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti di cui sono firmatario.

PASTORE. Signor Presidente, ho presentato un gran numero di emendamenti che cercherò di suddividere in tre gruppi. Gli emendamenti 41.0.500/14, 41.0.500/16, 41.0.500/18 e 41.0.500/37 riguardano la discriminazione introdotta dalla riforma previdenziale tra «i colletti bianchi» e tutti gli altri lavoratori e tendono a correggere o eliminare questa profonda iniquità che è stata introdotta nell'ordinamento previdenziale.

L'emendamento 41.0.500/80 riguarda invece la norma che interviene sugli enti privatizzati. A tale proposito vorrei richiamare l'attenzione del ministro Treu, che mi sembra un pò distratto, per avere un chiarimento. Vorrei sapere perchè è stato introdotto il comma che prevede un intervento sugli enti previdenziali privatizzati quando sembra che l'esito di tale privatizzazione sia del tutto soddisfacente, sia per gli enti sia per il bilancio pubblico. Non riesco a capire le ragioni. L'emendamento è



volto alla soppressione dell'ultimo periodo del comma 20, laddove si prevede, con un passo indietro rispetto alla normativa introdotta dal decreto legislativo n. 509, di affidare al Ministero un potere di correzione delle riserve di questi enti che mi sembra al di fuori di qualsiasi prospettiva di equilibrio gestionale. Sarò grato al Ministro se potrà darmi un chiarimento in proposito.

Un altro gruppo di emendamenti riguarda il reddito minimo di inserimento. A noi sembra che tale previsione normativa sia stata introdotta soltanto a fini propagandistici e riteniamo che sia una forma di assistenza puramente clientelare. Gli emendamenti 41.0.500/119, 41.0.500/123 e 41.0.500/124, ferma restando la contrarietà di principio all'intera norma, sono volti a trasformare quanto meno questa indennità di natura clientelare in un'indennità che consenta l'avviamento al lavoro. Si recuperano alcune norme previste nel testo originario dell'emendamento poi soppresse nel prosieguo dell'*iter* parlamentare.

Gli ultimi due emendamenti riguardano il famigerato ricometro tendendo a correggere la stortura più grave di questo istituto: quella in base alla quale si tiene conto anche del patrimonio dei soggetti interessati, penalizzando così le formiche e premiando le cicale. A parità di reddito, vengono premiati coloro che lo spendono tutto e sono puniti coloro che, risparmiandolo, creano un patrimonio. Gli emendamenti prevedono pertanto che in luogo del patrimonio si conteggino i redditi per gli ultimi 5 anni.

Un'ultima osservazione sul subemendamento relativo a questa materia, laddove è previsto l'accesso degli enti previdenziali e locali agli archivi dell'anagrafe tributaria. I nostri emendamenti prevedono invece che l'anagrafe tributaria controlli direttamente le risultanze senza consentire l'accesso ai propri archivi. (*Applausi dal Gruppo Forza Italia*)

VEGAS. Credo che qualche parola per illustrare gli emendamenti e soffermarsi sulla questione del cosiddetto Stato sociale debba essere spesa.

Innanzitutto devo notare come il Ministro del lavoro non abbia ritenuto necessario illustrare l'emendamento governativo. In un certo senso ha fatto bene perchè c'era ben poco da vantarsi! Ma comunque in quest'Aula non lo ha mai fatto: molto tempo è stato dedicato all'accordo con i sindacati e nulla al rapporto con il Parlamento. Ma questo fa parte dello stile del Governo in carica.

Passando al merito, va detto che la cosiddetta manovra sullo Stato sociale è insoddisfacente per due motivi: da una parte perchè è insufficiente e dall'altra perchè è iniqua.

È insufficiente perchè non risolve il problema che doveva risolvere, quello dell'equilibrio della spesa pensionistica tra le generazioni. In realtà è una manovra limitata nel *quantum*, composta prevalentemente da aumenti dei contributi. Pertanto non si tratta di una manovra strutturale perchè se, ad esempio, calasse l'attività economica scenderebbero i contributi e quindi non si risolverebbero i problemi strutturali. È semplicemente una manovra temporanea che andrà corretta, come ha già annunciato il Ministro. Dunque si lascia ai nostri cittadini l'impressione

che questa manovra non sia definitiva e da ciò consegue che i comportamenti economici dei nostri cittadini saranno tali da condurre alla mancata realizzazione degli obiettivi, anche modesti, che la manovra stessa si pone. Si creano delle aspettative negative sul funzionamento della manovra stessa.

In secondo luogo, non è una manovra equa perchè tratta in modo diverso i lavoratori solo in base all'inquadramento che hanno. In sostanza non si guarda al dato oggettivo del tipo di lavoro prestato, ma al dato soggettivo della contiguità politica del lavoratore. Così, per quanto riguarda i lavori cosiddetti usuranti, è ovvio che non possono essere tali soltanto quelli svolti dagli operai e dai lavoratori equiparati, poichè vi sono lavori usuranti anche nel settore del lavoro autonomo: si pensi ai fornai che si alzano prestissimo tutte le mattine per andare a lavorare. Però quello dei fornai, non essendo essi politicamente contigui, non è incluso tra i lavori usuranti. Quindi, a parte il fatto che gli operai e i lavoratori equiparati sono una gran parte dei lavoratori dipendenti, e quindi dal punto di vista quantitativo non si risolve il problema, si creano sperequazioni che vanno nel senso di una politicizzazione del lavoro, che è un fatto assolutamente inaccettabile.

Dunque non ha senso pensare di risolvere i problemi dello Stato sociale se non si dà una prospettiva di equità e di congruità della manovra. Diversamente accadde quando la proposta di riforma delle pensioni venne avanzata dal Polo della libertà: si trattava di una riforma severa ma equa, oltre che risolutiva – cosa che non avviene nella fase attuale –, una manovra che accompagnava la richiesta di sacrifici ai nostri cittadini con un forte miglioramento delle loro condizioni, grazie allo sviluppo dell'economia, allo sviluppo dei redditi individuali e dei consumi. Allora questa proposta venne avanzata insieme alle misure di rilancio, tra le quali la nota «legge Tremonti», che ha fornito grandi risultati dal punto di vista dell'occupazione, dello sviluppo ed anche del gettito.

Oggi si chiedono solo sacrifici ad alcune categorie senza dare una prospettiva di miglioramento economico futuro e di risoluzione dei problemi. Si tratta di sacrifici inutili e come tali ingiusti ed inaccettabili.

Bisogna guardare anche alle altre parti dell'emendamento del Governo. Per quanto riguarda il reddito minimo di inserimento, uno strumento utilizzato anche in altri paesi europei, occorre fare qualche annotazione. Si tratta di uno dei contenuti della proposta della commissione Onofri. Ma che senso ha accettare una parte delle proposte della commissione Onofri, come in questo caso, e non anche l'altra parte, quella volta a trovare le risorse per pagare questo tipo di sostegno al reddito? D'altra parte è del tutto ovvio che il reddito minimo di inserimento ha senso se contemporaneamente viene modificato il mercato del lavoro garantendo effettiva elasticità, e se vengono rivisti integralmente gli ammortizzatori sociali. Altrimenti si introducono solo misure che creano ulteriori confusioni.

Un'ultima questione è quella relativa al rischio che questo strumento porti a disincentivare il lavoro, come è avvenuto in Francia. È una situazione pericolosa e non vorremmo che dalla Francia prendessimo soltanto le proposte negative. Sono necessari dei correttivi.

Ma il contenuto principale dell'emendamento sullo Stato sociale è quanto in esso non appare, o per lo meno quello che l'emendamento mira a nascondere, vale a dire i nodi fondamentali dell'orario di lavoro a 35 ore e del cosiddetto riccometro. Il tema delle 35 ore non è affrontato in questo emendamento ma ne costituisce il presupposto, visto che il tutto rientra nell'accordo tra il Governo e Rifondazione Comunista, e bisogna dire che tale misura, se realmente adottata, creerà gravi danni al nostro sistema produttivo, perchè il suo costo dovrà essere in qualche modo coperto dalle imprese (e quindi si rifletterà negativamente sul loro rendimento, soprattutto di quelle che agiscono in condizioni marginali, e quindi sullo sviluppo e sull'occupazione, con effetti perversi), oppure sarà posto a carico dello Stato. Se sarà scelta questa seconda soluzione, il finanziamento delle migliori condizioni di vita dei lavoratori peserà anche sulle spalle di chi non lavora più o non può lavorare: mi riferisco ai disoccupati ed ai pensionati, che tuttavia pagano le tasse. Quindi, questa mi sembra una manovra assolutamente iniqua anche nei loro confronti.

Per quanto concerne infine la questione del «riccometro», l'adozione di tale strumento è estremamente grave per due ordini di motivi. Innanzitutto, apre la strada diretta agli accertamenti patrimoniali e all'imposizione patrimoniale (quindi siamo arrivati, alla fine, all'imposta patrimoniale che il Governo ha sempre detto di voler rifiutare). Inoltre, il riccometro è uno degli strumenti per la crescita esponenziale della pressione fiscale sui ceti medi. Infatti, esso è adottato contemporaneamente all'IRAP, anche se ci sono dei giusti ripensamenti, perchè si tratta di un'imposta assolutamente iniqua, che non guarda alla capacità contributiva (e quindi bisogna anche vedere la sua costituzionalità) ma solo ad alcuni indicatori, insieme alla nuova curva delle aliquote IRPEF, che danneggia i redditi da 30 a 300 milioni. Pertanto, si avvantaggiano ancora una volta i ricchi a danno del ceto medio, soprattutto se si considera - basta guardare l'ultimo rapporto CER, steso da economisti molto vicini al *leader* del partito di maggioranza relativa - che tale misura, combinata alle altre che riguardano l'accesso dei ceti medi ai servizi sociali, fa sì che nella sostanza a parole si dica di voler mantenere lo Stato sociale, ma nei fatti si impedisce ai ceti medi di prenderne parte.

In base allo studio economico compiuto dal CER, per circa 11 milioni di famiglie italiane, che si trovano in una posizione reddituale media, l'onere derivante da provvedimenti come il riccometro ed altri che riguardano la prestazione di servizi dello Stato sociale (gli asili, le case ad affitto vantaggioso e così via) è mediamente di 3 milioni a famiglia, il che significa molto più dell'eurotassa, e, inoltre, in via permanente. Se questa è la via maestra per danneggiare i ceti medi e le classi produttive, credo che come tale essa debba essere osteggiata.

Per tutta questa serie di motivi, il nostro Gruppo è ovviamente contrario all'emendamento del Governo. Abbiamo perciò presentato degli emendamenti migliorativi che si spera possano essere approvati. (*Applausi dal Gruppo Forza Italia*).

PRESIDENTE. Senatore Vegas, in questo modo lei ha illustrato anche gli emendamenti presentati dal senatore D'Alì?

VEGAS. Sì, Signor Presidente.

GUBERT. Signor Presidente, dato il poco tempo a mia disposizione, mi vedo costretto a rinunciare all'illustrazione dei miei emendamenti. Eventualmente, interverrò in sede di dichiarazione di voto.

Vorrei però anche lamentare la mancanza di sensibilità di questo Governo nei confronti del dibattito su questa materia e delle norme che regolano la presentazione della finanziaria. Il disegno di legge finanziaria, infatti, deve essere presentato entro il 30 settembre di ogni anno. Invece, il Governo ha introdotto un articolo di copertura, ha presentato con molto ritardo questo *maxi*-emendamento, ha impedito di discutere in Commissione i sub-emendamenti ed ora ha anche contingentato i tempi in modo tale che nè il singolo parlamentare nè il Gruppo abbiano il tempo sufficiente per l'illustrazione degli emendamenti. Credo che ciò costituisca una grave offesa all'attività del Parlamento da parte del Governo.

PRESIDENTE. Gli emendamenti presentati dalla senatrice Pagano e dal senatore Bortolotto si intendono illustrati.

PINGGERA. Signor Presidente, gli emendamenti 41.0.500/336 e 41.0.500/198 tendono a far salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome in quei settori in cui hanno una propria competenza esclusiva.

Chiaramente l'emendamento 41.0.500/198 è più ampio per cui, se possibile, chiederei di votarlo prima dell'emendamento 41.0.500/336 per poter poi, in caso di accoglimento del primo, rinunciare al secondo.

Per quanto riguarda l'emendamento 41.0.500/319, esso tende a fare giustizia per quelle lavoratrici che, a suo tempo, erano state collocate in aspettativa e che poi, proprio per il fatto che la provincia autonoma di Bolzano continuava a pagare i contributi sociali, non furono poste in pensione.

L'emendamento 41.0.500/320 prevede la possibilità di far confluire ai Fondi autonomi di pensione delle persone casalinghe, istituiti dalla regione Trentino-Alto Adige nell'ambito del proprio statuto di autonomia i contributi che le persone interessate avevano versato in precedenza all'INPS.

L'emendamento 41.0.500/600 tende ad evitare che l'istituto del reddito minimo venga applicato anche a quelle persone che hanno parenti obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile. Mi sembra che questo sia veramente il minimo che si possa pretendere, perchè in quei casi concedere i benefici dell'istituto del reddito minimo sarebbe veramente eccessivo.

Sugli altri emendamenti mi riservo di intervenire in dichiarazione di voto.

MARINO. L'emendamento 41.0.500/39 si riferisce al comma 10 ed è coerente anche con il parere espresso dalla Commissione bilancio. In sostanza, abbiamo la preoccupazione che il riferimento al rispetto degli equilibri di bilancio possa comportare una interpretazione restrittiva delle mansioni «equivalenti». È pur vero che la Commissione nel suo parere ha detto: «Nel predisporre il decreto previsto dal comma 10, relativo alla definizione delle mansioni equivalenti a quelle degli operai, il Presidente del Consiglio dovrà, da un lato impedire che per questa via vengano travolti gli equilibri di bilancio, e dall'altro evitare che la norma venga di fatto vanificata non includendo tra quelle meritevoli di specifica tutela mansioni che abbiano le caratteristiche del lavoro operaio». Prosegue la Commissione bilancio «Il riferimento agli equilibri di bilancio sembra comunque dover essere inteso nel senso che la relazione tecnica del Governo abbia già incorporato, nella previsione di esclusione dalla accelerazione, sia il lavoro operaio sia quello equivalente».

Noi però abbiamo ripresentato l'emendamento perchè riteniamo che esso sia in perfetta coerenza con questo parere e quindi desidereremmo, anche da parte del Governo, una parola di chiarezza definitiva su questo punto.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, vorrei anzitutto premettere che gli emendamenti a mia firma rappresentano il risultato legislativo della richiesta, avanzata durante la crisi del Governo Prodi da parte di Rifondazione Comunista, di mettere finalmente mano ad una riforma radicale e significativa dello Stato sociale.

Credo che tutti noi parlamentari abbiamo avvertito la necessità di approfondire una materia che peraltro oggi rappresenta un impegno di tutti i paesi europei e non solo dell'Italia.

Vorrei ricordare, giusto in premessa, come in Italia venga speso il 24,3 per cento del prodotto interno lordo (dato del 1994, riportato peraltro nella relazione presentata al Parlamento dalla Commissione bicamerale di controllo sugli enti previdenziali), rispetto al 26,7 per cento della Gran Bretagna e al 28,9 per cento della Francia. Da questo punto di vista, sembrerebbe che la percentuale minore rispetto al prodotto interno lordo sia quella spesa dall'Italia. Nell'ambito del sistema italiano l'anomalia sta nel fatto che la spesa pensionistica è più alta per l'erogazione delle pensioni, ma rispetto agli altri paesi europei appare più bassa per quanto riguarda le cosiddette prestazioni sociali, cioè quelle a favore della famiglia, della maternità, dell'abitazione e della disoccupazione. Credo che questo sia un fondamentale elemento di riflessione che è stato inserito nella relazione presentata al Parlamento dalla Commissione bicamerale di controllo sugli enti gestori e non c'è dubbio che, in premessa ad un ragionamento di intervento di una legge di riforma dello Stato sociale, si dovesse considerare tale aspetto, cioè che la spesa pensionistica è sbilanciata rispetto alla voce strettamente concernente le pensioni sociali.

Una seconda considerazione che vorrei svolgere riguarda l'intervento sulle due voci della spesa sociale (di cui hanno parlato i sindacati e tutti i giornali): la previdenza e l'assistenza.

Da questo punto di vista, vorrei lasciare agli atti del Senato un concetto chiarificatore, perchè spesso verifico che alcuni colleghi parlano utilizzando una terminologia astratta; pertanto, vorrei chiarire quale sia per la nostra spesa sociale il concetto di previdenza e quello di assistenza.

Per previdenza intendiamo tutto ciò che viene speso per le pensioni di vecchiaia, di invalidità e superstiti: questa è la voce che riguarda la previdenza. Essa nasce dalla contribuzione del soggetto nel corso della sua attività lavorativa, che va ad alimentare il fondo pensionistico dal quale vengono attinte le risorse finanziarie, poi investite nell'ambito della pensione corrisposta.

Per assistenza, invece, intendiamo le pensioni sociali, quelle di guerra, quelle dell'invalidità civile (erogate dal Ministero dell'interno) e io devo aggiungere anche un'altra voce, quella che va sotto il capitolo dei prepensionamenti. Non c'è dubbio, infatti, che i prepensionamenti riguardino la voce assistenza.

Come prima considerazione si deve sottolineare che le risorse dell'assistenza devono essere attinte dalla fiscalità generale (concetto che gli specialisti conoscono bene), mentre tutto ciò che è previdenza nasce dall'erogazione diretta del lavoratore nelle diverse voci e nel diverso rapporto con il mondo del lavoro e con il mondo pubblico.

Questa è la prima considerazione che si deve svolgere in premessa. Altre considerazioni – che il ministro Treu ricorderà benissimo – vennero fatte nell'audizione del 1994 proprio dall'allora ministro del lavoro Mastella, il quale nella sua relazione spiegò chiaramente proprio questo aspetto ed evidenziò l'anomalia rappresentata dalle pensioni di anzianità. Anche in questo caso vorrei fare chiarezza perchè noto che molti parlano di pensioni di anzianità, ma talvolta non si comprende bene cosa si intenda con tale termine. Per pensioni di anzianità intendiamo quelle pensioni erogate, a vario titolo, a soggetti prima che essi abbiano raggiunto il cosiddetto livello di pensionamento.

Vorrei ora introdurre un altro concetto di tipo specialistico, il cosiddetto «conto del 100», quello cioè che parte dalla valutazione di ritenere che i due parametri di pensionabilità siano l'età, che dovrebbe essere di 65 anni, e 35 anni di contributi; se sommiamo questi due dati arriviamo a 100. Se facessimo un paragone dal punto di vista dell'analisi previdenziale, vedremmo che nei paesi europei questo rapporto in genere si aggira attorno a 88, 89 e 90, mentre nelle tabelle presentate con l'emendamento 41.0.500 vi è un progressivo aumento fino 91 e 92. Questo, per noi specialisti della materia, rappresenta un inizio di ragionamento su quello che dovrebbe essere un recupero del rapporto corretto tra soggetti lavoratori e pensionati, ma riteniamo – e lo abbiamo espresso più volte nelle Commissioni parlamentari – che il processo di avvicinamento ad una riforma che doveva e deve essere più incisiva nei tempi sia in questo una valutazione assolutamente corretta e noi diciamo che la riforma Dini, che tra l'altro nasce da una premessa, e cioè la riforma pensionistica del 1994, ha ancora dei tempi che dovrebbero essere ravvicinati.

Pur ammettendo – lo dico al ministro Treu – gli sforzi compiuti nell'ambito delle proposte contenute nell'emendamento 41.0.500, riteniamo che si potesse fare di più sul versante dei tempi di intervento, considerato che nel 1995 si è approvata la riforma Dini, ma soprattutto che è stato introdotto il concetto di pensione non più in relazione alla voce retributiva bensì alla voce contributiva; credo pertanto che da questo punto di vista si potesse aggiungere un altro elemento di riflessione e di avvicinamento a quella che deve essere una riforma incisiva. Credo che anche questo concetto vada precisato.

Fino al 1995 – lo abbiamo detto più volte – la pensione degli italiani veniva erogata in relazione alla retribuzione finale degli ultimi 5 o 10 anni di lavoro. Nel 1995 con la riforma Dini (io direi con la riforma Treu, per essere più corretti) si è introdotto il concetto del rapporto con la contribuzione versata da ogni lavoratore, da cui poi scaturisce la pensione che si andrà a percepire.

Quali sono gli elementi di riflessione? In premessa abbiamo dovuto ragionare per far capire il perchè noi riteniamo che si potesse e si dovesse fare di più. Noi facciamo una prima considerazione che riteniamo importante: l'aver introdotto, con l'accordo che io chiamo «Bertinotti»), un termine al quale ancora non sono riuscito a dare un significato preciso, quello cioè di salvaguardare i lavoratori «equivalenti»: ciò mi lascia grandi perplessità, soprattutto quando nell'articolato dell'emendamento vedo che con successivo decreto, che deve essere emanato dal Ministro del lavoro entro 6 mesi, dovranno essere precisati quali siano i lavori equivalenti. Già il collega D'Onofrio aveva ragionato sui lavori usuranti, noi abbiamo introdotto un'altra categoria che riteniamo importante ai fini della valutazione di quello che deve essere il percorso.

Allora, signor Ministro, non aver precisato il significato del termine «equivalente», di fatto significa aver detto a Rifondazione comunista di votare la finanziaria così com'è, con questo tipo di articolato, e poi successivamente decidere quali saranno queste categorie. Si tratta, quindi, di una riforma che – ha ragione il senatore Gubert – viene fatta nell'ambito di un provvedimento collegato alla finanziaria, stravolgendo quello che è l'indirizzo della finanziaria stessa che deve essere una legge a carattere generale, come stabilisce la legge istitutiva n. 468 del 1978. Noi oggi andiamo a introdurre all'interno del provvedimento collegato una riforma modificativa dello Stato sociale, che credo meritasse più riflessione attraverso il passaggio nelle Commissioni permanenti di merito, perchè qui stiamo entrando in argomenti in cui non c'è dubbio che le Commissioni di merito (lavoro, eccetera) avrebbero dovuto intervenire. Invece qui i tempi per un'analisi seria su questa materia sono stati ristrettissimi e lo abbiamo detto anche in sede di Conferenza dei Capi-gruppo quando è stato presentato l'emendamento 41.0.500, denunciando, come opposizione, l'impossibilità di poter ragionare in modo serio su una riforma che invece aveva necessità di tempi molto più approfonditi per compiere delle riflessioni più serie.

Mi avvio ora ad altre considerazioni in cui si evidenzia il nostro dissenso rispetto all'impianto generale del *maxi* emendamento presentato dal Governo. Quali sono le categorie che da questa norma escono forte-

mente penalizzate? Quella dei commercianti, quella degli artigiani. Non c'è dubbio, infatti, che l'aumento del coefficiente contributivo, pur se contenuto, rappresenta per queste categorie, in una fase difficile dell'economia del nostro paese, un ulteriore aumento della pressione fiscale; tenuto conto che già ieri abbiamo approvato, in altri emendamenti, relativi al presente disegno di legge, la possibilità di un aumento da parte degli enti locali di imposta aggiuntive, le cosiddette addizionali degli enti locali.

Ebbene, in quali settori tali addizionali andranno ad incidere? Non c'è dubbio, sulle categorie produttive, quindi proprio su quella degli artigiani, dei commercianti, degli agricoltori. Se a ciò aggiungiamo anche un aumento dei coefficienti contributivi per queste categorie, ne viene fuori che la filosofia complessiva del *maxi* emendamento del Governo è quella di aggiungere ai carichi che già sopportano queste categorie – che poi dovrebbero assicurare ripresa economica e lavoro – un'ulteriore pressione fiscale, che noi in questo momento riteniamo indebita.

Tuttavia, tanto per essere provocatori, signor Ministro, mi auguro che lei mi risponda a proposito di una parte del *maxi* emendamento proposto dal Governo nella quale vengono esclusi dai limiti in termini di età e di contributi versati, i giornalisti. Infatti, i giornalisti possono accedere alla pensione avendo compiuto 58 anni, e se hanno 18 anni di contribuzione, nel caso di aziende che abbiano difficoltà gestionali. Signor Presidente, mi consenta anche l'analisi un po' malevola, ma non vorrei che per dare una risposta ad un atteggiamento piuttosto amichevole della stampa, si possa estrapolare dalla riforma previdenziale una categoria, lasciando il limite minimo di anni di contributi a 18, pur fissando i 58 anni di età, precisando e premesso che questo attiene soltanto le aziende, o i giornalisti che versino in stato di disagio economico.

Mi auguro che ciò venga giustificato in quest'Aula; infatti, non c'è dubbio che continuando a creare all'interno di un impianto complessivo delle eccezioni, noi alimentiamo seri dubbi sul fatto che si voglia andare ad incidere seriamente su quelle che sono indubbiamente delle sacche di privilegio all'interno del sistema pensionistico.

Passo ora ad illustrare gli emendamenti da noi presentati perchè credo che in tal senso possiamo aggiungere ulteriori elementi di ragionamento. L'emendamento 41.0.500/38 è una proposta che riteniamo corretta; è infatti opportuno demandare ad uno specifico strumento legislativo la valutazione precisa delle attività usuranti, attraverso il quale si può allargare lo spettro delle ipotesi. Ad esempio, dichiarai in un intervento in quest'Aula che indubbiamente andava considerato usurante il lavoro svolto dal parlamentare, precisando i tempi e le modalità di lavoro e credo da questo punto di vista di aver anticipato i tempi, anche se non so se poi il Ministro nel decreto che presenterà riterrà eventualmente di inserire questo aspetto. Mi auguro che il Presidente della Commissione parlamentare di controllo sugli enti gestori, senatore De Luca ci stia ascoltando perchè ho previsto nell'emendamento 41.0.500/82 che debba essere acquisito in materia il parere obbligatorio di tale Commissione.



Ritengo che la legge n. 88 del 1989, nel precisare i compiti di questa Commissione abbia indubbiamente previsto una serie di possibilità di analisi e di interventi, e quindi ritengo che prevedere qui un atto consultivo obbligatorio rappresenti non solo una qualificazione vera del ruolo che questa Commissione deve svolgere, ma anche una presenza istituzionale del Parlamento nell'ambito di una materia sulla quale non c'è dubbio che la Commissione di controllo sugli enti previdenziali debba svolgere un ruolo privilegiato rispetto ad altre istituzioni.

Questa mia proposta emendativa viene più volte richiamata anche in altri emendamenti perchè, la ritengo estremamente importante. Passo ora ad illustrare l'emendamento 41.0.500/70.

Tale emendamento sottende un ragionamento sul fondo dell'agricoltura e dell'industria. Signor Ministro, al riguardo noi avanziamo una proposta e la esplicitiamo attraverso una richiesta specifica, quella di dare una maggiore responsabilità all'INAIL.

I successivi emendamenti richiamano quanto avevo anticipato riguardo la Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori.

Mi voglio soffermare per un attimo sull'emendamento 41.0.500/131, che affronta un problema che riguarda il Ministero del lavoro ma anche il Ministero della sanità, cioè il discorso delle rivalse. Nella traumatologia della strada, tra assicurazioni e enti pubblici e privati, come tutti sanno, c'è una richiesta di rivalsa da parte di questi enti nel momento in cui, a seguito di un incidente, vengono ricoverate delle persone negli ospedali. Aver introdotto il meccanismo di rivalsa anche per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, signor Ministro, ci lascia perplessi, perchè riteniamo che l'istituto assicuratore di una specifica patologia, che è quella infortunistica e lavorativa, debba essere tenuto al di fuori di quello che può essere un contenzioso o di un atto che provenga da fonti diverse. Siamo preoccupati per il fatto che introdurre questa categoria possa, di fatto, comportare per l'istituto una serie di problemi talvolta anche di difficile soluzione, con l'adozione di atti legali e altri interventi. Lasciamo le cose come stanno, cioè nell'ambito delle categorie che già oggi hanno diritto alla rivalsa.

In conclusione, perchè interverrò anche in sede di dichiarazione di voto sui singoli emendamenti, ritengo che il CCD abbia presentato emendamenti che vogliono portare un contributo migliorativo al testo e abbia anche espresso con chiarezza i motivi di dissenso rispetto ad un impianto su cui bisognava ragionare con molta più chiarezza all'interno delle Commissioni di merito. Non c'è dubbio che questa legge - non le ho contate tutte - prevede una serie innumerevole di deleghe al Ministro su materie importanti. Il Gruppo Federazione Cristiano Democratica-CCD sarà particolarmente presente perchè il nostro paese, in linea con quanto il Polo aveva già iniziato a fare nel 1994, possa adottare una riforma dello Stato sociale seria e credibile. *(Applausi dai Gruppi Federazione Cristiano Democratica-CCD e Forza Italia).*

MANIS. L'emendamento 41.0.500/73, in aggiunta a quanto già previsto sempre per il settore agricoltura, trasferisce all'INAIL le funzioni

in materia assicurativa di propria competenza già trasferite all'INPS, in base al comma 1 dell'articolo 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che prevedeva la soppressione dello SCAU e il trasferimento delle relative funzioni all'INPS. Quindi, si tratta di una restituzione di competenze già proprie.

Per quanto concerne poi l'emendamento 41.0.500/74, l'intervenuto accertamento della responsabilità civile diretta o indiretta del datore di lavoro nella determinazione dell'infortunio, oltre a legittimare l'infortunato ad un'azione legale nei suoi confronti, produce l'ulteriore effetto di legittimare l'istituto assicuratore ad agire in via di regresso contro il civilmente responsabile per ripetere le somme pagate a titolo di indennità e per spese accessorie. La suddetta azione di regresso, prevista dall'articolo 11 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, viene sostituita dall'azione di surroga ex articolo 1916 del codice civile, con la quale l'istituto può agire nei confronti del responsabile civile per ripetere quanto ha liquidato all'assicurato. L'articolo 1916 del codice civile dispone - infatti - che l'assicuratore, il quale ha pagato l'indennizzo, è surrogato fino all'ammontare di esso nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile. Quindi, come può vedere, signor Presidente, si tratta di uniformare alla nuova normativa quanto esiste in termini di regresso e di surroga.

PRESIDENTE. Senatore Pinggera, lei ha già parlato illustrando gli emendamenti della senatrice Thaler Ausserhofer, quindi si ritiene che abbia dato per illustrati anche i restanti emendamenti a sua firma.

TAROLLI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti di cui sono firmatario.

WILDE. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti di cui sono firmatario.

GUERZONI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti di cui sono firmatario.

BEDIN. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento di cui sono firmatario.

COSTA. Signor Presidente, ho proposto un ristretto numero di emendamenti avendo verificato l'inutilità della loro presentazione, considerato che il Governo è poco disponibile ad accettarli e quindi spero in un momento migliore.

Onorevoli colleghi, signori del Governo, vogliate avere l'amabilità di fare una riflessione, senza limitarvi a prendere atto dell'annotazione che avete acquisito nell'aula in cui vi siete precedentemente riuniti per respingere queste proposte. Si tratta di emendamenti che intendono rispettare il risparmio delle casse previdenziali di quelle categorie che hanno lavorato e contribuito per costituire le stesse. Si dovrebbe avere rispetto nei confronti del risparmio di coloro che ci hanno preceduti e

l'umiltà di considerare che, a volte, le proposte avanzate dalle associazioni di categoria meritano considerazione. Talora infatti i suggerimenti provenienti da quegli ambiti sono i migliori. Invito dunque a considerare con umiltà in particolare l'emendamento 41.0.500/301, che è di contenuto identico a quello presentato dal senatore Bedin.

SPERONI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti di cui sono firmatario.

FERRANTE. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti di cui sono firmatario.

DUVA. Signor Presidente, le circostanze suggeriscono di essere estremamente sintetici. L'emendamento che ho presentato insieme al senatore Michele De Luca (41.0.500/109) è collegato all'emendamento 41.0.500/108, di cui è primo firmatario il senatore Ferrante. Quest'ultimo, che è pienamente condivisibile, tende ad affidare alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione nuovi e più impegnativi compiti, in vista della fase di decollo di questo importante strumento di intervento previdenziale. L'emendamento 41.0.500/109 ricalca sotto questo aspetto l'emendamento del senatore Ferrante e di altri senatori. Tuttavia riteniamo che l'emendamento 41.0.500/108 abbia configurato un meccanismo importante e adeguato allo svolgimento di queste nuove funzioni, senza tuttavia indicarne per così dire il motore. Il rischio è dunque che la macchina si riveli inefficace rispetto ai nuovi impegnativi compiti che l'emendamento le conferisce. L'emendamento proposto dal senatore De Luca e da me quindi tende ad integrare questa ipotesi, individuando un «motore» altrettanto valido e qualificato rispetto a quello di organismi di elevato livello, quali la Banca d'Italia e la Commissione di vigilanza sulla concorrenza e sul mercato. Si intende per questa via conseguire effettivamente l'obiettivo prefigurato dall'emendamento del senatore Ferrante con la previsione degli opportuni strumenti.

MUNGARI. Signor Presidente, l'emendamento 41.0.500/130 di cui sono firmatario è volto alla soppressione dell'azione di rivalsa a favore degli enti ospedalieri, che è stata nuovamente introdotta con l'articolo aggiuntivo proposto dal Governo con riferimento al disegno di legge collegato alla legge finanziaria 1998. Mi permetto di ricordare che, con l'entrata in vigore della legge n. 990 del 1969, che introdusse l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile auto e per i natanti, era stata, sì prevista a favore degli enti ospedalieri l'azione di rivalsa nei confronti delle imprese assicuratrici ma poi, a partire del 1982, in sostituzione di questa azione di rivalsa, lo Stato aveva preferito riscuotere un contributo dalle stesse imprese assicuratrici applicato alla massa dei premi delle polizze RC auto e natanti. Questo evidentemente per assicurare al Servizio sanitario nazionale un flusso di entrate certo e senza oneri di esazione. È appena il caso di osservare che un'azione di rivalsa è sempre soggetta ad incertezza per quanto riguarda l'entità del credito da riscuotere, perchè in moltissimi casi si eccipe il concorso di colpa ed

in altri casi il danneggiato risulta responsabile esclusivo del sinistro. Si determinano quindi una serie di lungaggini che si rivelano in ultima analisi alquanto costose, senza dire delle incognite.

Proprio per questo si decise di sostituire la rivalsa con un contributo applicato in maniera crescente, perchè si sa che la massa dei premi delle anzidette assicurazioni si incrementa con il passare degli anni: infatti nel 1982 questo contributo era stato calcolato in ragione del 4 per cento, mentre nel 1995, con il decreto delegato n. 175, è passato al 6,50 per cento.

Ora, cosa prevede l'articolo aggiuntivo del Governo? Da una parte, la reintroduzione dell'azione di rivalsa e, dall'altra, l'aumento del contributo dal 6,5 all'8,5 per cento. Di qui una evidente duplicazione di pagamenti, che si pone in violazione dell'articolo 3 della Costituzione che fa dipendere la tutela del principio di uguaglianza dall'essere l'attività legislativa costantemente improntata al principio di ragionevolezza, secondo l'univoco insegnamento della Corte costituzionale.

Appunto per evitare un tal motivo di illegittimità costituzionale, che finirebbe per frustrare le finalità perseguite dal Governo con la disposizione da noi emendata, si chiede la soppressione dell'azione di rivalsa ed in sua sostituzione l'aumento di un punto del contributo sanitario, posto a carico del sistema assicurativo, che passerebbe così dall'8,50 per cento previsto dal Ministero del tesoro al 9,50 per cento.

Credo che in questo modo da un lato si metterà in condizione il sistema assicurativo di mantenere in qualche modo quella concorrenzialità che già è resa problematica nell'ambito del Mercato comune europeo dalla persistente disparità di trattamento fiscale rispetto alle imprese assicurative dei principali *partner* europei; e dall'altro lato, si eviterà un sicuro giudizio di incostituzionalità, che, come dicevo, impedirebbe ogni possibilità di proficua attuazione alla nuova regolamentazione introdotta nella soggetta materia dal Governo.

Si confida, pertanto, nell'accoglimento dell'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Si intende che il senatore Tirelli dia per illustrati i suoi emendamenti.

TOMASSINI. Signor Presidente, poche parole per illustrare i nostri emendamenti tutti tesi a un miglioramento delle prestazioni sanitarie, in particolare con l'introduzione di una carta sanitaria con la quale si limitino le prestazioni che possono essere pericolose, diminuendo nel contempo la spesa.

Abbiamo anche cercato di riproporre uno stanziamento più credibile per la spesa farmaceutica, visto che l'inserimento corsaro del Ministro dell'articolo 22-*bis* al collegato l'aveva resa assolutamente non credibile. Nel proporre questo abbiamo tenuto conto delle indicazioni di validi colleghi della maggioranza e quindi non accettare la nostra proposta significherebbe dover tornare sull'argomento in quest'Aula, con tutte le responsabilità del Governo e con una minore possibilità dei cittadini di curarsi.

PRESIDENTE. Si intende che gli emendamenti recanti per prima la firma del senatore Azzollini siano dati per illustrati.

Gli emendamenti 40.0.500/165 e 40.0.500/170, presentati dal senatore Viviani sono stati ritirati.

DE GUIDI. Signor Presidente, oltre all'emendamento del senatore Viviani, firmato anche da me, ci sono altri emendamenti che portano la mia firma e di colleghi del mio Gruppo. Alcuni di questi emendamenti sono stati ritirati - l'ho già comunicato alla Presidenza - mentre altri rimangono in vita. Io intendo brevemente illustrare complessivamente il senso di questi emendamenti, ognuno dei quali si illustra da sè, dal momento che la loro formulazione non è molto complessa. Tali emendamenti riguardano esclusivamente il comma 48, relativo al cosiddetto riccometro. Questo termine un pò sbrigativo e anche antiestetico ed inesatto (questa mattina addirittura è stato demonizzato in quest'Aula come uno strumento di pressione fiscale) noi crediamo che stia ad indicare un opportuno strumento, volto ad attuare una maggiore equità fiscale nell'accesso a prestazioni sociali agevolate per coloro che chiedono tali prestazioni. Nell'ambito di uno Stato sociale che noi consideriamo e vogliamo universalistico e non categoriale, crediamo però alla necessità di una selettività circa le prestazioni agevolate, che siano riferite alla situazione reddituale dei soggetti che avanzano tali richieste. Sono a tutti noti i numerosissimi casi ove figli di lavoratori dipendenti vengono superati, nelle facilitazioni economiche o di esonero nell'ambito dei servizi sociali, da lavoratori autonomi, per i quali è più difficile stabilire un reddito effettivo. Questo strumento va in tale direzione e noi riteniamo che esso, così come è indicato nel comma 48 dell'emendamento 41.0.500 e come noi vogliamo chiarire con gli emendamenti che seguono e che sono rimasti in vita, debba ubbidire ad alcuni principi. Innanzitutto, l'obbligo del cittadino di fornire notizie e autorizzare controlli sulla sua condizione economica solo nel casi in cui liberamente chiede di poter avere accesso ad agevolazioni per le prestazioni di servizi sociali. Un altro principio deve essere quello in base a cui gli enti erogatori di servizi non sono tenuti ad applicare criteri selettivi se non quando, nella loro autonoma competenza, decidono di subordinare le prestazioni sociali alla situazione economica dei contribuenti. In tal caso sono sollecitati ad usare un metodo unificato di accertamento delle condizioni economiche dei beneficiari. Un ulteriore principio, che deve stare alla base del riccometro, è quello di evitare una gestione eccessivamente centralistica degli accertamenti, come ad esempio voler utilizzare nella fase di determinazione del reddito i canali del Ministero delle finanze. Ciò potrebbe ingenerare il dubbio, che è stato avanzato anche in quest'Aula, che questo sia un ulteriore strumento di indagine e quindi di pressione fiscale. Ciò non deve essere; pertanto, nella fase di determinazione del reddito, crediamo che non sia corretto far riferimento al Ministero delle finanze, mentre è giusto che questo riferimento sia fatto nella fase in cui gli enti che erogano i servizi sono chiamati ad attuare un controllo dei dati denunciati dal beneficiario.

Tutti gli emendamenti di cui sono firmatario vanno in questa direzione; ci auguriamo che il Governo esprima su di essi un parere favorevole e che l'Aula li approvi. (*Applausi dal Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo*).

\* PREDÀ. Signor Presidente, do per illustrati i miei emendamenti, anche perchè rientrano nel quadro di quelli illustrati poc'anzi dal senatore De Guidi.

PRESIDENTE. Si intendono illustrati gli emendamenti presentati dal senatore Di Orio.

TAPPARO. Signor Presidente, per quanto concerne l'emendamento 41.0.500/200 la proposta che viene avanzata non intende rifiutare il principio introdotto con la legge di riforma pensionistica del 1995, per limitare il cumulo dei redditi del superstite, in caso di pensione di reversibilità: si vogliono semplicemente attenuare alcuni aspetti rivelatisi dirompenti. Quindi è una proposta minimale, che tende ad innalzare le varie fasce di reddito previsto nella legge di riforma del '95 rispetto al trattamento minimo, che oggi si aggira sui 9 milioni l'anno. Non si tratta quindi dell'alterazione di un principio, ma semplicemente di una sua armonizzazione, tenuto conto della dirompenza che ha avuto.

Un secondo elemento significativo è la proposta di non applicare la limitazione del cumulo quando il beneficiario è portatore di *handicap* grave. In questo caso una limitazione del cumulo - visto che il reddito verrebbe normalmente utilizzato per affrontare il disagio di una vita nella quale l'*handicap* grave ha un peso preponderante - a noi proponenti sembrerebbe estremamente riduttiva e anche estremamente pericolosa. È per questo che dal Governo e dal relatore vorremmo una particolare attenzione su questa proposta.

MANARA. Diamo per illustrati gli emendamenti 41.0.500/129, 41.0.500/134, 41.0.500/135, 41.0.500/139, 41.0.500/161 e il 41.0.500/188.

PACE. L'emendamento 41.0.500/201 si illustra da sè.

GIARETTA. Vorrei segnalare che l'ordine del giorno n. 500 contiene un errore tipografico: dove si parla nel dispositivo di «carenze complessive» bisogna intendere «coerenze complessive». Naturalmente lo do per illustrato.

FUMAGALLI CARULLI. Oltre ad illustrare l'ordine del giorno 501, vorrei illustrare alcuni emendamenti a firma del senatore Manis. Poco fa il senatore Manis ha illustrato soltanto uno dei suoi emendamenti; e lei, Presidente, lo aveva invitato ad illustrarli tutti, ma non so per quale ragione si sia fermato all'illustrazione del primo.

PRESIDENTE. Senatrice Fumagalli Carulli, naturalmente il senatore Manis avrebbe potuto illustrare gli altri emendamenti; non avendolo

fatto, non ha ceduto a lei la facoltà di illustrarli. Comunque, se la sua esposizione è contenuta...

FUMAGALLI CARULLI. Il senatore Manis si è allontanato dicendomi che avrebbe voluto illustrare anche gli altri emendamenti ma non aveva compreso bene se si dovesse fermare all'illustrazione del primo per essere poi chiamato da lei ad illustrare gli altri.

Non insisto, se lei crede di non darmi la parola, ad illustrare questi emendamenti, ma mi sembrava una gentilezza nei riguardi di un collega che in questo momento ha dovuto assentarsi.

PRESIDENTE. Io non posso essere meno gentile.

FUMAGALLI CARULLI. Grazie, Presidente, confidavo nella sua ben nota gentilezza.

Illustro anzitutto l'emendamento 41.0.500/73: in aggiunta a quanto già previsto per il settore dell'agricoltura, propone che vengano trasferite all'INAIL le funzioni in materia assicurativa di propria competenza già trasferite all'INPS; faccio presente che analoga disposizione è già contenuta nel comma 1 dell'articolo 19 della legge n. 724 del 1994, recante la soppressione dello SCAU e il trasferimento delle relative funzioni all'INPS.

Passo ora ad illustrare l'emendamento 41.0.500/74, che prevede di introdurre un comma 18-*bis*. L'intervenuto accertamento della responsabilità civile, diretta o indiretta, del datore di lavoro nella determinazione dell'infortunio, oltre a legittimare l'infortunato all'azione di danni nei suoi confronti, produce anche l'ulteriore effetto di legittimare l'istituto assicuratore ad agire in via di regresso contro il civilmente responsabile per ripetere le somme pagate a titolo di indennità e sostenute per spese accessorie.

La suddetta azione di regresso, prevista dall'articolo 11 del testo unico n. 1124 del 1965 viene sostituita dall'azione di surroga ex articolo 1916 del codice civile, con il quale l'istituto può agire nei confronti del responsabile civile per ripetere quanto ha liquidato all'assicurato.

L'articolo 1916 del codice civile dispone infatti che l'assicuratore, il quale ha pagato l'indennizzo, è surrogato fino all'ammontare di esso nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile.

Vi è poi l'emendamento 41.0.500/92. Le modifiche apportate con il comma 26 all'articolo 7 della legge n. 140 del 1997 (programma straordinario di dismissione di beni immobiliari) vanno completate con la previsione, per gli enti obbligati alla riserva tecnica, di poter investire il ricavato delle vendite per conservare la riserva stessa.

Vi è poi l'emendamento 41.0.500/132, nel quale, al comma 46, si eliminano dal testo le parole «nonchè in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali», in quanto l'azione di rivalsa (elevata nella misura del 12 per cento delle tariffe ospedaliere in vigore), esercitata dalle istituzioni pubbliche e private nei confronti degli istituti assicuratori, va limitata alle prestazioni erogate esclu-

sivamente a favore dei cittadini coinvolti in incidenti causati dalla circolazione di veicoli a motore o natanti.

D'altra parte l'istituto versa per legge ogni anno al Servizio sanitario proprio per prestazioni ospedaliere onnicomprensive una parte delle proprie entrate che, per l'anno 1997, ammontano a 205 miliardi di lire.

Illustro, infine, l'ordine del giorno n. 501, che mi auguro il Governo possa accogliere. Esso mira ad introdurre, ovviamente in quella normativa che l'Esecutivo vorrà predisporre, e che noi sollecitiamo affinché venga predisposta al più presto, il cosiddetto «atterraggio morbido» per i pensionati: un periodo nel quale il pensionato, rinunciando ad una parte della pensione, possa svolgere anche un'attività lavorativa *part-time*.

A proposito di questo ordine del giorno, vorrei dire al Governo che avremmo preferito presentare un emendamento più articolato, ma ci rendiamo conto che esso avrebbe potuto trovare difficoltà di accoglimento; confidiamo, pertanto, almeno nell'accoglimento dell'ordine del giorno.

DE LUCA Michele. Signor Presidente, l'ordine del giorno n. 502 si illustra da sè.

MORANDO, *relatore*. Signor Presidente, molto rapidamente vorrei illustrare gli emendamenti 41.0.500/860, 41.0.500/861, 41.0.500/862 e 41.0.500/863 (inseriti nel fascicolo annesso): essi sono volti a realizzare un principio richiamato già nel parere della Commissione. In particolare, si tratta della necessità che, nella definizione dello strumento per l'accertamento delle reali condizioni di reddito, non vi siano violazioni delle norme sulla riservatezza nel trattamento dei dati personali. È una norma sollecitata da moltissimi emendamenti, che io ho pensato di recepire in questo insieme di emendamenti, che segnalo a tutti i colleghi che hanno mostrato di nutrire questa preoccupazione.

NIEDDU. Signor Presidente, vorrei ricordare che ho consegnato alla Presidenza una nuova stesura dell'emendamento 41.0.200, concordata peraltro con il Governo. Si tratta di norme rivolte ad una più efficace gestione delle politiche interessanti i bacini minerari, in particolare quelli sui quali insistono processi di ristrutturazione e di riconversione produttiva che in alcune delle nostre regioni – quelle storicamente più importanti sul piano minerario – hanno una particolare rilevanza.

GUBERT. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 42.201.

TAROLLI. Do per illustrato l'emendamento 42.202.

D'ALÌ. Signor Presidente, l'ordine del giorno n. 76 si riferisce al vezzo, ormai diventato cancrena, di tutte le leggi finanziarie, di appropriarsi di tributi ed entrate di competenza esclusiva delle regioni a Statuto speciale (secondo quanto prevedono gli statuti stessi).



Posso comprendere le esigenze di finanza pubblica nel triennio rispetto al quale la legge finanziaria opera, ma è assolutamente opportuno che alla fine, alla scadenza del triennio, quei tributi rientrino nella competenza, nella legittima spettanza delle regioni a statuto speciale. Sarebbe anche opportuno che il Governo mettesse mano ad una revisione di quanto già operato in tal senso dalle precedenti leggi finanziarie e quindi ad una restituzione alle stesse regioni di quanto loro dovuto e sottratto in base a leggi finanziarie precedenti a quella attuale.

Spero che questo ordine del giorno incontri il favore dell'Aula e del Governo.

MANFREDI. Signor Presidente, do per illustrato l'ordine del giorno n. 853.

PRESIDENTE. Diamo per illustrati i restanti emendamenti.

Poichè ci sono delle richieste di intervento sul complesso dell'emendamento presentato dal Governo e dei relativi subemendamenti, pregherei i colleghi di contenere i loro interventi: per come stanno andando le cose, abbiamo ancora bisogno di parecchie ore.

DE LUCA Michele. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA Michele. Signor Presidente, signori del Governo, colleghi senatori e senatrici, non dispongo di spazio temporale sufficiente per intervenire sull'intero *maxi* emendamento presentato dal Governo, per cui rinvio all'intervento svolto in Commissione bilancio grazie alla cortesia del presidente Coviello: in quella sede ho motivato la mia conclusione nel senso di una valutazione positiva dell'emendamento, che mediante misure in gran parte strutturali realizza efficacemente obiettivi di equità e di sostenibilità finanziaria. Sono lieto anche che un suggerimento che io feci in quella sede, e cioè di rafforzare ancor più la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, sia stato poi accolto dalla maggioranza e richiamato in un emendamento, analogo a quello del collega Duva e mio che contiene in più il riferimento alla necessità che il trattamento economico e giuridico, nell'acquisizione da parte della Commissione di professionalità adeguate, sia pari a quello riservato ai dipendenti della Banca d'Italia.

Quello su cui intendo però intervenire è un aspetto estremamente grave, che coinvolge la mia responsabilità personale e quella di tutti i parlamentari, oltre che del Governo. Per comprendere il senso dell'emendamento 41.0.500/80, che reca le firme del senatore Pastore e mia, bisogna ricordare che gli enti previdenziali privatizzati, cioè le casse professionali e l'INPGI, sono tenuti a mantenere una riserva legale in misura non inferiore a 5 annualità delle pensioni in essere. La *ratio* della previsione è facilmente comprensibile, ma la legge che ha privatizzato questi enti prevede espressamente che: «la riserva è destinata ad assicurare la continuità nella erogazione delle prestazioni». È di tutta evi-

denza che tale riserva, intanto può assolvere alla sua funzione di garanzia, in quanto sia adeguata, nel livello quantitativo, al variare del monte pensioni e certamente non assolve, anzi frustra, questo scopo se è commisurata al monte pensioni esistente nel momento della privatizzazione.

Ebbene, il periodo secondo del comma 20 del *maxi* emendamento presentato dal Governo prevede invece che questa riserva debba essere commisurata al monte pensioni all'anno 1994. Questa considerazione vale per tutti gli anni che verranno; è evidente che così facendo non si garantisce assolutamente la erogazione delle pensioni.

Pere questi motivi insisto su questo emendamento e, prima di concludere il mio intervento, desidero pormi una domanda e dare della risposta. A chi giova questa parte del *maxi* emendamento presentato dal Governo? Non giova certamente ai pensionati degli enti previdenziali privatizzati, i quali vedono diminuite le proprie garanzie, nè agli enti previdenziali privatizzati stessi che attraverso la loro associazione sostengono l'emendamento soppressivo del suddetto comma, rispondendo all'esigenza reale di evitare il dissesto dell'INPGI. Comprendiamo il disagio dell'ente previdenziale dei giornalisti, ma ritengo che esso non possa essere affrontato mettendo in pericolo le pensioni di tutti i pensionati ed i pensionandi degli enti privatizzati. Pertanto credo, nella mia responsabilità di cittadino, di parlamentare e di Presidente della Commissione parlamentare di controllo sugli enti previdenziali, di dover insistere sulla necessità di sopprimere il penultimo e l'ultimo periodo del comma 20 dell'emendamento 41.0.500, che fa perdere ogni garanzia ai pensionati degli enti previdenziali privatizzati.

DE CAROLIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* DE CAROLIS. Signor Presidente, ho sottoscritto gli emendamenti 41.0.500/101 e 41.0.500/321, rispettivamente presentati dal collega Bedin e dal collega Costa. Non mi dilungherò anche se lei, signor Presidente, deve farci atto di non aver utilizzato molto del tempo a nostra disposizione, essendo stati giustamente costretti a governare e quindi a prendere atto e non confutare, come avremmo dovuto fare, molte delle decisioni che ci sono state sottoposte.

Tuttavia, vorrei in un minuto fare il punto su un aspetto che suscita in me tantissime perplessità. In un paese dove numerose sedute parlamentari sono state opportunamente trasmesse in diretta, gli incontri di concertazione tra il ministro Treu e i sindacati sono stati tenuti nel massimo della segretezza. Non conosciamo in base a quali argomenti, concessioni e pressioni le rappresentanze sindacali abbiamo raggiunto accordi sulla finanziaria.

Le misure sulla riforma delle pensioni sono manifestamente il frutto di una cultura di stampo operaistico - nulla di cui scandalizzarsi - tuttavia, non possiamo dimenticare che il mondo del lavoro è stato sezionato in categorie come non era mai avvenuto: da una parte gli operai

e dall'altra gli impiegati privati e pubblici, i lavoratori dipendenti e autonomi. Non si vede un quadro d'insieme unitario.

Inoltre, il tradizionale conflitto di classe, che tanto aveva appassionato tutti nel XIX e XX secolo, oggi è stato rispolverato nella forma del conflitto fra categoria e categoria di lavoratori. Alla fine sono risultati tutelati gli operai – ne gioiamo – più gli «assimilati» in cerca di una definizione, ai quali sono stati lasciati inalterati i requisiti per le pensioni di anzianità. Per tutti gli altri sono stati previsti tantissimi sacrifici. In particolare sono stati previsti aumenti dei contributi previdenziali a carico dei commercianti (+ 0,8 per cento), degli artigiani, dei coltivatori, dei professionisti: per queste categorie si è addirittura elevata anche l'età per il pensionamento d'anzianità; si è abolita l'indicizzazione delle pensioni superiori ai 3,5 milioni lordi e sono stati adottati tanti altri interventi denunciati in quest'Aula.

Abbiamo l'impressione – ci auguriamo che sia soltanto un'impressione – che anche con questa finanziaria e con tutti i collegati (fra poco approveremo il decreto sulla rottamazione) questo Governo dell'Ulivo, per il quale ci siamo battuti, guardi con grande attenzione a Romiti e ad Agnelli dimenticandosi delle piccole categorie, di chi rischia in proprio, dei lavoratori autonomi. (*Applausi dai senatori Gubert e Maggi*).

Bisogna cambiare rotta, altrimenti i risultati saranno nefasti per tutti. (*Applausi dai Gruppi Misto, Forza Italia, Federazione Cristiano Democratica-CCD e Alleanza Nazionale. Congratulazioni*).

PELELLA, Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELELLA. Signor Presidente, esprimo un giudizio nel complesso positivo sull'insieme delle misure contenute nel *maxi* emendamento. Vorrei soltanto richiamare l'attenzione del Governo, in modo particolare del Ministro del lavoro, su alcuni punti, che a mio giudizio avrebbero bisogno di chiarimenti o di correzioni.

Ad esempio, per quel che riguarda la parte contemplata nel comma 3 del *maxi* emendamento, credo andrebbe posto un limite temporale per impedire che sia offerta la possibilità di utilizzare in modo permanente i fondi integrativi per prepensionamenti. Vorrei anche chiedere al signor Ministro quali siano le ragioni che hanno indotto a prorogare (vi era già una proroga contenuta nella legge n. 196 del 1997 relativa all'applicazione del nuovo orario di lavoro) tale previsione di ulteriori sei mesi.

Un'ultima rapida annotazione. Condivido il modo in cui fu affrontato il problema della dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali; vorrei solo e soltanto suggerire al Governo che ad una chiarezza di impostazione, così come era contemplata nel decreto legislativo n. 104 del 1996 e così come mi pare ribadita nel comma 26 del *maxi* emendamento che tra l'altro tende anche a tutelare i soggetti conduttori degli immobili di proprietà degli enti previdenziali, corrisponda una coerenza e una limpidezza di comportamento da parte dei vertici degli istituti previdenziali.

Su questi punti – ripeto – desidero che il Ministro dia una risposta e offra i chiarimenti da me richiesti. Ribadisco un giudizio positivo sull'insieme delle norme contenute nel *maxi* emendamento (*Applausi dal Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MORANDO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 41.0.500/1 ed approfitto di questa circostanza per esprimere una valutazione di carattere generale: non ho rilevato negli emendamenti presentati dall'opposizione, pur avendo cercato piuttosto attentamente, il prefigurarsi di una alternativa alla proposta del Governo che intervenisse in riduzione della spesa sociale. Moltissimi emendamenti sono volti alla soppressione, comma per comma, periodo per periodo, del *maxi* emendamento presentato dal Governo, tuttavia la copertura di tali proposte è sistematicamente indicata al di fuori della spesa sociale. Ciò dimostra che le opposizioni non sono state in grado di prefigurare un'alternativa sotto il profilo del risparmio sul versante della spesa sociale.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 41.0.500/2 e 41.0.500/3. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 41.0.500/500. Invito i presentatori di numerosi emendamenti ad esaminare attentamente l'emendamento presentato dal Governo. Alcuni problemi posti dalle proposte modificative sono infatti risolti in qualche misura dall'emendamento 41.0.500/500: per esempio le questioni relative alla presentazione della domanda di pensionamento da parte dei dipendenti pubblici o di coloro che hanno già presentato domanda; di quando entrerà in vigore la norma. Queste ad esempio sono affrontate alla lettera *m*) dell'emendamento presentato dal Governo. Esprimerò quindi parere contrario su emendamenti che, seppur non identici, affrontano lo stesso tema muovendosi in una stessa direzione. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 41.0.500/4 e 41.0.500/5, 41.0.500/6 (in ragione di ciò che ho precedentemente detto a proposito della copertura), 41.0.500/7, 41.0.500/8, 41.0.500/11, 41.0.500/14, 41.0.500/15, 41.0.500/16, 41.0.500/17, 41.0.500/18, 41.0.500/19, 41.0.500/20, 41.0.500/22 e 41.0.500/24. Il problema posto dall'emendamento 41.0.500/27 è serio ma, per ragioni di copertura, il parere è contrario.

Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 41.0.500/28, 41.0.500/304 e 41.0.500/31. Per quanto riguarda l'emendamento 41.0.500/32, vorrei chiarimenti dalla senatrice Pagano. Mi chiedo se sia proprio necessario sostituire le parole: «a decorrere» con le parole: «con decorrenza». Non capisco la differenza, ma se la senatrice Pagano mi dimostra la necessità della modifica esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Chiedo alla senatrice Pagano se intende intervenire in proposito.

PAGANO. Lo spiego dopo.

PRESIDENTE. Prosegua pure, senatore Morando.

MORANDO, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 41.0.500/34: la questione è già delegificata e questa proposta la legificherebbe nuovamente; ho l'impressione che sia addirittura contrario alle intenzioni del proponente.

Esprimo parere contrario anche sull'emendamento 41.0.500/864.

Il problema affrontato con l'emendamento 41.0.500/35 dalla senatrice Thaler Ausserhofer e dal collega Pinggera è molto serio e riguarda l'attività delle cooperative nel campo dell'istruzione. Solo che non riusciamo ad ipotizzare un intervento che non finisca per estendere a tutti i soci lavoratori di cooperative questa norma, perchè a quel punto si determinerebbe una situazione ingestibile. È solo per questa ragione che sono contrario e penso che sia opportuna una trasformazione della proposta in un ordine del giorno che potrebbe essere accolto come raccomandazione.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 41.0.500/36 41.0.500/37 e 41.0.500/38.

I senatori Marino ed Albertini hanno posto con l'emendamento 41.0.500/39 un problema che avevano sottolineato anche in Commissione. Sentiremo il Governo, ma il mio parere è che la relazione tecnica chiarisca in maniera inoppugnabile che i risparmi attesi introiettano nella norma il calcolo di un 10 per cento, sulla complessiva platea contributiva dei lavoratori, di lavori considerati equivalenti a quello operaio. Per questa ragione, secondo me, l'emendamento dovrebbe essere ritirato, visto che c'è una piena tutela dei cosiddetti lavori equivalenti a quello operaio sotto il profilo della loro esenzione nella accelerazione del superamento delle pensioni di anzianità.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 41.0.500/305, 41.0.500/40, 41.0.500/41, 41.0.500/306, 41.0.500/42, 41.0.500/43, 41.0.500/44, 41.0.500/47 41.0.500/50 e 41.0.500/53.

Per quanto riguarda l'emendamento 41.0.500/59, mi rimetto al Governo anche se in questa sede penso che la proposta non possa essere accolta. A prima vista può sembrare assurdo dire di no a una proposta del genere, ma il problema è, signor Presidente, che rischiamo di mettere a carico di un singolo iscritto a questo fondo, al coltivatore diretto della campagna, le disfunzioni del vecchio sistema del servizio contributi agricoli unificati. Temo infatti che non sia sempre possibile effettuare questa verifica sotto il profilo gestionale, almeno per come io conosco la vicenda. Pertanto è giustissimo quel che propone il senatore Manfroi, ma temo che se lo dovessimo scrivere in una legge scaricheremmo su di un singolo cittadino le conseguenze di una disfunzione di cui certo questo singolo cittadino non ha colpa. Per questa ragione penso si debba votare contro.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 41.0.500/60. Anche qui si pone un problema reale, quello delle contribuzioni figurative per le lavoratrici autonome nel periodo di maternità, un problema che penso debba essere definitivamente affrontato, non posso dichiararmi a favore per via della copertura.

Parere contrario sugli emendamenti 41.0.500/61, 41.0.500/63, 41.0.500/64, 41.0.500/65, 41.0.500/67 e 41.0.500/68. Per quanto riguarda l'emendamento 41.0.500/71, non possiamo più usare la previdenza in chiave assistenziale; inviterei la senatrice Thaler a ritirarlo, non perchè questi agricoltori non abbiano bisogno di una particolare tutela assistenziale, ma perchè l'uso della previdenza in questa chiave deve essere abbandonato come strada di intervento. Parere contrario, un po' per la stessa ragione, sull'emendamento 41.0.500/72.

Sono contrario agli emendamenti 41.0.550/309, 41.0.500/73, 41.0.500/74, 41.0.500/75, 41.0.500/76, 41.0.500/78, 41.0.500/79, 41.0.500/80 (Nuovo testo), 41.0.500/81, 41.0.500/82, 41.0.500/312 e 41.0.500/83. L'emendamento 41.0.500/84 è uno di quelli che battono sul tema affrontato dall'emendamento del Governo, a mio avviso: comunque, parere contrario. Parere contrario sugli emendamenti 41.0.500/313, 41.0.500/314, 41.0.500/86, 41.0.500/87, 41.0.500/88, 41.0.500/89 (identico al 41.0.500/315), 41.0.500/90, 41.0.500/316, 41.0.500/91, 41.0.500/92 e 41.0.500/93.

Esprimo altresì parere contrario agli emendamenti 41.0.500/8000, 41.0.500/8001 e 41.0.500/8002: ritengo che la norma a proposito delle dismissioni si inserisca in quel complesso di garanzie per gli attuali inquilini di questi immobili che furono definite anche l'anno scorso in sede di approvazione della legge n. 662 (collegata alla manovra finanziaria). Quindi ritengo queste preoccupazioni giuste, ma che non abbiano ragione di essere in rapporto a quelle garanzie, che non vengono certo abrogate dall'emendamento del Governo.

Parere contrario sull'emendamento 41.0.500/317 e favorevole sul 41.0.500/94. Parere contrario sugli emendamenti 41.0.500/95, 41.0.500/96, 41.0.500/97, 41.0.500/98 41.0.500/319, 41.0.500/99 e 41.0.500/100. Sono altresì contrario, signor Presidente, agli emendamenti 41.0.500/101 e 41.0.500/321, identici, perchè essi intervengono con la riforma della riforma delle pensioni, la legge n. 335: abbiamo scelto di non procedere in questa direzione, quindi parere contrario.

PRESIDENTE. La invito a questo punto a pronunziarsi sul seguente ordine del giorno, risultante dal ritiro e dalla trasformazione degli emendamenti 41.0.500.101 e 41.0.500.321:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2793 collegato alla finanziaria 1998,

premesso che nell'ambito della manovra finanziaria 1998 è stato individuato l'intervento dello Stato per il concorso alla spesa pensionistica secondo criteri uniformi tra tutte le gestioni INPS;

considerato che tale intervento si colloca tra le misure di sostegno alle gestioni pensionistiche a fronte di erogazioni di natura assistenziale;

preso atto che successivamente il Governo, con il *maxi* emendamento sulla previdenza, ha modificato radicalmente i criteri in preceden-

za indicati invocando, sulla scorta di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge n. 335 del 1995, l'esigenza di riparametrare l'intervento dello Stato;

valutato, inoltre, che, tale scelta, senza comportare risparmi in termini economici per la finanza pubblica, si traduce in un mero fattore di squilibrio finanziario per le gestioni di artigiani e commercianti;

tenuto presente, infine, che il finanziamento per gli interventi assistenziali delle gestioni INPS fa carico all'intera collettività e che, quindi, deve essere diretto nei confronti di tutti i cittadini a prescindere dalla gestione di appartenenza,

impegna il Governo:

a rivedere i citati criteri di ripartizione degli interventi assistenziali di sostegno della spesa pensionistica, ripristinando l'originale previsione contenuta nel disegno di legge n. 2793, collegato alla finanziaria.

9.2793.815 (Già em. 41.0.500/101 COSTA, BEDIN, DE CAROLIS, GUBERT e 41.0.500/321) (p. 499)

MORANDO, *relatore*. Presidente, esprimo parere contrario anche sull'ordine del giorno, perchè mi pare che tendenzialmente si muova nello stesso ambito. Ascolteremo il Governo, ma il mio parere è contrario.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 41.0.500/102, 41.0.500/103, 41.0.500/105, 41.0.500/106 e 41.0.500/107. Sull'emendamento 41.0.500/109 il mio parere è contrario a causa del riferimento, all'inizio del testo, contenuto nel comma 39-*bis*; la restante parte è uguale all'emendamento 41.0.500/108, su cui mi appresto a dare parere favorevole.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 41.0.500/110, 41.0.500/111, 41.0.500/112, 41.0.500/322, 41.0.500/323, 41.0.500/325, 41.0.500/113, 41.0.500/114, 41.0.500/324, 41.0.500/115, 41.0.500/326. L'emendamento 41.0.500/116 tende ad inserire, all'interno di una norma quadro quale quella contenuta nell'articolo in esame, la previsione di finanziamenti, per cui inviterei la senatrice Thaler Ausserhofer a ritirarlo; altrimenti il parere è contrario.

Sull'emendamento 41.0.500/327 il parere è contrario, mentre l'emendamento 41.0.500/118 – pur nella sua brevità – affronta una questione rilevante, il mio parere è favorevole anche in coerenza con il parere espresso dalla Commissione in occasione della discussione del *maxi* emendamento: sono favorevole perchè il testo traduce l'orientamento dell'intera Commissione.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 41.0.500/119, 41.0.500/120, 41.0.500/121, 41.0.500/122, 41.0.500/328, 41.0.500/123, 41.0.500/124, 41.0.500/600, 41.0.500/1329, 41.0.500/330, 41.0.500/125, 41.0.500/126, 41.0.500/127 e 41.0.500/130.

Sull'emendamento 41.0.500/331 mi rimetto al Governo, ma con un'inclinazione favorevole, perchè penso che il concetto di persona si applichi meglio alla norma rispetto al concetto di cittadino, in quanto potrebbe rivolgersi anche ai non cittadini.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 41.0.500/133. In merito all'emendamento 41.0.500/136 mi rimetto al Governo.

Esprimo, poi, parere contrario sugli emendamenti 41.0.500/137 e 41.0.500/141. Nell'emendamento 41.0.500/860 si prevede: «nonchè il Garante per la protezione dei dati personali» (vi è un refuso perchè è stato riportato il termine al singolare) e con esso si risolve la questione a cui avevo accennato in sede di presentazione; ovviamente, esprimo parere favorevole.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 41.0.500/142, 41.0.500/143, 41.0.500/144, 41.0.500/145, 41.0.500/146, 41.0.500/147, 41.0.500/148, 41.0.500/332 e 41.0.500/149. Per quanto riguarda l'emendamento 41.0.500/150, la questione è tecnica e mi rimetto al Governo, visto che è presente il Sottosegretario di Stato per la sanità, il quale saprà rispondere più efficacemente di me.

Esprimo, poi, parere contrario sugli emendamenti 41.0.500/333 e 41.0.500/151.

Sull'emendamento 41.0.500/334 - mi rivolgo al senatore Pinggera -, non credo sia opportuno apportare tale modifica in sede di delega; condivido lo spirito dell'emendamento in esame, però se in sede di delega già inserissimo le sanzioni con tanta precisione, ho l'impressione che faremmo il contrario di ciò che sarebbe ragionevole. Per questa ragione invito il presentatore al ritiro, altrimenti esprimo parere contrario.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 41.0.500/152, perchè mi sembra che l'espressione ivi prevista sia più chiara di quella contenuta nel testo del Governo.

Esprimo, poi, parere contrario sugli emendamenti 41.0.500/153, 41.0.500/335 e 41.0.500/155. Vorrei poi invitare i senatori Marino e Albertini a ritirare l'emendamento 41.0.500/156 perchè ritengo che, nell'ambito di una riforma di tanta radicalità, una previsione di risparmio di questo tipo sia ampiamente compatibile con la piena tutela dei diritti degli assistiti; credo, quindi, che il ritiro di tale emendamento sarebbe ragionevole.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 41.0.500/158.

Sono, altresì, favorevole all'emendamento 41.0.500/336, però mi chiedo se non vi sia bisogno di una norma che chiarisca una volta per tutte la questione degli statuti speciali perchè tale problema si presenta ad ogni articolo.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 41.0.500/159, 41.0.500/160 41.0.500/161, 41.0.500/337 e 41.0.500/162. Esprimo parere contrario sull'emendamento 41.0.500/163, 41.0.500/338 41.0.500/339 e 41.0.500/340.

Invito, poi, il senatore Azzolini e gli altri senatori a ritirare l'emendamento 41.0.500/164 perchè risulta assorbito dall'emendamento presentato dal relatore, precedentemente illustrato, relativo al trattamento dei dati personali.

Per quanto riguarda gli emendamenti 41.0.500/166 e 41.0.500/167 se i proponenti accettassero di considerare la proposta di soppressione limitatamente alle parole: «predisposta a cura del Ministero delle finanze», penso che l'emendamento potrebbe essere accettato. Infatti la pro-



cedura informatica è assolutamente indispensabile. Se avessimo il riferimento alla Presidenza del Consiglio – proporrò di accogliere un emendamento in questo senso – la procedura informatica dovrebbe essere salvata mentre la predisposizione non sarebbe a cura del Ministero delle finanze.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 41.0.500/168, 41.0.500/169, 41.0.500/341, 41.0.500/342, 41.0.500/343, 41.0.500/344, 41.0.500/345, 41.0.500/346, 41.0.500/347 e 41.0.500/171. Naturalmente parere favorevole sull'emendamento 41.0.500/863. Per quanto riguarda l'emendamento 41.0.500/172 mi rimetto al Governo. Inviterei a ritirare l'emendamento 41.0.500/173, che considero sostanzialmente superfluo: è evidente che si tratta del cittadino che ha chiesto prestazioni.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 41.0.500/174, 41.0.500/348 e sull'emendamento 41.0.500/175, perchè in parte il problema sarebbe risolto se accogliessimo l'emendamento 41.0.500/166.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 41.0.500/349 e mi rimetto al Governo sull'emendamento 41.0.500/177, perchè temo ci siano problemi di gestione di questa norma qualora venisse approvata. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 41.0.500/178 e 41.0.500/179, mentre per l'emendamento 41.0.500/180 mi rimetto al Governo avendo comunque una predisposizione favorevole.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 41.0.500/181, 41.0.500/182 e 41.0.500/183. Per quanto riguarda l'emendamento 41.0.500/350 devo dire che i criteri selettivi si riferiscono al campione. Ho l'impressione che si sia determinato un equivoco, per cui inviterei il proponente a ritirarlo. Infatti, i criteri selettivi non sono riferiti allo Stato sociale e alle sue prestazioni, ma al campione sul quale agire in sede di verifica (*Commenti della senatrice Barbieri*).

Signor Presidente, vorrei scusarmi per il riferimento all'emendamento, perchè stavo esprimendo il parere sull'emendamento 41.0.500/184, per cui quanto ho appena detto è sbagliato perchè tale emendamento è stato ritirato. In riferimento all'emendamento 41.0.500/350 il parere è contrario.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 41.0.500/351, 41.0.500/186 e 41.0.500/187, in parte ritirato e identico all'emendamento successivo 41.0.500/188. Parere contrario sugli emendamenti 41.0.500/352, 41.0.500/190, 41.0.500/353 e 41.0.500/354.

Per quanto riguarda l'emendamento 41.0.500/191, si intende sostituire il Ministro competente che, nel testo, è quello delle finanze, con il Presidente del Consiglio, in maniera da affidare il coordinamento generale dell'attuazione di questa norma al Presidente del Consiglio stesso. Sono molto d'accordo con questa proposta e spero che venga accolta.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 41.0.500/192, 41.0.500/193, 41.0.500/355, 41.0.500/194, 41.0.500/195, 41.0.500/356, 41.0.500/196 e 41.0.550/357. Il parere è ugualmente contrario all'emendamento 41.0.550/197, in quanto ritengo che la presente non sia la sede opportuna per risolvere la questione proposta.

Rispetto all'emendamento 41.0.500/198 vorrei conoscere il parere del Governo in merito alla necessità di questo testo, in quanto se esso è

utile a chiarire il principio della tutela dell' autonomia in questo caso il mio parere è favorevole.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 41.0.500/200 e 41.0.500/201.

Il parere è favorevole agli ordini del giorno nn. 500 e 501; ritengo inoltre che il Governo potrebbe accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno n. 502.

Esprimo parere contrario sull'ordine del giorno n. 503, in quanto mette assieme condivisibili esigenze di conservazione di taluni aspetti con altri che non condivido. Per quanto concerne invece l'ordine del giorno n. 504) mi rimetto al parere del Governo. Ritengo altresì che quanto proposto nell'ordine del giorno n. 505 sia già previsto dalla norma; pertanto inviterei i proponenti al ritiro in quanto, ripeto, la norma stabilisce con chiarezza che non deve essere effettuato un uso fiscale del cosiddetto «riccometro». Esprimo ovviamente parere favorevole all'emendamento 41.0.500 (Testo corretto) del Governo.

Infine, il parere è favorevole alla riformulazione dell'emendamento 41.0.200 (Nuovo testo) presentato dal senatore Nieddu.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 41.0.823 (già 37.208). Per quanto concerne l'ordine del giorno n. 853, proposto dal senatore Manfredi, ritengo che la lunga discussione svoltasi ieri su questo punto si sia conclusa convenendo sull'opportunità che ad un decreto ministeriale si ponga rimedio sempre attraverso un decreto ministeriale. Pertanto se il Governo ritiene di poter accogliere l'ordine del giorno in esame il mio parere è favorevole.

PRESIDENTE. Invito il ministro Treu a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Signor Presidente, vorrei procedere effettuando innanzitutto una breve osservazione di carattere generale. Inoltre desidererei fare precisazioni su alcuni aspetti evidenziati dal relatore, ovvero laddove sento di dover fare qualche commento; per il resto si intende che il Governo concorda con le indicazioni del senatore Morando. Credo che in tal modo riusciremo a procedere meglio.

In generale vorrei solo notare – dato che anche in questa sede si è svolto un dibattito significativo ma sono state avanzate osservazioni circa il mancato approfondimento delle tematiche – che pur con le costrizioni oggettive lo spazio del dibattito è stato molto ampio. Il collega ministro Ciampi ha qui ampiamente illustrato la logica di questa riforma contenuta nell'emendamento governativo; io stesso l'ho fatto in Commissione e in questa sede è stato ripreso non solo in dettaglio ma anche in generale l'impianto della normativa. Quindi mi sembra che il rilievo circa la scarsa sensibilità per questi temi non abbia fondamento.

Anch'io, dopo aver ascoltato attentamente il dibattito, sono dell'idea che siano state formulate da parte dell'opposizione, osservazioni molto disperse per certi versi contraddittorie, perchè da una parte si nega il carattere strutturale della riforma, che viceversa a noi sembra nei

fatti, e dall'altra parte si propongono su casi specifici emendamenti di tipo certamente non strutturale, anzi talora «lassista». Quindi, non si vede in effetti una proposta alternativa che sia tale da suggerire al Governo una riconsiderazione del tema. Questo lo voglio sottolineare perchè mi pare il senso complessivo della nostra discussione.

Venendo viceversa ai punti specifici – come ho detto – seguirò il metodo di fornire solo alcune indicazioni, confermando per il resto l'opinione del Governo a quella del relatore.

Comincio con un'osservazione sull'emendamento 41.0.500/34. Il problema delle aree contrattuali è molto delicato e non può essere in questo modo accettato, non solo perchè c'è un problema di rapporto tra legge e normativa secondaria, ma perchè questa materia è oggetto di riconsiderazione complessiva in sede di analisi dell'impianto contrattuale del pubblico impiego. Quindi, anche se c'è un fondamento, non è possibile accettare l'emendamento e si può eventualmente considerare un ordine del giorno.

Per quanto riguarda l'emendamento 41.0.500/35, la materia dei soci di cooperative di lavoro è all'attenzione del Governo per una rivisitazione generale. Questa posizione del socio di lavoro è molto delicata e quindi, pur essendoci del merito nell'emendamento, in questa sede non possiamo accettarlo.

Circa l'emendamento 41.0.500/39 (è già stato indicato dal relatore, ma voglio ribadirlo perchè è un punto evidentemente molto importante), come risulta anche dalla scheda tecnica, abbiamo effettuato una valutazione sul significato quantitativo di queste categorie, operai ed «equivalenti». Nella valutazione effettuata c'è un margine ampio, per cui noi abbiamo considerato che un 10 per cento della forza lavoro possa rientrare nel concetto – che va poi precisato – di «equivalenti». In tale valutazione ampia crediamo si possa operare in tutta tranquillità. Del resto – come sa bene il collega Marino – le indicazioni del «rispetto degli equilibri di bilancio» sono di rito. In tale precisazione mi pare che il collega possa essere tranquillizzato.

PRESIDENTE. Signor Ministro, qual è il suo parere sull'emendamento 41.0.500/39?

TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Invito i presentatori a ritirarlo, così come indicato dal relatore. Ho solo fornito argomenti ulteriori in questo senso.

Per quanto riguarda l'emendamento 41.0.500/59, esso investe un punto pure molto delicato. Sappiamo che c'è una situazione di indubbia irregolarità. Tuttavia, mentre questa operazione potrebbe essere realizzata nel caso dell'assicurazione contro gli infortuni, dove ci sono situazioni particolarmente gravi, viceversa applicare la norma in generale a tutte le prestazioni agricole, comprese le pensioni, avrebbe effetti che non riusciremmo a gestire in questo momento. È comunque un tema che dovremo approfondire. Il parere sull'emendamento 41.0.500/59 è pertanto contrario.

Anche il tema affrontato dall'emendamento 41.0.500/60 è al nostro esame: è in corso una discussione, che verte in particolare su questi aspetti, con le categorie dei lavoratori autonomi. Non vogliamo infatti penalizzare i ceti medi produttivi, come qualche senatore ha insinuato. Tuttavia in questa formulazione l'emendamento non è accettabile per la mancanza di una copertura adeguata.

Tengo a ribadire che il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 41.0.500/94.

Gli emendamenti 41.0.500/101 e 41.0.500/321 riguardano una questione particolarmente delicata: la cosiddetta distinzione tra previdenza ed assistenza che ha dei fondamenti oggettivi, ma rispetto alla quale vi è anche un margine di convenzionalità. L'emendamento del Governo dà attuazione ad una precisa direttiva della riforma contenuta nella legge n. 335 del 1995, che indicava criteri precisi per operare questa distinzione. È una materia su cui è possibile discutere ma non possiamo accettare una formulazione che modifica senza approfondirla una distinzione molto articolata e radicata nella citata legge del 1995. Per questa ragione non possiamo accettare nè l'emendamento nè il sostitutivo ordine del giorno. Se tale distinzione dovrà essere riconsiderata, come è possibile, occorre farlo *funditus*, cioè con una iniziativa organica che proponga criteri alternativi a quelli stabiliti nella legge n.335 e non con un emendamento.

Gli emendamenti 41.0.500/108 e 41.0.500/109 sono di contenuto quasi identico, tuttavia anche al Governo sembra accettabile il primo ma non il secondo. La norma prevista infatti al comma 39-*bis* dell'emendamento 41.0.500/109 ha un'implicazione delicata sul trattamento della Commissione di vigilanza e vi sono riserve anche per l'equilibrio dei trattamenti dei vari operatori di questi organismi. Pertanto esprimo parere contrario sull'emendamento 41.0.500/109 e favorevole, in accordo con il relatore, sull'emendamento 41.0.500/108. Confermo inoltre il parere favorevole all'emendamento 41.0.500/118, così come dichiarato dal relatore.

Esprimo altresì parere favorevole sull'emendamento 41.0.500/331: anche noi crediamo che la sostituzione delle parole: «a favore dei cittadini coinvolti» con le parole: «a favore delle persone coinvolte» sia opportuna perchè l'espressione può includere anche persone che non siano cittadine.

Il relatore si è rimesso al Governo sull'emendamento 41.0.500/136. Esprimo parere contrario, anche se capisco lo spirito della proposta: abbiamo dei criteri generali piuttosto restrittivi per quanto riguarda gli investimenti immobiliari degli enti previdenziali e non riteniamo di poterci discostare in questa sede.

Sull'emendamento 41.0.500/150 do la parola alla collega della sanità.

BETTONI BRANDANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 41.0.500/150 perchè la pediatria è compresa nella dizione «pediatria di base», invece il pronto soccorso e l'emergenza sono prestazioni di emanazione dei dipartimenti

ospedalieri. Colgo l'occasione per esprimere parere favorevole sugli emendamenti 41.0.500/860 e 41.0.500/861. Per il resto mi associo a quanto ha detto il relatore.

TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Circa l'emendamento 41.0.500/334 faccio una osservazione che vale più in generale: nei principi che regoleranno il cosiddetto «riccometro» abbiamo voluto utilizzare uno strumento di indirizzo. Per questo, pur essendo d'accordo con il merito della proposta qui avanzata, riteniamo fuori luogo indicare norme così dettagliate. Per questo esprimo parere contrario.

Viceversa esprimo parere favorevole sull'emendamento 41.0.500/152, così come sull'emendamento 41.0.500/336.

Confermo il parere negativo espresso dal relatore sull'emendamento 41.0.500/159.

Per quanto riguarda gli emendamenti 41.0.500/166 e 41.0.500/167, riteniamo che la procedura informatica di cui si tratta sia necessaria per consentire un minimo di controllo e quindi il parere è contrario. Sarei invece favorevole a sostituire le parole: «a cura del Ministero delle finanze» con le altre: «a cura della Presidenza del Consiglio».

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 41.0.500/172, mentre ritengo di dover esprimere parere contrario sull'emendamento 41.0.500/177, se non altro per problemi di gestione. Viceversa credo che emendamento 41.0.500/180 possa essere accolto. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 41.0.500/191, mentre per quanto riguarda l'emendamento 40.0.500/197 riteniamo che il testo del Governo sia sufficiente: la specificazione indicata nell'emendamento è superflua e anzi può ingenerare confusione. Quindi il parere è negativo, come pure all'emendamento 40.0.500/198.

Per il resto, il Governo concorda con le valutazioni espresse dal relatore. Anche per quanto riguarda gli ordini del giorno il Governo concorda con le valutazioni del relatore. Sull'ordine del giorno n. 504, sul quale il relatore non si era espresso, il Governo lo accoglie come raccomandazione.

PRESIDENTE. Prima di togliere la seduta, vorrei far presente ai colleghi che dobbiamo ora passare alla votazione degli emendamenti presentati al *maxi* emendamento del Governo. Sul disegno di legge finanziaria sono stati presentati 250 emendamenti, sul bilancio dello Stato circa 700, per un totale di circa 950. Ipotizzando di impiegare un solo minuto per ogni emendamento, avremmo bisogno di 950 minuti, che fanno 16 ore. È un tempo da ripartire nella giornata di domani (8 ore) e nella giornata di sabato (altre 8 ore); dobbiamo poi prevedere 5 ore di sospensione per procedere alle variazioni di bilancio. Naturalmente tutto questo comporta una riflessione. Penso che le sole dichiarazioni di voto, soprattutto sul *maxi* emendamento del Governo, impegneranno una parte consistente della seduta pomeridiana di oggi, e quindi utilizzeremo tale seduta per procedere all'approvazione definitiva del disegno di legge collegato.

Nella giornata di domani dovrò nuovamente convocare una Conferenza dei Presidenti di Gruppo per stabilire il da farsi, in modo che ogni senatore sia informato di quali sono le sue facoltà, ma anche i suoi doveri – perchè ce ne sono – e potremo poi tranquillamente decidere in quella sede come organizzare complessivamente l'andamento dei lavori successivi. Nel frattempo mi incontrerò con il Ministro per i rapporti con il Parlamento, ma la situazione è quella che vi ho appena prospettato: non è per niente rosea, perchè io ho previsto di utilizzare un minuto per ogni emendamento, ma dovendo ascoltare il presentatore, il relatore ed il Governo, altro che un minuto! Quindi vi ho voluto informare dello stato dei nostri lavori: siamo qui e restiamo qui, come vi avevo anticipato, peraltro, ieri sera.

Rinvio il seguito della discussione alla seduta pomeridiana.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi oggi, alle ore 16, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,25*).

Allegato alla seduta n. 276**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre.	Vot.	Ast.	Fav.	Cont.	Magg.	
1	NOM.	Disegno di legge n.2793.Emendamento 40.532 (Moro e altri).	166	164	005	031	128	083	RESP.
2	NOM.	Disegno di legge n.2793.Emendamento 40.0.201 (Vegas e altri)	178	173	000	029	144	087	RESP.
3	NOM.	Disegno di legge n.2793.Emendamento 40.0.215 (Bornacin e al- tri).	175	174	001	033	140	088	RESP.
4	NOM.	Disegno di legge n.2793.Emendamento 40.0.230 (Antolini e al- tri).	159	155	001	016	138	078	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto  
il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0276

del 20-11-1997

Pagina 1

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole  
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	001	002	003	004
AGNELLI GIOVANNI	M	M	M	M
AGOSTINI GERARDO	C	C		
ALBERTINI RENATO	C	C	C	C
AMORENA MICHELE				F
ANDREOLLI TARCISIO	C	C	C	C
ANDREOTTI GIULIO	C	C	C	C
ANGIUS GAVINO	C	C	C	C
ANTOLINI RENZO	F	R	F	F
ASCIUTTI FRANCO	M	M	M	M
AVOGADRO ROBERTO	F		F	F
AYALA GIUSEPPE MARIA	M	M	M	M
BARBIERI SILVIA	C	C	C	C
BARRILE DOMENICO	C	C	C	C
BASSANINI FRANCO	M	M	M	M
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	C	C	C	C
BEDIN TINO	C	C	C	C
BERGONZI PIERGIORGIO	C	C	C	C
BERNASCONI ANNA MARIA	C	C	C	C
BESOSTRI FELICE CARLO	M	M	M	M
BESSO CORDERO LIVIO	C	C	C	C
BETTONI BRANDANI MONICA	C	C	C	
BIANCO WALTER	F			R
BIASCO FRANCESCO SAVERIO	A			
BISCARDI LUIGI		C	C	C
BO CARLO	M	M	M	M
BOBBIO NORBERTO	M	M	M	M
BOCO STEFANO		C	C	C
BONAVITA MASSIMO	C	C	C	F
BONFIETTI DARIA	C	C	C	C
BORRONI ROBERTO	M	M	M	M
BORTOLOTTO FRANCESCO	C	C	C	C
BRIENZA GIUSEPPE	A	F	F	F



Seduta N. 0276

del 20-11-1997

Pagina 2

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole  
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	001	002	003	004
BRIGNONE GUIDO	F			
BRUNI GIOVANNI		C	C	C
BRUNO GANERI ANTONELLA	C	C	C	C
BUCCIARELLI ANNA MARIA	C	C	C	C
CABRAS ANTONIO	M	M	M	M
CADDEO ROSSANO	C	C	C	C
CALVI GUIDO	C	C	C	C
CAMBER GIULIO		F	F	F
CAMERINI FULVIO	C	C	C	C
CAPALDI ANTONIO	C	C	C	C
CAPONI LEONARDO	C	C	C	C
CARCARINO ANTONIO	M	M	M	M
CARELLA FRANCESCO	C	C	C	C
CARPI UMBERTO	C	C	C	
CARPINELLI CARLO	C	C	C	C
CARUSO ANTONINO		F	F	F
CASTELLANI PIERLUIGI	C	C	C	C
CASTELLI ROBERTO	F			
CAZZARO BRUNO	C	C	C	C
CECCATO GIUSEPPE	F		F	R
CECCHI GORI VITTORIO	M	M	M	M
CIONI GRAZIANO	C	C	C	C
CIRAMI MELCHIORRE		F	F	C
CO' FAUSTO	C	C	C	C
COLLA ADRIANO	F	R	F	F
CONTE ANTONIO	M	M	M	M
CONTESTABILE DOMENICO	F	F		
CORRAO LUDOVICO	C	C	C	C
CORTELLONI AUGUSTO	C	C	C	
CORTIANA FIORELLO	C	C	C	
COSTA ROSARIO GIORGIO	F	F	F	F
COVIELLO ROMUALDO		C		C

Seduta N. 0276 del 20-11-1997

Pagina 3

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole  
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	001	002	003	004
CRESCENZIO MARIO	C	C	C	C
CUSIMANO VITO		F	F	
D'ALESSANDRO PRISCO FRANCA	C	C	C	C
D'ALI' ANTONIO	R	F	F	C
D'ONOFRIO FRANCESCO		F	F	
DANIELE GALDI MARIA GRAZIA	C	C	C	C
DE CAROLIS STELIO	C	C	C	C
DE GUIDI GUIDO CESARE	A	C	C	C
DE LUCA ATHOS	C	C	C	C
DE LUCA MICHELE	C	C	C	C
DE MARTINO FRANCESCO	M	M	M	M
DE MARTINO GUIDO	C	C	C	C
DE ZULUETA TANA	C	C	C	C
DEBENEDETTI FRANCO	C	C	C	C
DEL TURCO OTTAVIANO	C	C	C	C
DI BENEDETTO DORIANO	C	C	C	C
DI ORIO FERDINANDO	C	C	C	C
DI PIETRO ANTONIO	C	C	C	
DIANA LINO	C			C
DIANA LORENZO	C	C	C	C
DOLAZZA MASSIMO	F			
DONISE EUGENIO MARIO	C	C	C	C
DUVA ANTONIO	C	C	C	C
ELIA LEOPOLDO	C	C	C	C
ERROI BRUNO		C	C	C
FALOMI ANTONIO	C	C	C	C
FANFANI AMINTORE	M	M	M	M
FASSONE ELVIO	C	C	C	C
FERRANTE GIOVANNI	C	C	C	C
FIGURELLI MICHELE	C	C	C	C
FIORILLO BIANCA MARIA	C	C	C	C
FOLLIERI LUIGI	F	C	C	C

Seduta N. 0276

del 20-11-1997

Pagina 4

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole  
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	001	002	003	004
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	M	M	M	M
FUSILLO NICOLA	C			C
GAMBINI SERGIO	C	C	C	C
GASPERINI LUCIANO	F			
GAWRONSKI JAS	F	F	F	
GERMANA' BASILIO		F	F	
GIARETTA PAOLO	A	C	C	A
GIORGIANI ANGELO	M	C	C	C
GIOVANELLI FAUSTO	C	C	C	C
GRUOSSO VITO	C	C	C	C
GUALTIERI LIBERO	C	C	C	C
GUBERT RENZO	F	F	F	R
GUERZONI LUCIANO	C		C	C
IULIANO GIOVANNI	C	C	C	C
LA LOGGIA ENRICO	F			
LARIZZA ROCCO	C	C	C	C
LASAGNA ROBERTO	M	M	M	M
LAURIA MICHELE	M	M	M	M
LAURICELLA ANGELO	C	C	C	C
LAURO SALVATORE		F		
LAVAGNINI SEVERINO		C	C	C
LEONE GIOVANNI	M	M	M	M
LO CURZIO GIUSEPPE	C	C	C	C
LOMBARDI SATTRIANI LUIGI MARIA	C	C	C	C
LORETO ROCCO VITO		C	C	C
LUBRANO DI RICCO GIOVANNI	C	C	C	C
MACERATINI GIULIO	F		F	
MACONI LORIS GIUSEPPE	C	C	C	C
MAGGI ERNESTO		F	F	
MAGGIORE GIUSEPPE		F		
MAGNALBO' LUCIANO	F	F		
MANARA ELIA	F	R	F	F

Seduta N. 0276

del 20-11-1997

Pagina 5

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole  
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	001	002	003	004
MANCA VINCENZO RUGGERO			F	
MANCINO NICOLA	P	P	P	P
MANCONI LUIGI	M	M	M	M
MANFREDI LUIGI	F	F	F	
MANIERI MARIA ROSARIA	C	C	C	C
MANIS ADOLFO		C	C	C
MANZI LUCIANO	C	C	C	C
MARCHETTI FAUSTO	C	C	C	C
MARINI CESARE	C	C	C	C
MARINO LUIGI	C	C	C	C
MARRI ITALO		F	F	F
MASULLO ALDO	C	C	C	C
MAZZUCA POGGIOLINI CARLA	C	C	C	C
MELE GIORGIO	C	C	C	C
MELUZZI ALESSANDRO	M	M	M	M
MICELE SILVANO	C	C	C	C
MIGLIO GIANFRANCO	M	M	M	M
MIGNONE VALERIO	C	C	C	C
MIGONE GIAN GIACOMO	C	C	C	C
MONTAGNA TULLIO	C	C	C	C
MONTELEONE ANTONINO		F	F	
MONTICONE ALBERTO	C	C	C	C
MORANDO ANTONIO ENRICO	C	C	C	C
MORO FRANCESCO	F		F	F
MUNDI VITTORIO	C	C	C	C
MUNGARI VINCENZO		R		
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	C	C	C	C
NIEDDU GIANNI	C	C	C	C
OCCHIPINTI MARIO	C	C	C	C
OSSICINI ADRIANO	C	C	C	C
PACE LODOVICO	F	F	F	
PAGANO MARIA GRAZIA	C	C	C	C

Seduta N. 0276

del 20-11-1997

Pagina 6

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole  
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	001	002	003	004
PALUMBO ANIELLO	C	C	C	C
PAPINI ANDREA	C	C	C	
PAPPALARDO FERDINANDO	C	C	C	C
PARDINI ALESSANDRO	C	C	C	C
PAROLA VITTORIO	C	C	C	C
PASQUINI GIANCARLO	C	C	C	C
PASSIGLI STEFANO	C	C	C	C
PASTORE ANDREA		F	F	
PEDRIZZI RICCARDO		F	F	F
PELELLA ENRICO	C	C	C	C
PETRUCCI PATRIZIO	C	C	C	C
PETRUCCIOLI CLAUDIO	C	C	C	C
PETTINATO ROSARIO	C	C	C	C
PIANETTA ENRICO	F	F		
PIATTI GIANCARLO	C	C	C	C
PIERONI MAURIZIO		C	C	C
PILONI ORNELLA	C	C	C	C
PINGGERA ARMIN	F	C	C	C
PINTO MICHELE	M	M	M	M
PIZZINATO ANTONIO	C	C	C	C
POLIDORO GIOVANNI	C	C	C	C
PREDA ALDO	C	C	C	C
RAGNO CRISAFULLI SALVATORE	F	F	F	
RESCAGLIO ANGELO	C	C	C	C
RIPAMONTI NATALE	C	C	C	C
ROBOL ALBERTO	C	C	C	C
ROCCHI CARLA	C	C	C	
ROGNONI CARLO	C	C	A	C
RONCHI EDOARDO (EDO)	M	M	M	M
ROSSI SERGIO	F			F
RUSSO GIOVANNI	C	C	C	C
RUSSO SPENA GIOVANNI	C	C	C	C

Seduta N. 0276 del 20-11-1997

Pagina 7

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole  
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	001	002	003	004
SALVATO ERSILIA	C	C	C	C
SALVI CESARE	M	M	M	M
SARACCO GIOVANNI	C	C	C	C
SARTO GIORGIO	C	C	C	C
SARTORI MARIA ANTONIETTA	M	M	M	M
SCIVOLETTO CONCETTO	C	C	C	C
SCOPELLITI FRANCESCA	F	F		
SEMNZATO STEFANO	C	C	C	C
SENESE SALVATORE		C	C	C
SILIQVINI MARIA GRAZIA			F	F
SMURAGLIA CARLO	M	M	M	M
SPERONI FRANCESCO ENRICO	F			
SQUARCIALUPI VERA LILIANA	C	C	C	C
STANISCIÀ ANGELO	C	C	C	C
TABLADINI FRANCESCO	F			
TAPPARO GIANCARLO	A	C	C	C
TAROLLI IVO		F	F	
TAVIANI EMILIO PAOLO	M	M	M	M
THALER AUSSERHOFER HELGA	F	C		
TOIA PATRIZIA	M	M	M	M
TRAVAGLIA SERGIO	F	F	F	
TURINI GIUSEPPE		F	F	
UCCHIELLI PALMIRO	C	C	C	C
VALIANI LEO	M	M	M	M
VALLETTA ANTONINO	C	C	C	C
VEDOVATO SERGIO	C	C	C	C
VEGAS GIUSEPPE	F	F	F	C
VELTRI MASSIMO	C	C	C	C
VERALDI DONATO TOMMASO		C	C	C
VIGEVANI FAUSTO	C	C	C	C
VILLONE MASSIMO	C	C	C	C
VISERTA COSTANTINI BRUNO	C	C	C	C

Seduta N. 0276

del 20-11-1997

Pagina 8

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole  
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	001	002	003	004
VIVIANI LUIGI	C	C	C	C
WILDE MASSIMO			F	F
ZECCHINO ORTENSIO		C		
ZILIO GIANCARLO	C	C	C	C

### **Disegni di legge, annunzio di presentazione**

In data 19 novembre 1997, sono stati presentati i seguenti disegni di legge, d'iniziativa dei senatori:

COLLINO, BORNACIN, MUNGARI, CASTELLANI Carla, MORO, PALOMBO, PIANETTA, MACERATINI, CARUSO Antonino, VERTONE GRIMALDI, TRAVAGLIA, TURINI, D'Alì, VEGAS, LAURO, BETTAMIO, BALDINI, MAGGI, SPECCHIA, RECCIA e MAGNALBÒ. - «Riconoscimento della definizione “caduti in guerra” per i militari italiani dichiarati dispersi nella seconda guerra mondiale» (2894);

COLLINO. - «Riduzione dell'accisa sul gasolio da riscaldamento, adeguamento dell'accisa sulla benzina super senza piombo ed altre disposizioni connesse» (2895).